

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII-bis
n. 7

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

*(Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018
e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020)*

**RELAZIONE SU « LA RISPOSTA GIUDIZIARIA AI FEMMI-
NICIDI IN ITALIA. ANALISI DELLE INDAGINI E DELLE
SENTENZE. IL BIENNIO 2017-2018 »**

approvata dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021

(Relatrice: senatrice VALENTE)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2021

INDICE

PREMESSA	Pag.	4
I. VIOLENZA CONTRO LE DONNE BASATA SUL GENERE E FEMMINICIDI, FINALITÀ, OGGETTO E METODO DELL'INCHIESTA	»	6
1.1 Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne e le sue caratteristiche	»	6
1.2 Il femminicidio: problemi definitori	»	8
1.3 Femminicidio: criticità applicative	»	10
1.4 Finalità e metodo dell'inchiesta	»	11
II. ANALISI STATISTICA DEI FEMMINICIDI AVVENUTI NEL BIENNIO 2017-2018	»	12
III. LA RISPOSTA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI: LE INDAGINI	»	46
3.1 Le attività di indagine tra principi sovranazionali e ordinamento interno	»	46
3.2 Le indagini svolte sulle denunce presentate prima dei femminicidi	»	47
3.2.1 Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria	»	48
3.2.2 Le indagini svolte dal pubblico ministero	»	51
3.2.3 L'intervento del giudice per le indagini preliminari	»	55
3.2.4 Alcune criticità ricorrenti	»	55
3.3 Le indagini svolte sui femminicidi	»	59
3.3.1 Le indagini: i tratti comuni e le criticità	»	60
3.3.2 Le indagini: le buone prassi	»	61
IV. LA RISPOSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI: LE SENTENZE E I DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	»	64
4.1. La risposta giurisdizionale tra principi sovranazionali e ordinamento interno	»	64
4.2 Le sentenze di condanna	»	65
4.2.1 Le circostanze aggravanti del reato	»	65
4.2.2 Le circostanze attenuanti del reato: in particolare le attenuanti generiche	»	70

4.3 Le consulenze tecniche e le perizie sulla capacità di intendere e di volere. Gli esiti processuali	»	73
4.3.1 L'incapacità di intendere e di volere nel codice penale e la correlazione tra malattia e reato	»	73
4.3.2 Le consulenze tecniche e le perizie sulla capacità di intendere e di volere nei casi esaminati	»	74
4.3.3 La diminuzione del vizio parziale di mente	»	75
4.3.4 Le sentenze di assoluzione per incapacità di intendere e di volere dell'imputato e la « medicalizzazione » dei femminicidi	»	77
4.4 Le pene e le misure di sicurezza applicate, il risarcimento del danno	»	79
4.4.1 Le pene principali	»	79
4.4.2 Le pene accessorie e le misure di sicurezza	»	80
4.4.3 Il risarcimento del danno	»	80
4.5 Le archiviazioni	»	81
4.5.1 Le richieste di archiviazione del pubblico ministero e i decreti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari	»	81
4.5.2 Le archiviazioni con vittime anziane o disabili ..	»	82
4.5.3 Le criticità emerse	»	83
4.6 Il linguaggio delle sentenze (e delle archiviazioni) ...	»	84
4.6.1 Il linguaggio ricorrente nei provvedimenti giudiziari esaminati	»	85
4.6.2 Stereotipi e pregiudizi	»	85
V. IL CONTESTO IN CUI SI CONSUMANO I FEMMINICIDI	»	87
5.1 Il mancato contributo della collettività	»	87
5.2 I contesti in cui si consumano i femminicidi	»	88
5.2.1 Il contesto intimo e familiare	»	89
5.2.2 Il contesto sociale	»	90
5.2.3 Il contesto socio-sanitario	»	91
5.2.4 Il contesto delle altre professioni	»	94
5.2.5 I centri antiviolenza	»	95
5.2.6 La magistratura: i femminicidi avvenuti nel corso di separazione coniugale	»	96
CONCLUSIONI	»	98

PREMESSA*

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con delibera del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2018, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di « svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere » (articolo 2, comma 1, lettera a)).

Alla luce di tale previsione la Commissione, nella seduta del 4 agosto 2020, ha deliberato di svolgere un'inchiesta sui femminicidi intesi come uccisioni di donne da parte di un uomo determinate da ragioni di genere, con particolare riguardo a quelli commessi negli anni 2017 e 2018.

Sono stati presi in considerazione i casi verificatisi negli anni citati in quanto temporalmente più recenti, ma con indagini concluse – tali cioè da non determinare, da parte degli uffici requirenti, l'opposizione del segreto investigativo – nonché con definizione di gran parte dei procedimenti almeno di primo grado, se non addirittura irrevocabili.

Pur nella consapevolezza che il biennio considerato precede alcune innovazioni legislative di particolare rilievo in materia, come la legge 12 aprile 2019, n. 33, e la legge 19 luglio 2019, n. 69, la Commissione tuttavia ha ritenuto che il periodo considerato non incida sulla novità, sul contenuto, sulle conclusioni e sull'approfondimento dell'inchiesta che, anzi, potrà costituire la base di comparazione per un'auspicabile estensione agli anni successivi.

Obiettivo dell'indagine – di natura qualitativa e quantitativa – è quello di « fotografare » il fenomeno anche attraverso l'esame degli atti dei fascicoli processuali, allo scopo di acquisire indicazioni ed elementi utili per individuare caratteristiche e ragioni della sua diffusione, verificare l'efficacia e l'effettività della legislazione esistente in materia ed identificare le cause di eventuali disfunzioni nel sistema della rete di protezione delle donne vittime di violenza, nell'ambito sociale, sanitario, giudiziario e di tutte le strutture sul territorio.

A tale fine la Commissione ha acquisito dai distretti di corte d'appello copia dei fascicoli processuali, ivi comprese le sentenze, di tutte le uccisioni volontarie (omicidi) di donne commesse negli anni 2017 e 2018. Per il biennio esaminato la Commissione, sui fascicoli considerati femminicidio in quanto relativi a uccisioni di donne perpetrate da uomini per ragioni di genere, ha condotto anche indagini di tipo statistico.

Per i casi esaminati sono state ricercate ed elaborate, anche attraverso una rilevazione di carattere informatico, le stesse informazioni che gli organismi sovranazionali (CEDAW-Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e Consiglio d'Europa) indicano per valutare ed analizzare le dinamiche dei femminicidi, comprenderne i fattori di rischio e porre rimedio alle eventuali lacune delle

risposte istituzionali quando queste non hanno attivato il sistema di protezione e di coordinamento previsto dalle norme nazionali e dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul).

I risultati dell'indagine danno conto della dinamica degli eventi (ivi comprese le modalità del femminicidio), dei fattori di rischio (valutando anche eventuali denunce della vittima precedenti alla sua uccisione), della distribuzione territoriale del fenomeno, oltre ad esaminare le caratteristiche sia degli autori che delle vittime, nonché lo svolgimento delle indagini ed i relativi procedimenti penali (ad esempio: rito abbreviato, archiviazioni, e così via) ivi comprese le sentenze di condanna, riguardo alle quali sono state anche esaminate l'entità e le modalità di determinazione della pena.

Tutti i dati acquisiti sono stati elaborati dal punto di vista quantitativo, attraverso diagrammi di flusso, tabelle e grafici, e sotto un profilo qualitativo, avendo riguardo ai principali aspetti della disciplina sostanziale e processuale in materia.

** (Alla stesura della Relazione hanno partecipato, per i capitoli I, III, IV e V, i collaboratori della Commissione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno: Paola Di Nicola Travaglini, magistrata e coordinatrice del Gruppo; Maria Monteleone e Fabio Roia, magistrati; Fabrizia Castagna, Antonella Faieta, Teresa Manente e Maria (Milli) Virgilio, avvocate. La stesura del capitolo II è stata curata dai collaboratori della Commissione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno: Linda Laura Sabbadini, Direttrice centrale dell'ISTAT; Marina Musci e Matteo Bohm, statistici).*

I. VIOLENZA CONTRO LE DONNE BASATA SUL GENERE E FEMMINICIDI, FINALITÀ, OGGETTO E METODO DELL'INCHIESTA

1.1 IL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LE SUE CARATTERISTICHE.

La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno profondamente radicato nel substrato culturale e sociale sia in Italia che nel resto del mondo.

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013 ⁽¹⁾, impone agli Stati non solo di dotarsi di una legislazione efficace, ma anche di verificarne in modo costante l'effettiva attuazione da parte di tutti gli attori, istituzionali e non, a partire da quelli appartenenti al sistema giudiziario.

Nel perimetro tracciato dalla Convenzione, le politiche pubbliche debbono pertanto essere orientate non solo alla conoscenza puntuale delle cause strutturali del fenomeno della violenza contro le donne, per rimuoverle in modo definitivo, agendo in particolare sulla prevenzione e sull'educazione, ma anche alla sua misurazione, qualitativa e quantitativa, nonché alla garanzia dell'effettivo accesso alla giustizia da parte delle donne per tutelare i loro diritti e alla loro efficace protezione con conseguente adeguata e rapida punizione degli autori.

La violenza contro le donne ha proporzioni epidemiche nella gran parte dei Paesi del mondo e attraversa tutti i contesti perché, come affermato nel Preambolo della Convenzione di Istanbul, « è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione » ed ha natura strutturale « in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini ».

La radice della violenza contro le donne risiede cioè in stereotipi culturali che fissano schemi comportamentali e convinzioni profonde, frutto di un radicato retaggio storico e di un'organizzazione discriminatoria che stabilisce l'identità sociale di un uomo e di una donna e legittima le disuguaglianze che costituiscono il substrato della violenza di genere e della sua forma più estrema costituita dal femminicidio.

Solo da pochi decenni ogni forma di violenza contro le donne è ritenuta anzitutto una violazione dei diritti umani, una questione di salute

⁽¹⁾ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77

pubblica, un ostacolo allo sviluppo economico ed un freno ad una democrazia compiuta.

Milioni di donne, in Italia e nel mondo, sono vittime di violenza, indipendentemente dal loro livello educativo, professionale o socio-economico.

Il fenomeno è stato quantificato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS): la violenza maschile colpisce di media il 35 per cento delle donne ⁽²⁾.

Secondo la Relazione finale della Commissione sul femminicidio costituita nella XVII Legislatura, la violenza di genere riguarda in Italia (indagini dell'ISTAT del 2006 e del 2014) quasi una donna su tre e anche in Europa ⁽³⁾ i dati sono pressoché identici.

Il femminicidio costituisce l'espressione più grave della violenza rappresentando, in tutto il mondo, la prima causa di morte per le giovani e le donne da 16 a 44 anni vittime di omicidio volontario ⁽⁴⁾.

È pertanto un errore concettuale considerare la violenza contro le donne come emergenza, poiché si tratta di una condizione strutturale, diffusa e radicata, che per essere contrastata richiede interventi continuativi da parte degli organismi istituzionali deputati a riconoscerla, prevenirla, contrastarla e punirla.

Si tratta infatti di un fenomeno ancora oggi in larga parte sommerso, come rilevato dall'indagine ISTAT sulla violenza contro le donne del 2014 ⁽⁵⁾ e confermato dal dato dell'inchiesta. Risulta che sono molte le ragioni che disincentivano le denunce: la convinzione di poter gestire la situazione da sole, la paura di subire una più grave violenza, il timore di non essere credute, il sentimento di vergogna o imbarazzo, il senso di sfiducia nelle Forze dell'ordine.

Ad oggi in Italia (come in quasi tutti i Paesi del mondo) mancano dati univoci e certi ⁽⁶⁾ sia sui reati contro le donne che sui femminicidi ⁽⁷⁾. Il numero di questi ultimi costituisce un indicatore importante per stabilire le dimensioni del fenomeno più ampio della violenza di genere, poiché la morte di una donna è un fatto oggettivo, che non dipende da indicatori soggettivi come il numero di denunce. Ciononostante anche il numero di femminicidi rischia di essere sottostimato: si pensi ad esempio a femminicidi riqualificati come preterintenzionali colposi o stradali, quelli avvenuti

⁽²⁾ https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/violence-prevention/vaw_report_web_09032021_oleksandr.pdf?sfvrsn=a82ef89c_5&download=true

⁽³⁾ I risultati delle indagini sono disponibili all'indirizzo <https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey>

⁽⁴⁾ Nel solo 2017 sono state 87.000 le donne uccise nel mondo perché donne e di queste più di 50.000 lo sono state da parte di un *partner* o ex *partner* o un componente della famiglia: 137 al giorno, dati UNODC (2018). *Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls*. Disponibile su: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>

⁽⁵⁾ ISTAT (2014), Indagine sulla sicurezza delle donne.

⁽⁶⁾ Il Senato, il 25 novembre 2020, ha approvato all'unanimità il disegno di legge, d'iniziativa dei componenti della Commissione d'inchiesta, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 2805).

⁽⁷⁾ Fino al 2019 gli uffici giudiziari non erano obbligati a selezionare il genere di autore e vittima dei reati.

in contesti di criminalità organizzata o quelli mascherati da suicidi o morti naturali per cause accidentali.

A livello internazionale, da tempo, sono stati adottati strumenti omogenei per sradicare ogni forma di violenza contro le donne.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)⁽⁸⁾ e la Convenzione di Istanbul costituiscono per l'Italia i più importanti trattati internazionali, con efficacia vincolante.

L'impianto normativo di contrasto alla violenza di genere è stato arricchito a livello europeo dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulle vittime⁽⁹⁾ e più di recente da due importanti risoluzioni del Parlamento europeo, una del 16 settembre 2021, per l'inclusione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽¹⁰⁾, e una del 6 ottobre 2021 per proteggere i minorenni e le vittime della violenza del *partner* nelle cause di affidamento⁽¹¹⁾.

Nonostante un solido impianto legislativo – anche interno – di contrasto alla violenza di genere, persistono comunque criticità nel nostro ordinamento (si veda da ultimo la sentenza Talpis contro Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 marzo 2017, nonché le indicazioni del Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa – GREVIO⁽¹²⁾).

1.2. IL FEMMINICIDIO: PROBLEMI DEFINITORI

Per esaminare i casi oggetto dell'inchiesta il primo problema affrontato è stato quello di distinguere tra uccisioni di donne e femminicidi, in assenza di una definizione di questo crimine. Infatti, non ogni uccisione di una donna è un femminicidio⁽¹³⁾.

⁽⁸⁾ Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva ai sensi dalla legge 14 marzo 1985, n. 132.

⁽⁹⁾ Direttiva 2012/29/UE: che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato recepita ed attuata con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, da leggersi unitamente al documento di orientamento della Direzione generale Giustizia in materia di recepimento e di attuazione della direttiva 2012/29/UE, Commissione europea, DG Giustizia, dicembre 2013; alla Relazione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2016/2328(INI)), 14 maggio 2018 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_IT.html e da ultimo la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE.

⁽¹⁰⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035(INL)).

⁽¹¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del *partner* e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_IT.html.

⁽¹²⁾ Rapporto pubblicato il 13 gennaio 2020 consultabile su <https://rm.coe.int/grevio-rapporto-italia-press-release-it/pdfa/1680997252>.

⁽¹³⁾ Le più diffuse e accreditate definizioni di femicidio o femminicidio sono quelle di Diana H. Russell e Marcella Lagarde. Il termine femminicidio, entrato nel linguaggio comune, costituisce il risultato di una profonda elaborazione di natura politica, economica, culturale e sociale iniziata

Mancando disposizioni normative, interne o sovranazionali, che qualificano il femminicidio, si è ritenuto di prendere come base: la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione secondo cui femminicidio è « inteso come uccisione di una donna basata sul genere »; la definizione richiamata nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 ⁽¹⁴⁾, secondo cui il femminicidio è « la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione »; le definizioni del fenomeno elaborate dalla giurisprudenza di legittimità ⁽¹⁵⁾.

Nell'indagine si è ritenuto di tenere altresì conto di un dato di carattere soggettivo, non sempre esplicitato: che l'autore del delitto sia una persona di sesso maschile.

Sulla base di queste premesse, quindi, la Commissione ha concentrato l'indagine sui casi nei quali la morte violenta di una donna è dipesa da « motivi di genere », per tali intendendosi o il rifiuto della vittima del modello o del ruolo sociale impostole da un uomo per il solo fatto di essere una donna o la condizione di totale soggezione a cui era stata sempre costretta. I « motivi di genere » assumono ovviamente contorni differenti a seconda della relazione in cui il femminicidio si consuma. Sono invece stati esclusi gli omicidi di donne in cui l'appartenenza al genere femminile della vittima non aveva assunto alcun valore nella scelta criminale.

Dai dati emersi dall'inchiesta, per i quali si rinvia all'analisi statistica di cui al capitolo II, il femminicidio rappresenta un reato che si consuma principalmente nelle relazioni intime. Ciononostante la Commissione ha ritenuto di non circoscrivere il fenomeno solo a questo ambito, alla luce sia della complessità e della varietà dei casi esaminati, sia dell'evoluzione dei rapporti che sorreggono anche altre relazioni interpersonali. Una prospettiva più analitica, ma anche più avanzata nella lettura di questo reato, fatta propria dalle classificazioni internazionali ⁽¹⁶⁾, consente infatti di qualificare

negli anni '90 negli Stati Uniti ed in America Latina. Il femminicidio nomina, per la prima volta nella storia, un fenomeno complesso che non può essere affrontato come un incidente isolato e privato, semmai frutto di una personalità malata, ma richiede uno studio serio e coordinato della mentalità e delle regole sociali in cui si sviluppa.

⁽¹⁴⁾ Considerando E) della risoluzione sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) che riprende la definizione della Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (cosiddetta Convenzione di Belém do Pará) approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a Belém (Brasile) nel giugno 1994.

⁽¹⁵⁾ Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2021, (dep. 28 maggio 2021), n. 21097; Cass. Pen., Sez. I, 27 maggio 2019 (dep. 15 gennaio 2020), n. 1396, Cass. Pen., Sez. I, 21 luglio 2019 (dep. 16 aprile 2019), n. 12292.

⁽¹⁶⁾ Si veda il Modello di protocollo latinoamericano sulle investigazioni delle morti violente e di donne per motivi di genere (femminicidio/femicidio) redatte dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2014, per ritenere l'uccisione di una donna un femminicidio. Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi: specifiche relazioni e dinamiche tra vittima e autore del reato, in cui emergono subordinazione o dipendenza; precedenti violenze, soprattutto psicologiche e sessuali, praticate dall'uomo; ritrovamento del corpo della donna nudo o seminudo (definita scena del delitto *sessualizzata*); specifiche forme di vulnerabilità, fisica o psicologica, della vittima (es: condizione di gravidanza, giovane età o età avanzata, dipendenza economica dall'uomo, malattia, tossicodipendenza, ecc.); modalità particolarmente brutali dell'uccisione che tentano di cancellare l'identità, sia con amputazione di arti, sia con la distruzione del volto o della

come femminicidi non solo quelli che avvengono nel contesto affettivo, ma anche quelli che, pur in numero minimale rispetto al macro-fenomeno, si consumano in altri ambiti come quello sociale o prostitutivo.

Tutti i femminicidi esaminati si connotano per due requisiti costitutivi: il « criminale di genere » forma la sua identità su una relazione di dominio e controllo assoluto su una donna, unico tipo di relazione che conosce, e la violenza nei confronti di questa gli serve a riaffermare e confermare il suo potere; la donna che decide di interrompere quella relazione viene uccisa perché, in molti casi, sottraendosi ai doveri di ruolo, non solo viola una regola sociale e culturale, ma rende l'uomo che glielo ha « permesso » un perdente agli occhi della collettività. La sanzione diventa la morte.

Quindi le donne sono uccise non perché in sé fragili o vulnerabili, ma perché, o diventano tali nella sola relazione di dominio o, al contrario, nella gran parte dei casi, con veri e propri atti di coraggio, si ribellano all'intento dei loro aggressori di sfruttarle, dominarle, possederle e controllarle.

La Commissione ha tenuto conto nella propria analisi anche dei cosiddetti femminicidi indiretti, nei quali l'uomo ha ucciso le figlie della donna con l'unica finalità di « punire » quest'ultima lasciandola in vita.

1.3 FEMMINICIDIO: CRITICITÀ APPLICATIVE

Il femminicidio, e prima ancora la violenza contro le donne di cui è l'espressione più atroce, è difficile da leggere e da sradicare perché richiede un impegno essenzialmente culturale nel decrittare i segni, normalizzati, della subordinazione delle donne che ne sono vittime e del potere diseguale, ritenuto legittimo, degli autori.

Per tutti i reati di violenza contro le donne il codice penale italiano utilizza un linguaggio neutro (chiunque, persona, eccetera) e non menziona mai la parola donna⁽¹⁷⁾ o genere. Sebbene il reato di femminicidio non sia previsto in quanto tale, cioè come morte violenta di una donna per motivi di genere, esso è punito in quanto omicidio con una pena minima di 21 anni di reclusione e con l'ergastolo quando tra l'autore e la vittima ricorrono relazioni di parentela o intimità ovvero il reato è commesso con determinate modalità⁽¹⁸⁾.

Il nostro Paese, in particolare negli ultimi anni, si è dotato di un apparato normativo avanzato per il contrasto alla violenza di genere.

morfologia del corpo (mutilazioni, lesioni o atti degradanti inflitti alla vittima prima o dopo la morte, depezzamento, carbonizzazione, acidificazione, eccetera); rinvenimento di messaggi misogini sia sul corpo (ad esempio: sputandogli sopra) che su supporti materiali (lettere, video, eccetera); commissione del fatto di fronte ai figli o ai parenti della vittima per rendere pubblico l'atto estremo di dominio; rivendicazione dell'uccisione, come doverosa ed inevitabile, da parte dell'uomo per la violazione di una regola di ruolo della vittima, in forza di stereotipi radicati nel contesto.

⁽¹⁷⁾ Eccetto che « donna in stato di gravidanza » come ipotesi aggravata dei reati di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

⁽¹⁸⁾ Gli articoli 575 e 577 del codice penale, pur utilizzando un linguaggio neutro, prevedono la massima sanzione dell'ordinamento quando l'uccisione riguarda: l'ascendente o il discendente, il coniuge, anche legalmente separato, o l'altra parte dell'unione civile; il convivente, una persona legata da relazione affettiva. La pena, invece, è della reclusione da 24 a 30 anni quando l'uccisione riguarda: il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile quando è cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva quando cessate.

Cionostante, come ha peraltro richiamato il citato Rapporto GREVIO 2020, le criticità che si registrano nella fase applicativa sono da ricondursi principalmente ad una inadeguata formazione degli operatori, non sempre in grado di riconoscere la violenza nella sua cornice globale, ridimensionandola a mero conflitto senza la consapevolezza delle conseguenze devastanti che possono derivarne.

Coloro che non riconoscono le espressioni che connotano la violenza di genere rischiano di non proteggere adeguatamente le vittime e i loro figli, sottovalutando i fattori di rischio, e di ostacolarne l'accesso ad una tutela che l'ordinamento offre, con evidenti ricadute in termini di sfiducia nelle istituzioni.

1.4 FINALITÀ E METODO DELL'INCHIESTA

A partire dal quadro sopra descritto, l'inchiesta nell'esame dei procedimenti penali considerati ha analizzato nel dettaglio, rispetto ai soli femminicidi come sopra definiti, sulla base degli atti processuali acquisiti, la relazione tra autori del reato e vittime e le relative informazioni personali; le indagini della polizia giudiziaria e degli uffici di procura anche con riferimento alla ricerca delle violenze precedenti e del movente di genere; il sistema di protezione della vittima (giudiziario, sociale, delle reti del territorio) anche a seguito di eventuali precedenti denunce e contestuali procedimenti civili di separazione; i giudizi penali e le sentenze per comprendere la risposta giudiziaria ai femminicidi.

Attraverso questi dati la Commissione ha potuto indagare sull'adequazione del sistema normativo vigente rispetto allo scopo di assicurare tutela immediata e idonea alle donne vittime di violenza, garantire l'effettività del loro accesso alla giustizia; accertare l'efficacia del sistema di prevenzione, protezione e punizione previsto dal codice penale e di procedura penale nel quadro dei principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul; verificare l'adequazione del coordinamento e della collaborazione tra le diverse istituzioni, anche giudiziarie (civili e penali), normalmente inserite nel sistema della rete territoriale, deputate a prevenire e proteggere le donne vittime di violenza; comprendere le cause della mancata emersione della violenza e della eventuale sfiducia delle donne nelle istituzioni; monitorare la concreta applicazione della Convenzione di Istanbul e l'adozione di una visione di genere, priva di pregiudizi nelle attività di indagine e nelle sentenze.

II. ANALISI STATISTICA DEI FEMMINICIDI AVVENUTI NEL BIENNIO 2017-2018

Nel biennio 2017-18, secondo i dati disponibili più aggiornati ⁽¹⁹⁾, in Italia, le donne vittime di omicidio volontario sono state 273 (di cui 132 ⁽²⁰⁾ nel 2017 e 141 ⁽²¹⁾ nel 2018). Con lo scopo di analizzare i casi di femminicidio avvenuti in tali anni, la Commissione ha deliberato di acquisire i fascicoli relativi ai procedimenti penali presso gli uffici giudiziari italiani di merito (procure della Repubblica e tribunali/corti d'appello) riguardanti gli omicidi volontari di donne avvenuti nel suddetto biennio. Ciò allo scopo di selezionare e individuare il numero dei femminicidi, cioè degli omicidi di donne uccise in quanto donne.

A seguito di una valutazione di tutti i fascicoli acquisiti, il numero di casi che la Commissione ha ritenuto potenziali femminicidi si è attestato a 211, tutti omicidi di donne perpetrati da uomini nel corso del biennio 2017-2018 (di cui 96 nel 2017 e 115 nel 2018).

Tali omicidi hanno causato un numero totale di vittime donne pari a 216.

I procedimenti penali definiti con sentenza di assoluzione dell'autore sono pari a 19 su 211. Questi verranno analizzati nel dettaglio nella parte finale. L'analisi a seguire fa dunque riferimento a 192 casi di femminicidio (di cui 81 nel 2017 e 111 nel 2018), per un totale di 197 donne uccise nel biennio (di cui 83 nel 2017 e 114 nel 2018).

Distribuzione territoriale omogenea, caratteristiche di autori e vittime simili.

Non emergono particolari differenze né a livello territoriale né rispetto alle caratteristiche di autore e vittima. Il fenomeno, come d'altronde il fenomeno della violenza psicologica, fisica e sessuale, assume connotazioni trasversali. I femminicidi avvengono in comuni di ogni dimensione. Essi si distribuiscono, infatti, in modo proporzionale alla popolazione residente, come si vede in figura 1.

⁽¹⁹⁾ I dati relativi agli omicidi volontari sono suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'autorità giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio analisi criminale del Ministero dell'interno, Dipartimento pubblica sicurezza, periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di indagine (SDI).

⁽²⁰⁾ Dato aggiornato al 5 agosto 2021.

⁽²¹⁾ Dato aggiornato al 20 settembre 2021.

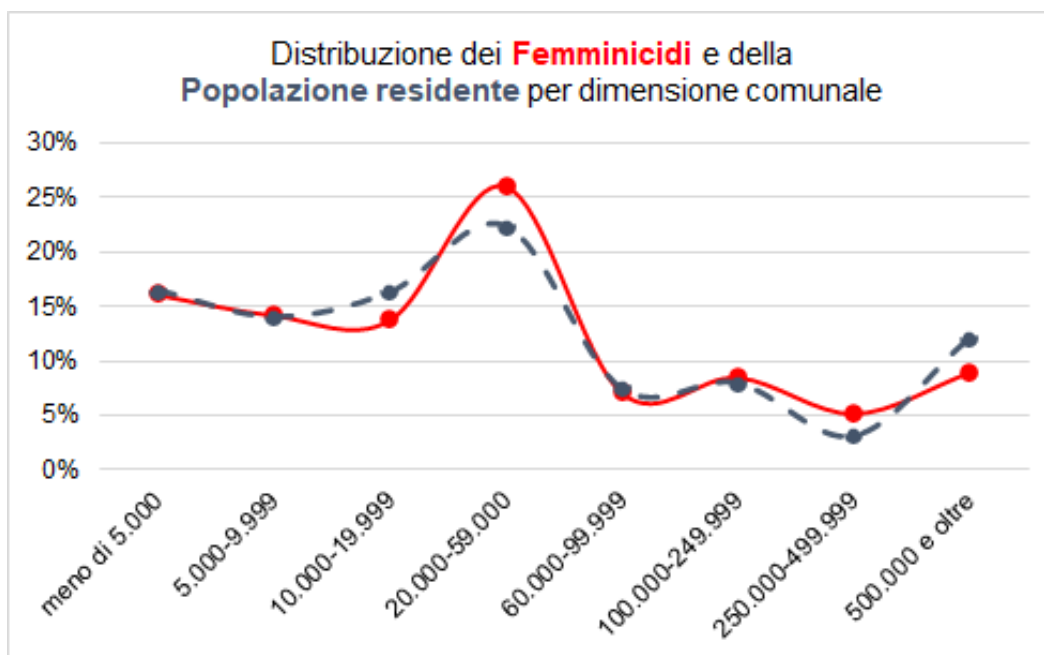


Figura 1. Percentuale di femminicidi (linea continua) e di residenti (linea tratteggiata) per fascia di dimensione comunale.

Anche a livello di ripartizione geografica, considerando i quozienti medi annui di vittime di femminicidio ogni 100.000 donne residenti non emergono forti differenze. La differenza tra il quoziente più alto (0,4) e quello più basso (0,3) è molto piccola.

Per quanto riguarda le età medie delle donne vittime e degli autori di femminicidio, queste sono molto vicine, pari a 51,5 anni per le prime e 52,5 anni per i secondi. Lo stesso dicasi per le età mediane ⁽²²⁾, pari a 49 anni per le donne e 50 per gli autori.

Le età delle vittime, tuttavia, variano leggermente di più di quelle degli autori (figura 2, tabelle 1 e 2): le vittime estremamente giovani o anziane sono più di quanti siano gli autori appartenenti a queste categorie d'età (la deviazione *standard* della distribuzione delle età è pari a 20,8 anni per le vittime e 18,5 anni per gli autori). E ciò denota la **condizione di fragilità in cui in una parte dei casi si trova la donna rispetto all'uomo**: una donna anziana, o giovanissima, e quindi potenzialmente in una condizione tendenzialmente di maggiore debolezza fisica, ha una probabilità di essere uccisa più elevata di quanto lo sia quella che un uomo anziano, o giovanissimo, uccida.

Da notare che i quozienti più alti di femminicidi per 100.000 donne si evidenziano tra le donne anziane e di 35-44 anni. Il dato delle donne anziane è particolarmente importante perché sono meno visibili nella narrazione dei media, dove più frequentemente sono considerate le più giovani.

⁽²²⁾ L'età intermedia tra quella massima e quella minima.

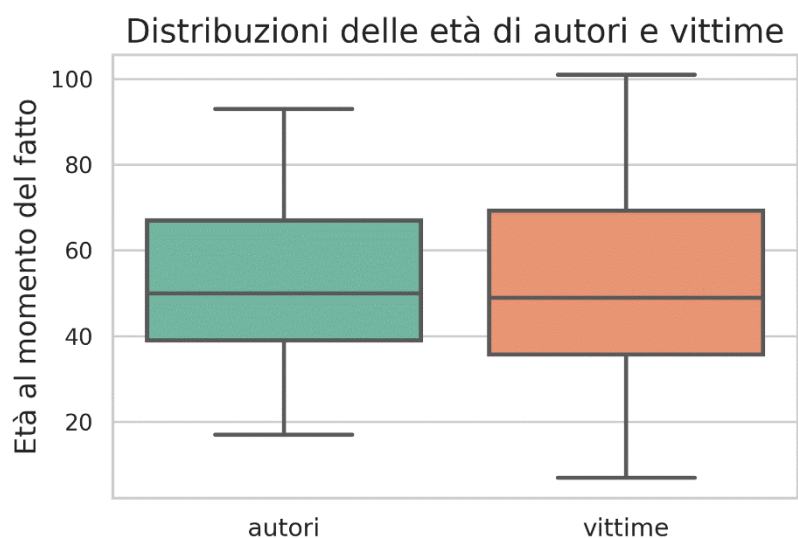


Figura 2. Boxplots (o diagrammi a scatola) delle distribuzioni delle età dei 192 autori (sinistra) e delle 197 vittime (destra) di femminicidio.

Tabella 1. Distribuzione delle vittime di femminicidio per fascia d'età (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100 mila residenti).

classe d'età vittima	V.A.	%	x100mila
0-13	4	2,0%	0,11
14-17	3	1,5%	0,27
18-24	14	7,1%	0,71
25-34	25	12,7%	0,77
35-44	32	16,2%	0,77
45-54	40	20,3%	0,82
55-64	20	10,2%	0,48
65+	58	29,4%	0,75
non rilevato	1	0,5%	
TOT	197	100,0%	0,64

Tabella 2. *Distribuzione degli autori di femminicidio per fascia d'età (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100.000 residenti).*

classe d'età autore	V.A.	%	x100mila
0-13	0	0,0%	0
14-17	1	0,5%	0,09
18-24	11	5,7%	0,51
25-34	20	10,4%	0,6
35-44	39	20,3%	0,95
45-54	38	19,8%	0,79
55-64	25	13,0%	0,64
65+	52	27,1%	0,88
non rilevato	6	3,1%	
TOT	192	100,0%	0,66

La distribuzione è simile per autori e vittime anche per quanto riguarda la cittadinanza: il 78 per cento delle vittime e il 78,1 per cento degli autori ha la cittadinanza italiana, mentre il 21 per cento delle vittime e il 18,8 per cento degli autori ha una cittadinanza straniera (tabelle 3 e 4). I femminicidi avvengono tendenzialmente all'interno delle stesse comunità di appartenenza.

L'83,9 per cento dei femminicidi viene commesso da un autore che ha la stessa nazionalità della vittima: in 136 casi sia autore che vittima sono italiani e in 25 casi sono entrambi stranieri (tabella 5). Quando, invece, le due nazionalità sono diverse (25 casi, il 13 per cento), sono di più i casi in cui un femminicidio è commesso da un italiano ai danni di una straniera (14 casi) piuttosto che il contrario (11 casi). Va sottolineato che il quoziente per 100.000 abitanti della popolazione straniera è più alto di quello della popolazione italiana. E ciò avviene anche per le vittime.

Tabella 3. *Cittadinanza (italiana o straniera) delle 197 vittime di femminicidio (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali e quozienti per 100.000 residenti).*

cittadinanza vittima	V.A.	%	x100.000
Italiana	154	78%	0,55
Straniera	42	21%	1,65
non rilevata	1	1%	-
TOT	197	100%	-

Tabella 4. *Cittadinanza (italiana o straniera) dei 192 autori di femminicidio (da sinistra a destra: valori assoluti, percentuali, e quozienti per 100.000 residenti).*

cittadinanza autore	V.A.	%	x100.000
Italiana	150	78,1%	0,56
Straniera	36	18,8%	1,54
non rilevata	6	3,1%	-
TOT	192	100,0%	-

Tabella 5. *Cittadinanza (italiana o straniera) di autore e vittima nei 192 casi di femminicidio oggetto di analisi.*

cittadinanza autore	Cittadinanza vittima			
	Italiana	Straniera	non rilevata	TOT
Italiana	136	14	0	150
Straniera	11	25	0	36
non rilevata	3	2	1	6
TOT	150	41	1	192

Gli autori sono, in termini assoluti, più frequentemente romeni e marocchini (rispettivamente 9 e 7 autori). D'altro canto tali cittadinanze sono, insieme a quella albanese, le più numerose sul territorio italiano; e, in effetti, gli autori di femminicidio romeni e marocchini risultano essere rispettivamente, in termini di quozienti, 1,8 per 100.000 uomini romeni e 3,1 per 100.000 uomini marocchini residenti in Italia al 1° gennaio 2018.

Anche tra le vittime, vi è una significativa presenza di donne di cittadinanze romene (11 vittime, pari a 1,6 per 100.000 femmine romene residenti in Italia al 1° gennaio 2018).

Guardando alla situazione occupazionale dei 192 autori, quasi la metà di questi (il 46,4 per cento) risultano non occupati (56 disoccupati, 32 pensionati e 1 studente); gli occupati sono invece il 37,5 per cento, e per il restante 15,1 per cento (31 autori) non si conosce la condizione lavorativa.

Analizzando le singole situazioni lavorative degli occupati, la tipologia più frequente risulta essere quella di operaio (17 autori, il 23,6 per cento), seguita dagli impiegati (7 autori, il 9,7 per cento), dalle Forze dell'ordine (6 autori, l'8,3 per cento), e da altri tipi di occupazione nel campo dell'agricoltura e dei trasporti, nonché da artigiani e da personale di sicurezza, come guardie giurate e « buttafuori » (tutte con 4 autori, pari al 5,6 per cento del totale).

Dei disoccupati, quasi la metà (il 44,6 per cento) ha tra i 25 e i 44 anni (tabella 6), mentre il 48,6 per cento degli occupati ha età comprese tra i 45 e i 64. In effetti, l'età media risulta più bassa per i disoccupati (44,8 anni), che per gli occupati (48,8 anni), così come l'età mediana ⁽²³⁾, pari a 42 anni per i primi e 48 per i secondi.

⁽²³⁾ L'età intermedia tra quella massima e quella minima.

Tabella 6. *Situazione occupazionale degli autori di femminicidio, per classe d'età.*

	Situazione occupazionale autore											
classe d'età autore	disoccupato	disoccupato (%)	occupato	occupato (%)	pensionato	pensionato (%)	studente	studente (%)	non rilevata	non rilevata (%)	Tot	Tot (%)
14-17	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	0,5%
18-24	5	8,9%	2	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	4	12,9%	11	5,7%
25-34	11	19,6%	7	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,5%	20	10,4%
35-44	14	25,0%	21	29,2%	1	3,1%	0	0,0%	3	9,7%	39	20,3%
45-54	11	19,6%	22	30,6%	0	0,0%	0	0,0%	5	16,1%	38	19,8%
55-64	6	10,7%	13	18,1%	3	9,4%	0	0,0%	3	9,7%	25	13,0%
65+	8	14,3%	7	9,7%	28	87,5%	0	0,0%	9	29,0%	52	27,1%
non rilevata	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	16,1%	6	3,1%
Tot	56	100,0%	72	100,0%	32	100,0%	1	100,0%	31	100,0%	192	100,0%

Il livello di mancate risposte sulla condizione occupazionale è molto più alto per le donne e arriva a un quarto del totale. Ciò avviene soprattutto nelle classi di età più avanzate (55 anni e più).

Il 35,5 per cento delle donne vittime di femminicidio risulta non occupata (29 disoccupate, 18 pensionate, 15 inattive, e 8 studentesse), mentre il 39,6 per cento risulta occupata (78 su 197) (tabella 7).

Tra quelle che avevano un'occupazione, le più frequenti sono le impiegate (16 vittime, il 20,5 per cento), le badanti (15 vittime, il 19,2 per cento), le prostitute (7 vittime), le operaie (7 vittime), le infermiere (5 vittime).

Tabella 7. *Situazione occupazionale delle vittime di femminicidio, per classe d'età.*

	Situazione occupazionale vittima													
classe d'età vittima	disoc- cupata	disoc- cupata (%)	inat- tiva	inat- tiva (%)	occu- pata	occu- pata (%)	pensio- nata	pensio- nata (%)	studen- tessa	studen- tessa (%)	non ri- levata	non ri- levata (%)	Tot	Tot (%)
0-13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	50,0%	0	0,0%	4	2,0%
14-17	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	37,5%	0	0,0%	3	1,5%
18-24	4	13,8%	0	0,0%	7	9,0%	0	0,0%	1	12,5%	2	4,1%	14	7,1%
25-34	5	17,2%	1	6,7%	10	12,8%	0	0,0%	0	0,0%	9	18,4%	25	12,7%
35-44	4	13,8%	1	6,7%	21	26,9%	0	0,0%	0	0,0%	6	12,2%	32	16,2%
45-54	5	17,2%	2	13,3%	23	29,5%	0	0,0%	0	0,0%	10	20,4%	40	20,3%
55-64	2	6,9%	1	6,7%	14	17,9%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,1%	20	10,2%
65+	9	31,0%	10	66,7%	3	3,8%	18	100,0%	0	0,0%	18	36,7%	58	29,4%
non ri- levata	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	1	0,5%
Tot	29	100,0%	15	100,0%	78	100,0%	18	100,0%	8	100,0%	49	100,0%	197	100,0%

Il 57,4 per cento dei femminicidi è opera del *partner*, il 12,7 per cento dell'ex.

La relazione che intercorre tra la donna vittima e l'autore al momento del femminicidio è fondamentale per capire le caratteristiche del fenomeno.

È possibile, su questa base, costruire una tipologia dei femminicidi suddividendoli in nove gruppi:

- *partner*
- *ex partner*
- figlio
- padre
- altro parente
- altro conoscente
- cliente / spacciatore
- autore non identificato
- autore sconosciuto alla vittima

Più della metà delle 197 donne vittime di femminicidio (113 su 197, il 57,4 per cento) sono uccise dal proprio *partner* (inteso come il marito, il compagno, il fidanzato, l'amante), che nel 77,9 per cento dei casi (88 su 113) coabitava con la donna. Il 12,7 per cento (25 donne) sono uccise, invece, dall'*ex partner* (tabella 8). Si noti che, nei casi in cui è il *partner* a commettere il femminicidio, in 4 coppie su 10 si riscontrano nei fascicoli segnali di rottura dell'unione, in particolare nel 4,4 per cento dei casi la coppia era separata di fatto, nel 9,7 per cento la separazione era in corso e nel 23,9 per cento la donna aveva espresso la volontà di separarsi. Nella **maggioranza dei casi, dunque, la rottura dell'unione non emerge dagli atti neanche come intenzione della vittima**. Dunque il femminicidio si conferma come un atto di volontà di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna al di là della possibile volontà di indipendenza e di rottura dell'unione della donna stessa.

Tra i femminicidi in ambito familiare, vi è poi un discreto numero di casi in cui a uccidere sono i figli (18 vittime, il 9,1 per cento) o i padri (9 vittime, il 4,6 per cento) delle vittime, oppure un altro parente (12 vittime, il 6,1 per cento). In totale quasi il 20 per cento.

In 7 casi, invece, l'autore dell'omicidio è stato identificato come un cliente della vittima (sono quelli in cui la vittima si prostituiva), e in 2 casi come il suo spacciatore. In 5 casi, per finire, l'autore dell'omicidio era un altro conoscente della vittima (un amico, un vicino, eccetera), in altri 5 non è mai stato identificato. Solo in 1 caso l'autore era ad essa sconosciuto.

Tabella 8. *Le 197 vittime ripartite secondo il rapporto che avevano con l'autore al momento del femminicidio (in valori assoluti, a sinistra, e percentuali, a destra).*

Femminicidio commesso da:	V.A.	%
<i>partner</i>	113	57,4%
<i>ex partner</i>	25	12,7%
figlio	18	9,1%
altro parente	12	6,1%
cliente / spacciatore	9	4,6%
padre	9	4,6%
altro conoscente	5	2,5%
autore non identificato	5	2,5%
autore sconosciuto alla vittima	1	0,5%
TOT	197	100,0%

All'interno dei nove gruppi cambia la relazione tra l'età della vittima e quella dell'autore. In figura 3, ciascun punto rappresenta una delle 192 vittime per le quali è stato identificato l'autore, e si colloca nello spazio rispetto all'età del suo omicida (asse orizzontale) e all'età della vittima stessa (asse verticale), ed è colorato rispetto al rapporto che intercorre tra i due al momento dell'omicidio.

Si nota, così, che gli omicidi commessi dai *partner* si dispongono lungo tutta la bisettrice degli assi, a significare che, in generale, questi omicidi vengono commessi da autori di tutte le età, ai danni di vittime di tutte le età, e che queste età sono molto vicine tra loro (come, in effetti, ci si può aspettare che sia nelle coppie). Caratteristiche simili si osservano anche per gli omicidi commessi dall'*ex partner*.

Diverso, invece, il caso degli omicidi commessi da figli e padri.

Il gruppo dei femminicidi commessi dai figli ai danni delle proprie madri (in giallo in figura 3) si colloca in alto, in corrispondenza di età elevate della vittima, ma è invece molto variabile rispetto all'età del figlio omicida: **le madri, tutte anziane, hanno le stesse probabilità di essere uccise dai propri figli indipendentemente dall'età di questi ultimi.**

Il gruppo dei femminicidi commessi dai padri ai danni delle proprie figlie (in arancione in figura 3) si concentra invece nella parte bassa del grafico. In questi casi, però, le età dei padri omicidi variano all'incirca come quelle delle figlie vittime, essendo comprese, le prime, nell'intervallo 40-85 anni, e le seconde nell'intervallo 0-45 anni.

Tra i femminicidi commessi da altri parenti (in rosso in figura 3) si distingue un cospicuo gruppo nella parte in alto a destra del grafico: si tratta di femminicidi commessi da autori anziani (intorno ai 70 anni) ai danni di vittime che sono leggermente più anziane (intorno agli 80 anni).

Per finire, i casi di femminicidi perpetrati da autori che sono clienti oppure spacciatori della vittima (in figura 3 aggregati e indicati in verde) si collocano, nella maggior parte dei casi (6 su 9), in corrispondenza di età sotto i 60 anni per entrambi.

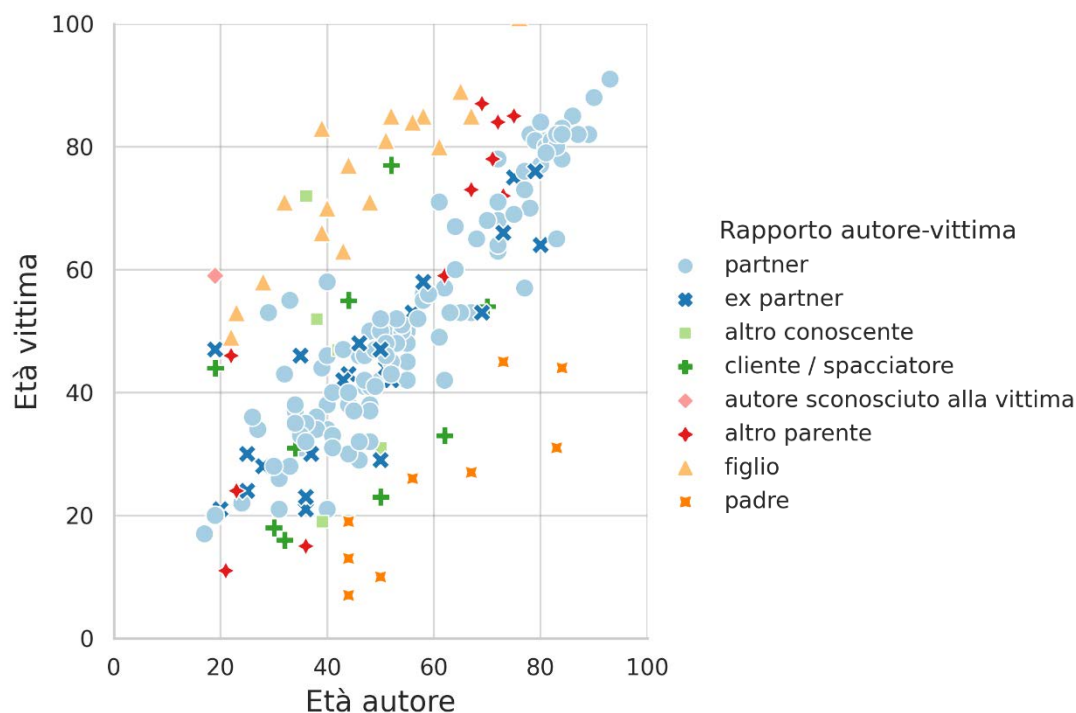


Figura 3. Scatterplot delle età di autori (asse orizzontale) e vittime (asse verticale) per ciascuna delle 192 vittime di femminicidio il cui autore è stato identificato, ripartiti secondo il rapporto tra autore e vittima (nella legenda).

Oltre all'età anagrafica, a variare all'interno dei gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima sono anche altre caratteristiche, sia relative alle **donne uccise** che agli **autori del reato**.

Una **incidenza superiore alla media di autori stranieri si evidenzia nel gruppo di autori padri** (figura 5), mentre l'incidenza delle vittime straniere è superiore alla media nei femminicidi compiuti da clienti o spacciatori (il 44 per cento delle donne vittime in questi casi è straniera), e nei casi in cui l'autore non è stato identificato (figura 4).

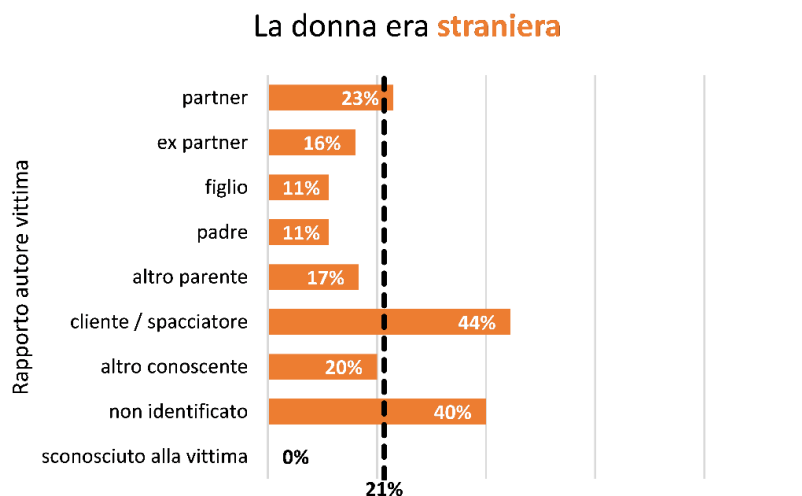


Figura 4. Incidenza della cittadinanza straniera della donna vittima di femminicidio nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

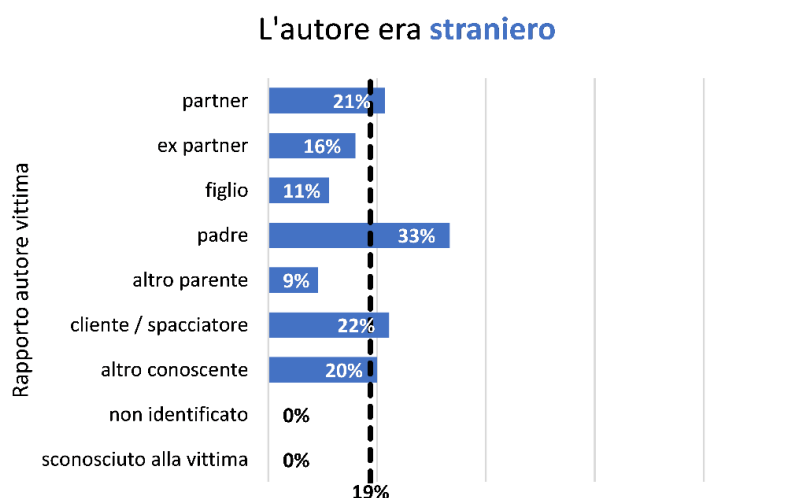


Figura 5. Incidenza della cittadinanza straniera dell'autore di femminicidio nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Guardando alle donne che lavoravano, l'incidenza più alta si riscontra per le vittime di femminicidio compiuto dall'ex partner: **il 60 per cento delle donne uccise dall'ex lavorava, contro una media pari al 40 per cento** (figura 6). Incidenze più basse della media si notano invece nei due gruppi di donne uccise dai padri e dai figli; questo è coerente con le età di queste donne, che sono, rispettivamente, particolarmente giovani (quando uccise dal padre) o anziane (quando uccise dal figlio) (figura 3).

Negli autori di femminicidio non si riscontrano, invece, grosse differenze nell'incidenza di tale caratteristica tra i diversi gruppi, con l'unica eccezione dei figli (figura 7). Tale eccezione non è tuttavia spiegata dalle

età di tali autori di femminicidio, che sono molto varie (figura 3), e può evidenziare, quindi, una situazione in cui **i figli, indipendentemente dalla loro età, non avevano un'indipendenza economica e coabitavano con la madre vittima** (è il caso di 11 autori dei 18 di cui si compone il gruppo, ovvero il **61 per cento**).

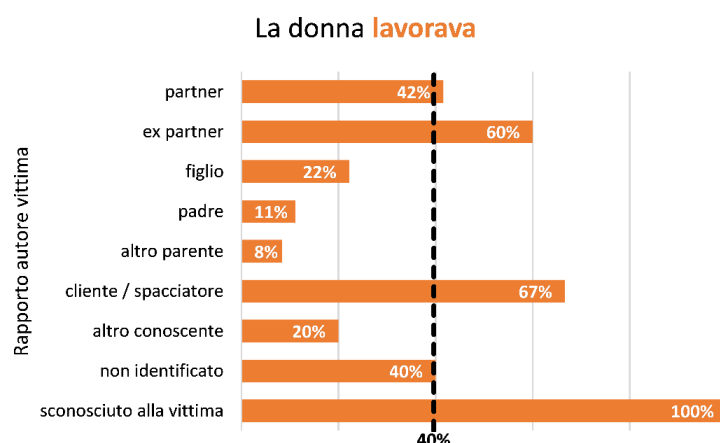


Figura 6. Incidenza delle donne che lavoravano nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

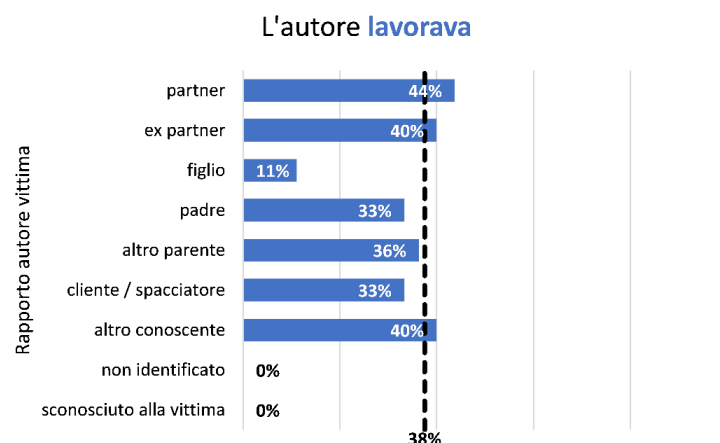


Figura 7. Incidenza degli autori che lavoravano nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Una caratteristica ricorrente: il suicidio dell'autore di femminicidio.

Un fenomeno che appare frequente nei casi di femminicidio è il suicidio dell'autore. **Dei 192 autori oggetto di questa analisi, infatti, ben 67 (il 34,9 per cento) si sono suicidati.** Considerando che in Italia, nel 2018, il numero di suicidi negli uomini di età superiore ai 15 anni è stato di 2.868 (lo 0,01 per cento della popolazione residente di riferimento), questo dato diventa ancora più significativo.

Di questo gruppo di autori di femminicidio si nota l'età elevata – quasi la metà (31 su 67, il 46,3 per cento) ha più di 65 anni (tabella 10) – e la tendenza a coabitare con la vittima (47 su 67, il 70,1 per cento).

Incrociando queste due caratteristiche, si evidenzia che **il 38,8 per cento degli autori che commettono suicidio aveva più di 65 anni e conviveva con la vittima.**

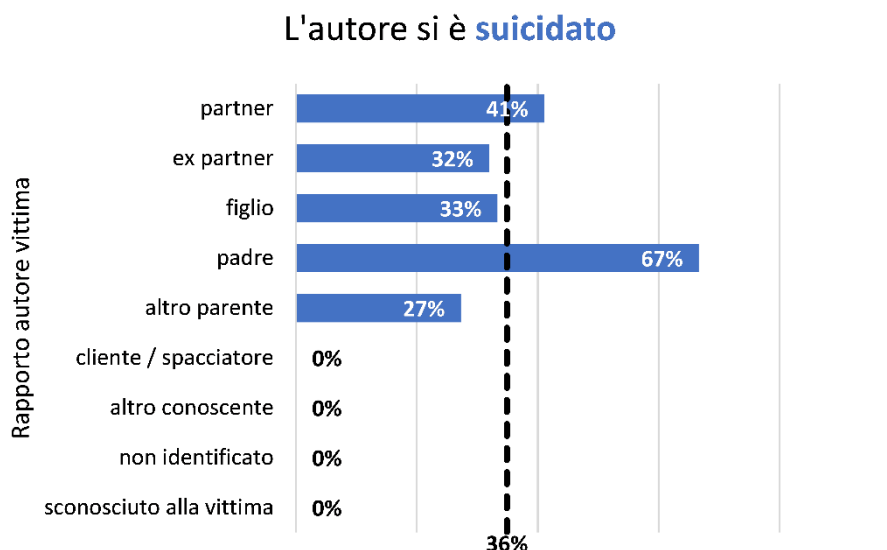


Figura 8. Incidenza degli autori che si sono suicidati nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Coerentemente con quanto appena osservato, **il suicidio risulta decisamente più frequente della media tra gli autori padri** della vittima (figura 8), il 67 per cento di loro si è suicidato (quasi il doppio rispetto alla media del 36 per cento), e tra i *partner* (il 41 per cento di loro si è suicidato).

Tabella 10. Incidenza dei suicidi degli autori di femminicidio per classe d'età.

classe d'età autore	Suicidio dell'autore					
	Sì	Sì (%)	No	No (%)	Tot	Tot (%)
14-17	0	0,0%	1	0,8%	1	0,5%
18-24	2	3,0%	9	7,2%	11	5,7%
25-34	6	9,0%	14	11,2%	20	10,4%
35-44	9	13,4%	30	24,0%	39	20,3%
45-54	11	16,4%	27	21,6%	38	19,8%
55-64	7	10,4%	18	14,4%	25	13,0%
65+	31	46,3%	21	16,8%	52	27,1%
non rilevata	1	1,5%	5	4,0%	6	3,1%
Tot	67	100,0%	125	100,0%	192	100,0%

Quasi 9 autori su 10 con un porto d'armi si suicidano.

Un fattore che appare piuttosto collegato al fenomeno del suicidio degli autori di femminicidio è il possesso di un porto d'armi. Il 16,1 per cento degli autori (31 su 192) ne aveva uno, e, di essi, **l'87,1 per cento** (27 su 31) **si è suicidato dopo l'omicidio**; si tratta di una percentuale piuttosto elevata, specie se si considera il totale degli autori che si sono suicidati (67 su 192, il 34,9 per cento).

Dal punto di vista occupazionale, tra i possessori di porto d'armi figurano, tra gli altri, 11 pensionati (35,5 per cento), 4 appartenenti alle Forze dell'ordine (12,9 per cento), e 3 guardie giurate (9,7 per cento).

L'incidenza del possesso di un porto d'armi è maggiore (33 per cento, contro una media del 16 per cento) nel gruppo di femminicidi compiuti dai padri delle vittime (figura 9), così come si è visto essere per il suicidio (figura 8).

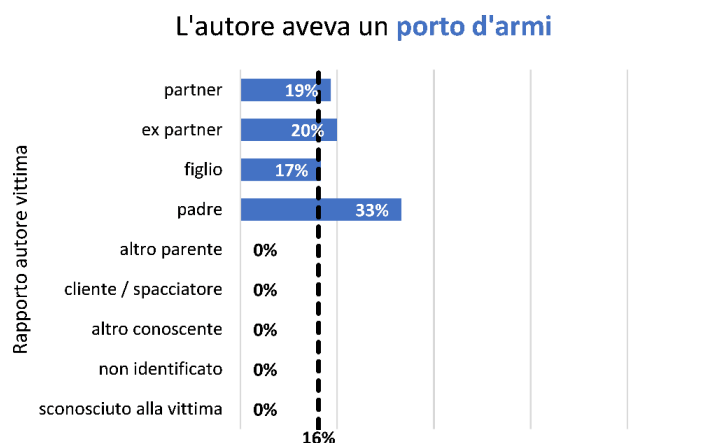


Figura 9. Incidenza degli autori che avevano un porto d'armi nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Il 64 per cento degli autori ha confessato.

Escludendo gli autori non identificati e quelli che si sono suicidati dopo aver compiuto il femminicidio, il 30,2 per cento degli autori (42 su 139) è fuggito dopo aver commesso il crimine, di cui 3 casi hanno chiamato le Forze dell'ordine subito dopo il femminicidio, pur essendo fuggiti. Il 44,6 per cento (62 su 139), invece, si è fatto trovare sul luogo del femminicidio e, tra questi, in 26 hanno chiamato da soli le Forze dell'ordine. Nell'1,4 per cento dei casi (2 su 139) l'autore si è presentato direttamente ai Carabinieri per costituirsi.

Sempre escludendo gli autori non identificati e quelli che si sono suicidati dopo aver compiuto il femminicidio, il 64 per cento degli autori ha ammesso il fatto (89 su 139). Il primo momento in cui l'uomo ha confessato è stato, nella maggioranza dei casi, **davanti alle Forze dell'ordine** (60 su 89, il 67 per cento); nell'11,2 per cento (10 su 89) davanti al pubblico ministero (PM), nel 15,7 per cento (14 su 89) all'esito delle indagini e solo 1 autore lo ha fatto durante il processo ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ In 4 casi tale informazione non è rilevabile dai fascicoli.

In un terzo dei casi l'autore aveva precedenti penali o giudiziari.

Risultano 62 i casi (il 32,3 per cento di 192 totali) in cui l'autore aveva precedenti penali o giudiziari. In particolare, in 17 casi (8,8 per cento) i precedenti erano penali (e non giudiziari), in 23 (12 per cento) giudiziari (e non penali) e in 22 (11,5 per cento) l'autore aveva sia precedenti penali che giudiziari.

Inoltre, **quasi un terzo** (20 su 62, il 32,3 per cento) **degli autori con precedenti erano anche già stati sottoposti a misure cautelari**; di queste, 13 su 20 erano state emesse per reati contro la persona.

È interessante notare che l'incidenza dei precedenti penali o giudiziari negli autori è maggiore nei femminicidi opera di ex (48 per cento) e di spacciatori o clienti (56 per cento), oltre che nei padri (50 per cento) (figura 10).

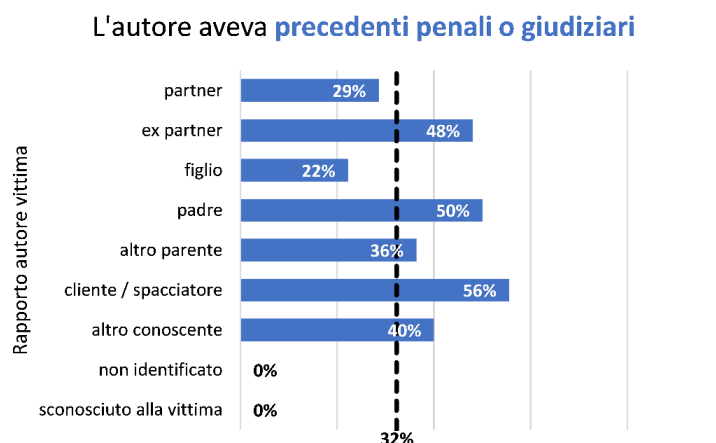


Figura 10. Incidenza degli autori che avevano precedenti penali o giudiziari nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Più di un quarto degli autori era dipendente da alcool, droghe, psicofarmaci o altra sostanza.

È stata rilevata anche la presenza di tre specifiche tipologie di dipendenza dell'autore – da alcool, da droga e da psicofarmaci – più una quarta generica (altra dipendenza).

Per ben 52 autori di femminicidio (il **27,1 per cento**) è stata riscontrata **almeno una dipendenza** (in tabella 11 la distribuzione per età); di questi, 13 ne avevano esattamente due (e nessuno più di due).

Sensibilmente minore, invece, la dipendenza tra le 197 vittime. Di queste, infatti, solo 17 (l'8,6 per cento) avevano una dipendenza (in tabella 12 la distribuzione per età) e per nessuna di loro se ne è attestata più di una contemporaneamente.

Per finire, sono 11 i casi in cui sia la vittima che l'autore avevano almeno una dipendenza da alcool/droga/psicofarmaci/altro e **ben 58 i casi (il 30,2 per cento di 192 totali) in cui almeno uno dei due aveva almeno una dipendenza** (di questi, in 40 casi è solo l'autore dei due ad avere almeno una dipendenza, mentre in 5 casi è solo la vittima).

Tabella 11. Incidenza delle dipendenze (almeno una tra droga, alcool, psicofarmaci, altro) tra gli autori di femminicidio, per classe d'età.

	Dipendenze dell'autore						
classe d'età autore	Sì	Sì (%)	No	No (%)	non rilevata	non rilevata (%)	Tot
14-17	1	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	1
18-24	2	3,8%	8	6,0%	1	14,3%	11
25-34	8	15,4%	12	9,0%	0	0,0%	20
35-44	15	28,8%	24	18,0%	0	0,0%	39
45-54	15	28,8%	23	17,3%	0	0,0%	38
55-64	6	11,5%	18	13,5%	1	14,3%	25
65+	5	9,6%	47	35,3%	0	0,0%	52
non rilevata	0	0,0%	1	0,8%	5	71,4%	6
Tot	52	100,0%	133	100,0%	7	100,0%	192

Tabella 12. Incidenza delle dipendenze (almeno una tra droga, alcool, psicofarmaci, altro) tra le vittime di femminicidio, per classe d'età.

	Dipendenze della vittima						
classe d'età vittima	Sì	Sì (%)	No	No (%)	non rilevata	non rilevata (%)	Tot
0-13	0	0,0%	4	2,3%	0	0,0%	4
14-17	2	11,8%	1	0,6%	0	0,0%	3
18-24	1	5,9%	13	7,5%	0	0,0%	14
25-34	2	11,8%	23	13,2%	0	0,0%	25
35-44	3	17,6%	28	16,1%	1	16,7%	32
45-54	6	35,3%	33	19,0%	1	16,7%	40
55-64	0	0,0%	20	11,5%	0	0,0%	20
65+	3	17,6%	51	29,3%	4	66,7%	58
non rilevata	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1
Tot	17	100,0%	174	100,0%	6	100,0%	197

Il 28 per cento delle donne è stato ucciso con modalità efferate.

Complessivamente, il 37,6 per cento (74 su 197) delle donne è stato ucciso con più di una modalità. La modalità di uccisione più frequente (figura 12) è l'**accoltellamento** (32 per cento), seguono l'uso di **armi da fuoco** (25 per cento) e di **oggetti contundenti** usati per picchiare/colpire la donna con lo scopo di provocarne la morte. Tra gli oggetti usati, che sono stati rilevati nel 54 per cento dei casi, risultano: spranghe, tubi o pestelli di

ferro (5), bastoni (5), martelli (3), asce (2), pietre (2), mazza da *baseball* (1), bottiglia di vetro (1), batticarne (1).

L'uccisione della donna tramite modalità efferate, ovvero con forme molto gravi di accanimento sul suo corpo (decine o centinaia di coltellate, il corpo fatto a pezzi, eccetera) sono più frequenti nei casi in cui l'omicida sia il cliente/spacciatore o un altro conoscente della donna, ma raggiungono una quota più alta della media, il 30 per cento, anche nei femminicidi per mano del *partner* (figura 11). Delle 55 donne uccise con modalità efferate, quasi la totalità (54) è stata uccisa con molteplici forme di uccisione.

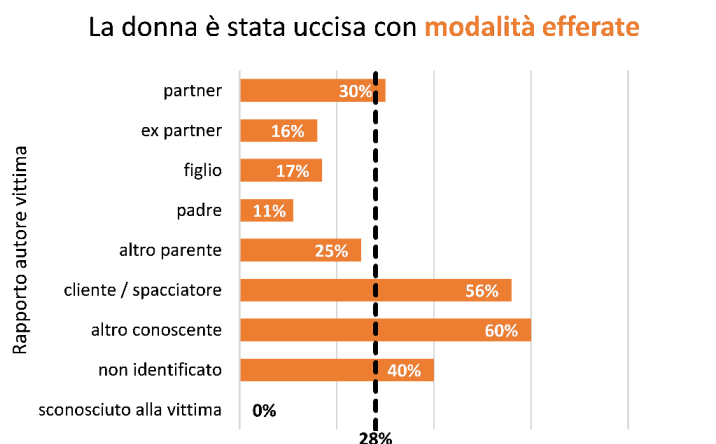


Figura 11. Incidenza delle donne uccise con modalità efferate nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.



Figura 12. Percentuale di donne uccise per modalità della morte.

Nota: La somma delle percentuali è superiore a cento in quanto una donna può essere uccisa con più di una modalità.

Sono 169 gli orfani di femminicidio in due anni.

L'indagine condotta dalla Commissione sul femminicidio ha permesso di individuare il numero di figli rimasti orfani di madre in seguito al femminicidio perpetrato dal *partner* o dall'*ex partner* di quest'ultima. Si

tratta di 169 orfani, di cui il **39,6 per cento** (67 su 169) **minorenni** (in tabella 13 la distribuzione per età). Del totale degli orfani, **un terzo** (55 su 169, il 32,5 per cento) è rimasto **orfano anche del padre**, essendosi egli suicidato dopo il femminicidio (in 19 su 55, il 34,5 per cento, erano anche minorenni). Questo dato è di particolare rilevanza ai fini del supporto materiale e psicologico che deve essere garantito dallo Stato alle famiglie che si prendono cura dei figli.

Complessivamente, i figli delle donne vittime sono 172, poiché 3 di questi sono stati uccisi insieme alla madre. Il 74 per cento dei figli rimasti orfani di madre (125 su 169) erano della coppia, mentre nel restante 26 per cento essi erano solo della vittima.

Tabella 13. *Figli orfani di madre a causa di femminicidio, per fascia d'età.*

Classe d'età dei figli	V.A.	%
0-17	67	39,6%
19-29	32	18,9%
30+	48	28,4%
non rilevata	22	13%
Totale	169	100%

Dai fascicoli è stato possibile desumere anche il numero di figli che hanno assistito alla violenza precedentemente al femminicidio e quelli che hanno assistito al femminicidio o hanno rinvenuto il corpo della madre senza vita. **Il 46,7 per cento** dei figli sopravvissuti (79 su 169) **aveva assistito alle precedenti violenze** del padre sulla madre e, di questi, la maggioranza era minorenne (43 su 79, il 54,4 per cento).

Inoltre, il **17,2 per cento** dei figli sopravvissuti (29 su 169) **era presente al femminicidio**, dei quali il 72,4 per cento era minorenne (21 su 29), e addirittura il **30 per cento** dei figli sopravvissuti (50 su 169) **ha trovato il corpo della madre** (19 erano minorenni).

Se si considerano solo i figli minorenni, **il 18 per cento ha vissuto l'esperienza più traumatica**, non solo essendo presente al femminicidio, ma anche trovando il corpo della madre.

Violenza in maggioranza vissuta in totale solitudine dalle donne.

Il 63 per cento (123 su 196⁽²⁵⁾) **delle donne non aveva riferito a nessuna persona o autorità le violenze pregresse subite dall'uomo.** È questo un dato particolarmente critico della situazione, purtroppo del tutto

⁽²⁵⁾ In un caso il femminicidio è stato commesso ai danni di due bambine; di conseguenza si è scelto di riportare il racconto, la segnalazione o la denuncia della violenza ad opera della madre. Pertanto, il denominatore delle analisi esposte in questa sezione è pari a 196 (la madre agisce per conto delle due figlie vittime) e non 197.

in sintonia con le stime emerse da altre indagini sulla violenza nel suo complesso. Denota, infatti, la grave difficoltà che le donne incontrano nel cercare aiuto e allo stesso tempo denuncia il forte ritardo delle istituzioni a investire sulla costruzione di contesti adeguati a favorire la ricerca di aiuto e di sostegno da parte delle donne. Solo il 35 per cento (69 su 196) aveva parlato della violenza con una persona vicina, il 9 per cento (18 su 196) si era rivolta ad un legale per chiedere consiglio, e il **15 per cento (29 su 196) aveva denunciato/querelato** precedenti violenze o altri reati compiuti dall'autore ai suoi danni ⁽²⁶⁾.

Le donne che si aprono con qualcuno segnalano, o denunciano, la violenza subita (73 su 196, il 37 per cento) tendono a farlo, in primo luogo, con persone a loro vicine. **Nella maggior parte dei casi (il 60 per cento, 44 su 73), tuttavia, questa esternazione non si traduce, poi, in una denuncia.** Le donne che arrivano a denunciare (15 per cento, 29 su 196) si erano, nella maggior parte dei casi (il 59 per cento, 17 su 29), anche attivate su tutti, o quasi, gli altri fronti (non solo il racconto a persone vicine, ma anche la segnalazione a soggetti obbligati alla segnalazione alle autorità). Il 41,4 per cento (12 su 29) delle donne che aveva denunciato si era anche rivolta ad un legale per chiedere consiglio, mentre il 13,8 per cento (4 su 29) si era rivolta ad un centro antiviolenza (CAV).

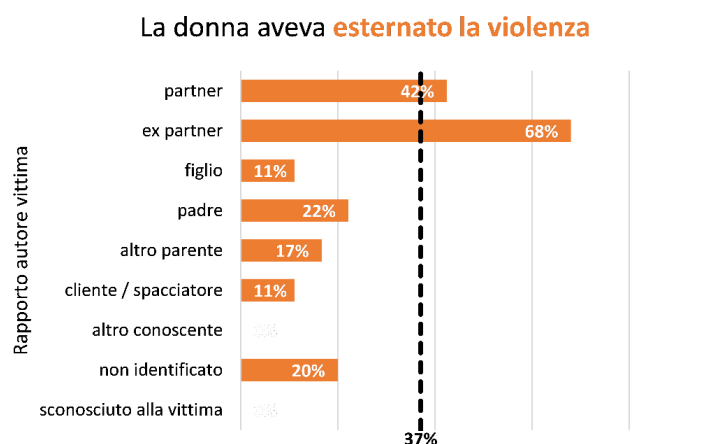


Figura 13. Incidenza delle donne che avevano esternato la violenza subita nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

Dei soggetti che, come detto, hanno l'obbligo di segnalare la violenza alle autorità competenti, quelli cui le donne si sono rivolte di più sono i servizi sociali (15 donne), il pronto soccorso (13 donne) e il medico di base (9 donne).

Ad ogni modo, vista l'incidenza non trascurabile delle segnalazioni fatte a tali soggetti da parte delle donne vittime di femminicidio, va

⁽²⁶⁾ Secondo l'indagine ISTAT « La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia », realizzata nel 2014, la quota di donne che, avendo subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, hanno denunciato, è pari all'11,8 per cento.

sottolineata l'**importanza dell'adozione di strumenti di formazione** che preparino in particolar modo i medici di base, il personale di pronto soccorso, gli operatori e le operatrici dei servizi sociali e del sistema scolastico, in merito al tema della violenza di genere e domestica.

Guardando agli argomenti addotti nel riferire della violenza, la maggior parte delle donne segnala di **temere per la propria vita** (il **60 per cento**, 43 su 73), di **avere subito minacce di morte** (il **53,4 per cento**, 39 su 73), di **percepire il soffocante senso di possesso dell'uomo** (il **43,8 per cento**, 32 su 73), di avere verificato una *escalation* della violenza (il 30,1 per cento, 22 su 73), di sapere che l'uomo aveva un'arma (il 20,5 per cento, 15 su 73). In due casi, poi, la donna segnala l'intento suicida dell'uomo e in un solo caso di essere stata dissuasa dai familiari dal denunciare.

Delle donne che avevano riferito della violenza, **il 75 per cento aveva figli** (53 su 71⁽²⁷⁾).

Queste ultime, nel riferire della violenza alle Autorità o alle persone vicine, avevano comunicato:

- in 26 casi (il **49 per cento**), di **temere per la vita dei figli, oltre che per la propria**;
- in 6 casi (l'11,3 per cento), di temere che se avessero denunciato gli avrebbero potuto « togliere i figli ».

Il racconto a persone vicine che, come detto, costituisce la prima e, troppo spesso, anche l'unica esternazione della violenza subita da parte della donna, viene fatto per lo più ad un'amica (58 per cento), alla madre (48 per cento) o ad altre parenti femmine (45 per cento) (figura 14). In questo emerge come fondamentale il ruolo che possono avere tante donne che entrano in contatto con parenti o amiche che subiscono violenza nell'attivarsi per supportarle nel contatto con centri specializzati come i centri antiviolenza o servizi pubblici.

A chi aveva raccontato la violenza?

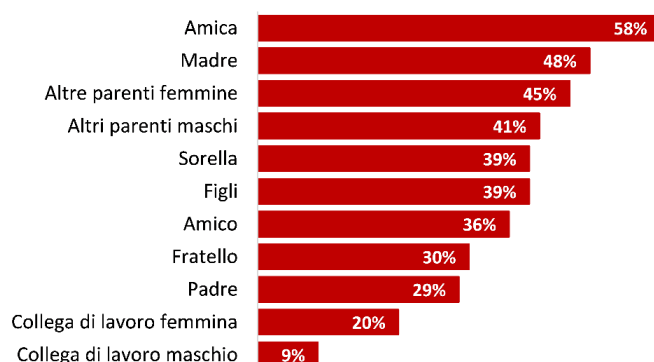


Figura 14. Percentuali di donne che avevano raccontato la violenza a persone vicine, per tipologia di persona vicina.

Nota: La somma delle percentuali è superiore a cento in quanto la donna poteva raccontare la violenza a più di una tipologia di persona.

⁽²⁷⁾ Si escludono dal conteggio le donne uccise dai propri figli.

Poche donne si rivolgono a un legale e se lo fanno si tratta di avvocate civiliste.

Soltanto 18 donne su 197 (il 9 per cento) si erano rivolte a un legale per chiedere consiglio. In particolare, la quasi totalità si era rivolta a un/a avvocato/a civilista (17 su 18), in due terzi donna. **Solo 5 donne si sono rivolte anche a un/una penalista** (in tre casi si trattava di una donna e in due di un uomo) e una donna si è rivolta esclusivamente a una penalista (donna). Le donne, quindi, tendono a rivolgersi di rado a legali per chiedere consiglio e quando lo fanno si rivolgono prevalentemente a civiliste donne.

Risulta poi che soltanto 5 donne su 29 che avevano sporto denuncia o querela (il **17 per cento**) fossero **seguite da un/a avvocato/a come persona offesa dei reati denunciati**. In 4 casi l'avvocata era donna, in un caso non si possiede questa informazione.

Solo il 2,5 per cento delle donne (5 su 197) **si era rivolta a un CAV** ed era stata seguita, in media, per 3 mesi⁽²⁸⁾. Nella maggior parte dei casi (3 su 5) la donna aveva avuto contatto con un'operatrice, in un caso sia con un'operatrice che con una psicologa, in un caso con la presidente, ma in **nessun caso con una avvocat**a. Tuttavia, 4 delle 5 donne che si erano rivolte a un CAV si erano anche rivolte ad un legale per chiedere consiglio.

Solo il 15 per cento delle vittime aveva denunciato precedenti violenze.

Solo il 15 per cento (29 su 196) delle donne aveva sporto denuncia/querela per precedenti violenze o altri reati compiuti dall'autore ai propri danni.

Le denunce/querele, quindi, avvengono in pochi casi, ma spesso, quando avvengono, si susseguono. Infatti, **il 58,6 per cento delle donne che avevano sporto denuncia ne aveva sporta più d'una e, addirittura, il 34,5 per cento tre o più**. Il numero medio di denunce/querele per femminicidio risulta pari a 2,3 e la mediana pari a 2.

Inoltre, quando la donna sporge denuncia, spesso lo fa per più di un reato, con una media di 1,5 reati per denuncia.

I reati maggiormente denunciati⁽²⁹⁾, considerando tutto l'insieme delle denunce, sono: **maltrattamenti in famiglia**⁽³⁰⁾ (29 per cento), **minaccia**⁽³¹⁾, **anche grave, con arma**⁽³²⁾ (27 per cento), **lesioni personali**⁽³³⁾ (16 per cento), **atti persecutori**⁽³⁴⁾ (11 per cento) e **violenza sessuale**⁽³⁵⁾ (7 per cento).

⁽²⁸⁾ Una donna per 2 mesi, una per 3, una per 4, e per le restanti due donne non si possiede questa informazione.

⁽²⁹⁾ Coprono l'89 per cento dei reati denunciati dalle donne.

⁽³⁰⁾ Articolo 572 del codice penale.

⁽³¹⁾ Articolo 612 del codice penale.

⁽³²⁾ Articolo 612, comma 2, del codice penale.

⁽³³⁾ Articolo 582 del codice penale.

⁽³⁴⁾ Articolo 612-bis del codice penale.

⁽³⁵⁾ Articolo 609-bis del codice penale.

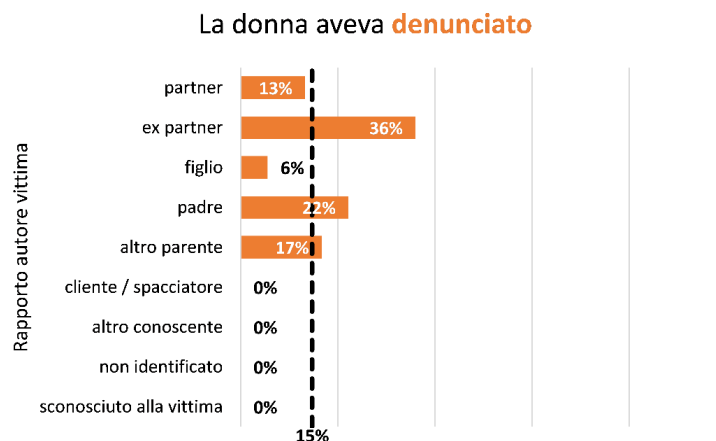


Figura 15. Incidenza delle donne che avevano sporto denuncia nei diversi gruppi individuati sulla base del rapporto autore-vittima. L'incidenza media è indicata dalla linea tratteggiata.

L'86 per cento delle donne che aveva denunciato aveva dei figli. La gran parte di queste donne (21 su 25 madri) aveva indicato nella denuncia di avere dei figli.

Il 79 per cento delle donne che aveva denunciato (23 su 29) aveva indicato nella denuncia di temere per sé o per i figli.

Analizzando le denunce sporte dalle donne nel tempo, per quanto riguarda le 29 prime denunce, i reati più denunciati sono quelli di maltrattamenti in famiglia (35 per cento), lesioni personali (23 per cento) e minaccia, anche grave, con arma (18 per cento). In 7 casi su 29 (24,1 per cento) la donna ha successivamente rimesso la querela e, in particolare, in 4 casi su 7 ha rimesso la querela anche per reati procedibili d'ufficio o con querela irrevocabile⁽³⁶⁾.

Nelle 17 seconde denunce, dopo i maltrattamenti in famiglia (33 per cento), i reati più denunciati sono le minacce, anche gravi, con arma (26 per cento) e, a seguire, le lesioni personali (15 per cento). Qui le remissioni di querela sono state 3 su 17 (18 per cento).

Infine, nelle 10 terze denunce, dopo i reati di minacce, anche gravi, con arma (33 per cento) e di maltrattamenti in famiglia (27 per cento), assumono un peso significativo i reati di violenza sessuale (13 per cento) e atti persecutori (13 per cento). Una donna su 10 rimette querela dopo la terza denuncia.

Per sporgere la prima denuncia, il 66 per cento delle donne si è rivolta ai Carabinieri, il 24 per cento alla Polizia di Stato e il 10 per cento sia ai Carabinieri sia alla Polizia di Stato.

In media, **tra la prima denuncia e il femminicidio passano circa 2,4 anni**: nel 75 per cento dei casi, infatti, tale tempo è inferiore agli 835 giorni (circa 2,3 anni). La mediana, tuttavia, è sensibilmente minore e inferiore all'anno (pari a 324 giorni). Vi sono, poi, 6 casi in cui tra la denuncia e la morte

⁽³⁶⁾ Nello specifico per i reati: maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale.

della donna trascorre un tempo che si attesta ben al di sopra dei 4 anni. Non appare, tuttavia, un legame tra questo dato e il numero di denunce sporte dalla donna.

Archiviazione nel 37 per cento dei casi, rito abbreviato nell'81,2 per cento dei processi.

Un primo aspetto da tenere in considerazione è che, dei 211 casi in analisi, in 79 casi (37 per cento) vi è stata archiviazione; di queste archiviazioni, il 73 per cento (58 casi su 79) è dichiarata per morte del reo. Dei restanti, in 5 casi l'autore è rimasto ignoto e i rimanenti non chiari. Nelle tabelle 14 e 15, sono riassunti alcuni dettagli riguardanti i provvedimenti di archiviazione, per sesso del PM e del giudice per le indagini preliminari (GIP), rispettivamente, dalle quali non emergono differenze significative tra i due gruppi.

A parte i processi ancora in corso, si contano poi 4 processi sospesi per incapacità d'intendere e di volere dell'imputato (dei quali 2 avevano disturbi psichiatrici documentati) e 120 arrivati a sentenza (dei quali 2 sentenze per morte del reo, escluse dalle successive analisi).

Nella maggior parte dei casi arrivati a sentenza (95 su 118, l'80,5 per cento) è stato adottato il rito abbreviato (con legge successiva tale possibilità è stata eliminata); in 19 casi il rito abbreviato è stato condizionato alla perizia psichiatrica per il 79 per cento (15 su 19) o all'esame testimoniale per il 5 per cento (1 solo caso su 19). In tre casi l'informazione non è stata rilevata.

Tabella 14. *Provvedimenti di archiviazione (motivato o su stampato) per sesso del PM e totali.*

Sesso del PM	Provvedimento del PM						Tot	Tot (%)
	motivato	motivato (%)	su stampato	su stampato (%)	non rilevato	non rilevato (%)		
F	28	63,6%	14	31,8%	2	4,5%	44	100,0%
M	22	62,9%	13	37,1%	0	0,0%	35	100,0%
Tot	50	63,3%	27	34,2%	2	2,5%	79	100,0%

Tabella 15. *Provvedimenti di archiviazione (motivato o su stampato) per sesso del GIP e totali.*

Sesso del GIP	Provvedimento del GIP						Tot	Tot (%)
	motivato	motivato (%)	su stampato	su stampato (%)	non rilevato	non rilevato (%)		
F	8	19,0%	34	81,0%	0	0,0%	42	100,0%
M	4	12,5%	28	87,5%	0	0,0%	32	100,0%
non rilevato	0	0,0%	3	60,0%	2	40,0%	5	100,0%
Tot	12	15,2%	65	82,3%	2	2,5%	79	100,0%

Nelle sentenze definitive sono più numerose le condanne inferiori ai 20 anni di quelle superiori ai 30.

Gli esiti definitivi dei 118 processi arrivati a sentenza sono: **98 sentenze di condanna (81,5 per cento), 19 assoluzioni (16 per cento)** e 1 patteggiamento.

Di queste 118 sentenze, 98 sono da considerarsi definitive e comprendono 81 condanne e 17 assoluzioni, mentre 20 sono ancora pendenti e comprendono 17 condanne, 2 assoluzioni e 1 patteggiamento.

In tabella 16 è riassunta la distribuzione delle pene comminate dai giudici nelle 98 sentenze definitive e nelle 20 sentenze non definitive. Si nota come **a fronte di un reato così grave, la somma delle sentenze definitive di ergastolo e di condanna a 30 anni (35,7 per cento) sia più bassa della somma delle sentenze di pena inferiore ai 20 anni (40,8 per cento)**. La stessa situazione si osserva nelle 20 sentenze ancora non definitive (dove tali percentuali sono rispettivamente pari al 35 per cento e al 45 per cento). Ciò è dovuto ad un frequente utilizzo del rito abbreviato (79,6 per cento dei processi), possibilità ora eliminata per legge nei casi di omicidio aggravato, che abbattava di un terzo la pena, nonché delle **attenuanti**, concesse nel **28,6 per cento** dei casi ⁽³⁷⁾ (28 delle 98 sentenze finali di condanna o patteggiamento).

Tabella 16. Decisioni dei giudici relative alle 98 sentenze definitive (32 in primo grado e 66 in secondo grado) e 20 sentenze non definitive.

	Sentenze		Sentenze pendenti	
	V.A.	%	V.A.	%
Ergastolo	13	13,3%	4	20,0%
30 anni	22	22,4%	3	15,0%
Da 29 a 25 anni	0	0,0%	1	5,0%
Da 24 a 21 anni di reclusione	4	4,1%	1	5,0%
Da 20 a 15 anni di reclusione	29	29,6%	4	20,0%
Sotto 15 anni di reclusione	11	11,2%	5	25,0%
0 anni (assoluzione)	17	17,3%	2	2,0%
non rilevata	2	2,0%	0	0,0%
Tot	98	100,0%	20	100,0%

Le motivazioni più frequenti dell'applicazione di tali attenuanti ⁽³⁸⁾, che si possono presentare anche più d'una alla volta, sono: la **confessione**

⁽³⁷⁾ 5 generiche prevalenti, 20 generiche equivalenti e 3 generiche subvalenti.

⁽³⁸⁾ Informazione che è disponibile per 25 delle 28 sentenze.

(18 casi), l'**incensuratezza** ⁽³⁹⁾ (9 casi), la **condotta processuale** (7 casi), l'**età** dell'imputato (5 casi), il **pentimento** (2 casi). A queste si aggiungono: il basso quoziente intellettivo dell'imputato, il suo « essere un ottimo lavoratore e molto attaccato alla famiglia », la sua condizione depressiva, i suoi disturbi della personalità, la sua emarginazione, i problemi economici e di salute della moglie.

Primo grado di giudizio: in un terzo dei casi il giudice concede le attenuanti.

Nelle sentenze di primo grado, risultano 99 condanne da parte dei giudici (84 per cento), 18 assoluzioni (15,2 per cento) e 1 patteggiamento.

Come si nota dalla tabella 17, **le pene richieste dal PM sono decisamente più alte rispetto a quelle poi inflitte dal giudice**, con un totale del 65,7 per cento di richieste sopra i 30 anni di carcere nel primo caso, a fronte di un 45,5 per cento delle stesse emesse dal giudice.

In particolare, la percentuale di ergastoli si dimezza e quella sotto i 15 anni raddoppia.

Non emergono differenze statisticamente significative in base al sesso dei PM e dei giudici nelle loro decisioni (tabelle 18 e 19).

Tabella 17. *Pene richieste dai PM (a sinistra) e applicate dai giudici (a destra) nelle condanne in primo grado.*

	Conclusioni PM		Conclusioni giudice (primo grado)	
	V.A.	%	V.A.	%
Ergastolo	36	36,4%	17	17,2%
30 anni	29	29,3%	28	28,3%
Da 29 a 25 anni	1	1,0%	1	1,0%
Da 24 a 21 anni di reclusione	6	6,1%	6	6,1%
Da 20 a 15 anni di reclusione	15	15,2%	33	33,3%
Sotto 15 anni di reclusione	7	7,1%	13	13,1%
non rilevato	5	5,1%	1	1,0%
Tot	99	100,0%	99	100,0%

⁽³⁹⁾ Da notare che l'incensuratezza non può essere l'unica ragione della concessione delle attenuanti generiche, per espresso divieto di legge, ma è un requisito valorizzabile (e valorizzato da giudici) solo e sempre insieme ad altri.

Tabella 18. Conclusioni dei PM nelle 118 sentenze, distinte per sesso del PM.

Sesso PM	Conclusione PM						Tot	Tot (%)
	Condanna	Condanna (%)	Assoluzione	Assoluzione (%)	non rilevata	non rilevata (%)		
F	35	81,4%	8	18,6%	0	0,0%	43	100,0%
M	61	87,1%	9	12,9%	0	0,0%	70	100,0%
non rilevato	3	60,0%	0	0,0%	2	40,0%	5	100,0%
Tot	99	83,9%	17	14,4%	2	1,7%	118	100,0%

Tabella 19. Decisioni dei giudici nelle 118 sentenze, distinte per sesso del giudice.

Sesso giudice	Decisioni Giudice						Tot	Tot (%)
	Condanna	Condanna (%)	Assoluzione	Assoluzione (%)	Patteggiamento	Patteggiamento (%)		
F	36	83,7%	7	16,3%	0	0,0%	43	100,0%
M	60	84,5%	10	14,1%	1	1,4%	71	100,0%
non rilevato	3	75,0%	1	25,0%	0	0,0%	4	100,0%
Tot	99	83,9%	18	15,3%	1	0,8%	118	100,0%

I reati contestati dal PM in primo grado sono riassunti in tabella 20. Si nota che sui 118 omicidi, in **un terzo dei casi** viene contestata la **premeditazione**, e in altrettanti i **motivi abietti o futili** (ad esempio la **gelosia**), e in un caso su cinque la **crudeltà**.

Le decisioni dei giudici in primo grado riguardo le 99 sentenze di condanna (escluse le 18 assoluzioni e il patteggiamento), invece, hanno escluso la premeditazione nel 15 per cento delle sentenze di condanna (15 su 99) e la crudeltà nel 9 per cento (tabella 21).

Inoltre, in **32 casi (32,3 per cento)** sono state applicate delle **attenuanti**⁽⁴⁰⁾ – le cui motivazioni più frequenti sono: la confessione (20 casi), l'incensuratezza⁽⁴¹⁾ (14 casi), la condotta processuale (11 casi) dell'imputato, la sua età (4 casi), il suo pentimento (3 casi) – e in **9 casi (9,2 per cento)** è stato riconosciuto un **vizio parziale di mente**.

In questi ultimi 9 casi in cui è stato riconosciuto un vizio parziale di mente, è sempre stata condotta una perizia psichiatrica (quasi sempre nel corso delle indagini in incidente probatorio – 7 casi su 9 – e in due casi disposta dal giudice d'ufficio) e, in 6 casi su 9, anche una consulenza tecnica psichiatrica (in 5 casi sia del PM che della difesa).

⁽⁴⁰⁾ 7 generiche prevalenti, 22 generiche equivalenti e 3 generiche subvalenti.

⁽⁴¹⁾ Da notare che l'incensuratezza non può essere l'unica ragione della concessione delle attenuanti generiche, per espresso divieto di legge, ma è un requisito valorizzabile (e valorizzato da giudici) solo e sempre insieme ad altri.

Tabella 20. *Reati contestati dal PM nelle 118 sentenze.*

Reato contestato dal PM	V.A.	%
articolo 575 del codice penale (Omicidio)	112	95,7%
Contro coniuge o persona legata da legame affettivo	61	52,1%
Premeditazione	39	33,3%
Motivi abietti o futili	40	34,2%
Crudeltà	24	20,5%
Articolo 61, numero 2, del codice penale (l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro)	6	5,1%
Altre aggravanti	33	28,2%
Recidiva	12	10,3%
Art. 572, ultimo comma, del codice penale (il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato)	4	3,4%
Occultamento di cadavere	11	9,4%
Legge armi	11	9,4%
Sfruttamento della prostituzione	1	0,9%

Tabella 21. *Decisioni del giudice nelle 99 sentenze di condanna in primo grado.*

Decisione del giudice	V.A.	%
Esclusione della premeditazione	15	15,2%
Esclusione della crudeltà	9	9,1%
Esclusione di altre aggravanti	17	17,2%
Applicazione delle attenuanti generiche prevalenti	7	7,1%
Applicazione di altre attenuanti	0	0,0%
Esclusione delle attenuanti generiche	46	46,5%
Riconoscimento di infermità parziale di mente	9	9,1%
Applicazione delle attenuanti generiche equivalenti	22	22,2%
Applicazione delle attenuanti generiche subvalenti	3	3,0%
Pene accessorie diverse da quelle obbligatorie per legge	5	5,1%
Sospensione responsabilità genitoriale	11	11,1%

Nel 69 per cento dei casi (81 su 118) c'è stata **costituzione di parte civile**, da parte di:

- figli (52 casi su 81, 64 per cento);
- altri parenti (63 casi su 81, 78 per cento);
- associazioni di donne (11 casi su 81, 14 per cento);
- enti locali (8 casi su 81, 10 per cento).

In poco più di un caso su quattro (21 su 81, il 26 per cento), essi sono stati ammessi **al patrocinio a spese dello Stato**.

Nella maggior parte dei casi, **l'imputato è stato detenuto in carcere** durante il processo (93 su 118, il 79 per cento), mentre 13 imputati (11 per cento) sono stati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, 7 (6 per cento) ad altra misura cautelare, e 3 (2,5 per cento) liberi.

Inoltre, l'imputato risulta aver reso spontanee dichiarazioni nel 44 per cento dei casi (52 su 118), essersi sottoposto ad esame nel 23 per cento dei casi (27 su 118) ed aver espresso formalmente pentimento solo nell'8 per cento dei casi (9 su 118). Sono 17 gli imputati (14 per cento), poi, che sono stati ammessi al **patrocinio a spese dello Stato**.

L'infermità mentale come strategia difensiva dell'autore. Nel 59 per cento (70 su 118) dei casi viene posta in dubbio la capacità di intendere e di volere dell'autore.

Al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'autore, nel 59 per cento dei casi (70 su 118) è stata depositata una **consulenza tecnica psichiatrica** (di parte, pubblica o privata) oppure è stata richiesta **perizia** (affidata a un perito d'ufficio con possibilità per le parti di nominare e far partecipare propri consulenti tecnici). Tuttavia, soltanto il 30 per cento (21 su 70) di queste è poi approdata ad **assoluzioni per vizio totale di mente** (15) o a **condanne con pene diminuite** per vizio parziale di mente (6).

Considerando i 118 processi definiti con sentenza ⁽⁴²⁾, una **consulenza tecnica psichiatrica di parte è stata depositata in quasi la metà dei casi** (57 su 118, il 48 per cento) su iniziativa:

- solo del PM in 15 casi su 57 (26 per cento);
- solo della difesa in 21 casi su 57 (37 per cento);
- di entrambi in 15 casi su 57 (26 per cento).

Nel 37 per cento dei casi (44 su 118), poi, è stata disposta dal giudice **la perizia psichiatrica**:

- nel corso delle indagini in incidente probatorio in 13 casi (30 per cento);
- solo richiesta dal PM in 2 casi (5 per cento);
- solo richiesta dalla difesa in 8 casi (18 per cento);
- solo disposta dal giudice d'ufficio in 11 casi (25 per cento).

Vi sono poi due casi (5 per cento) in cui la perizia è stata disposta nel corso delle indagini in incidente probatorio, ed è stata poi anche richiesta dal PM, e altri due (5 per cento) in cui è avvenuta nel corso delle indagini in incidente probatorio ed è stata poi anche disposta dal giudice d'ufficio. Per i restanti 6 casi, si sono avute altre combinazioni.

⁽⁴²⁾ Sono stati esclusi i due per morte del reo.

Appare interessante evidenziare che **le 44 perizie psichiatriche** disposte dal giudice:

- erano già state **precedute** da consulenze tecniche psichiatriche nel 70,5 per cento dei casi (31 su 44);

- **non erano state precedute** da alcuna consulenza tecnica psichiatrica nel 22,7 per cento dei casi (10 su 44). In questi casi, quindi, la questione viene prospettata soltanto ai fini dell'incidente probatorio o nella fase del dibattimento.

Nel restante 6,8 per cento dei casi (3 su 44) non è stato possibile rilevare l'informazione relativa alle consulenze tecniche psichiatriche precedenti.

In sintesi, con riferimento ai 118 processi definiti con sentenza, quelli in cui è stata sia depositata una consulenza tecnica psichiatrica sia richiesta una perizia psichiatrica sono 31 (il 44 per cento). Invece, quelli in cui è stata depositata una **consulenza tecnica psichiatrica o richiesta una perizia psichiatrica** sono il **59 per cento** (70 su 118).

Quanto agli esiti, per questi 70 indagati/imputati, **solo una minoranza (30 per cento) è stata assolta o condannata con diminvente per vizio parziale di mente**. In particolare:

- il **21,4 per cento** (15 su 70) è stato **assolto per vizio totale di mente** (per 8 di questi 15, il 53 per cento, era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). La metà (8 su 15) di questi imputati assolti avevano disturbi psichiatrici precedentemente documentati;

- l'**8,6 per cento** (6 su 70) è stato **condannato con la diminvente del vizio parziale di mente** (per due terzi di questi autori era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). Due terzi (4 su 6) di questi condannati con vizio parziale di mente avevano disturbi psichiatrici precedentemente documentati;

- il 67 per cento (47 su 70) è stato condannato (in primo o secondo grado) senza la diminvente del vizio parziale (per 18 di questi 47 autori, il 38 per cento, era stata richiesta sia la consulenza che la perizia). L'incidenza sul totale dei condannati (in primo o secondo grado) senza la diminvente del vizio parziale di mente è pari al 51 per cento (47 su 92);

- l'**1,4 per cento** (1 su 70) non ha ancora un giudizio in primo grado. L'incidenza sul totale dei processi senza giudizio in primo grado è pari al 17 per cento (1 su 6);

- per l'**1,4 per cento** (1 su 70) il processo è stato sospeso per incapacità di intendere e di volere. L'incidenza sul totale dei processi sospesi per incapacità di intendere e di volere è pari al 25 per cento (1 su 4).

Dei 70 indagati/imputati, **circa un quarto** (il 24,3 per cento, 17 su 70) **aveva disturbi psichiatrici documentati prima dell'omicidio**. Si consideri che gli autori con disturbi psichiatrici documentati si attestano al 16,1 per cento sul totale dei 118 processi definiti con sentenza.

Si evidenzia, infine, che dei 118 processi, nel 35 per cento dei casi (41 su 118) risulta siano state adottate **misure di sicurezza**, delle quali poco più della metà sono la libertà vigilata (22 su 41, il 54 per cento), 18 sono la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (il 44 per cento) e in un caso non è stata rilevata la tipologia di misura di sicurezza adottata.

Le assoluzioni per vizio totale di mente hanno un'incidenza pari al 7,6 per cento dei casi totali.

Considerando tutti i 211 casi analizzati da questa Commissione, le assoluzioni sono 19, di cui 16 per vizio totale di mente, 2 per non aver commesso il fatto e una senza motivazione conosciuta.

L'obiettivo di questo paragrafo è mostrare le variazioni delle distribuzioni relative alle principali caratteristiche degli autori e delle vittime se si considerassero nell'analisi anche le 16 assoluzioni per vizio totale di mente.

Le assoluzioni per vizio totale di mente hanno un'incidenza pari al 7,6 per cento sul totale dei casi (16 su 211).

Il 50 per cento degli autori assolti per vizio totale di mente (8 su 16) ha ucciso la propria madre, il 19 per cento la propria *partner*, il 13 per cento un altro parente (tabella 22). La distribuzione è molto diversa da quella dei non assolti ⁽⁴³⁾: in questo caso si tratta del 57 per cento di autori *partner* e del 13 per cento di ex.

Gli autori assolti per vizio totale di mente **sono meno anziani** dei non assolti: il 19 per cento aveva più di 65 anni, a fronte di un 27 per cento tra i non assolti (tabella 23). Se si includessero nell'analisi, tuttavia, la distribuzione per età non subirebbe rilevanti variazioni.

Soltanto un autore, pari al **6,3 per cento** degli autori assolti per vizio totale di mente, **ha cittadinanza straniera** (tabella 24). Tra gli autori non assolti la percentuale di stranieri è tre volte maggiore.

Interessante sottolineare che **nessun autore assolto per vizio totale di mente si è suicidato** dopo aver commesso il crimine (tabella 25).

Risulta **inferiore la quota di autori con precedenti penali o giudiziari** tra gli assolti per vizio parziale di mente (tabella 26).

Tra gli stessi 16 autori è molto **elevata la quota di autori con problematiche psichiatriche** (68,8 per cento), quasi sempre documentate già da prima dell'omicidio (tabella 27).

Quasi nessuna donna uccisa da autori assolti per vizio totale di mente aveva parlato con qualcuno o aveva segnalato alle autorità competenti l'eventuale violenza subita (tabella 28).

⁽⁴³⁾ Si considerano tutti gli autori di femminicidio con l'esclusione degli assolti per vizio totale di mente, degli assolti per non aver commesso il fatto e degli assolti per motivi non conosciuti.

Tabella 22. *Distribuzione del rapporto autore vittima sul totale i) delle vittime dei soli autori non assolti, ii) delle vittime degli autori non assolti e assolti*, iii) delle vittime dei soli autori assolti*.*

Femminicidio commesso da:	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
<i>partner</i>	113	57,0%	116	54,0%	3	19,0%
<i>ex partner</i>	25	13,0%	25	12,0%	0	0,0%
<i>figlio</i>	18	9,0%	26	12,0%	8	50,0%
<i>altro parente</i>	12	6,0%	14	7,0%	2	13,0%
<i>cliente / spacciatore</i>	9	5,0%	10	5,0%	1	6,0%
<i>padre</i>	9	5,0%	9	4,0%	0	0,0%
<i>altro conoscente</i>	5	3,0%	6	3,0%	1	6,0%
<i>autore non identificato</i>	5	3,0%	5	2,0%	0	0,0%
<i>autore sconosciuto alla vittima</i>	1	1,0%	2	1,0%	1	6,0%
TOT	197	100%	213	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 23. *Distribuzione dell'età dell'autore sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.*

classe d'età autore	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
0-13	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
14-17	1	1,0%	1	0,0%	0	0,0%
18-24	11	6,0%	13	6,0%	2	13,0%
25-34	20	10,0%	21	10,0%	1	6,0%
35-44	39	20,0%	44	21,0%	5	31,0%
45-54	38	20,0%	40	19,0%	2	13,0%
55-64	25	13,0%	28	13,0%	3	19,0%
65+	52	27,0%	55	26,0%	3	19,0%
non rilevato	6	3,0%	6	3,0%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 24. *Distribuzione della cittadinanza dell'autore sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.*

cittadinanza autore	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Italiana	150	78,1%	164	78,8%	14	87,5%
Straniera	36	18,8%	37	17,8%	1	6,3%
non rilevata	6	3,1%	7	3,4%	1	6,3%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 25. *Autori non suicidi e suicidi sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.*

suicidio autore	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	125	65,1%	141	67,8%	16	100,0%
Sì	67	34,9%	67	32,2%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 26. *Autori con e senza precedenti penali o giudiziari sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.*

precedenti penali o giudiziari autore	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	119	62,0%	133	63,9%	14	87,5%
Sì	62	32,3%	64	30,8%	2	12,5%
non rilevato	11	5,7%	11	5,3%	0	0,0%
TOT	192	100%	208	100%	16	100%

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 27. Autori con e senza disturbi psichiatrici (di cui documentati) sul totale i) dei soli autori non assolti, ii) degli autori non assolti e assolti*, iii) dei soli autori assolti*.

disturbi psichiatrici autore	Solo non assolti			Non assolti + assolti*			Solo assolti*		
	V.A.	%	di cui con disturbi documentati	V.A.	%	di cui con disturbi documentati	V.A.	%	di cui con disturbi documentati
No	160	83,3%	-	165	79,3%	-	5	31,3%	-
Sì	26	13,5%	18 (69%)	37	17,8%	27 (73%)	11	68,8%	9 (82%)
non rilevato	6	3,1%	-	6	2,9%	-	0	0,0%	-
TOT	192	100%	-	208	100%	-	16	100%	-

* Ci riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Tabella 28. Donne che avevano o meno esternato l'eventuale violenza subita sul totale i) delle vittime dei soli autori non assolti, ii) delle vittime degli autori non assolti e assolti*, iii) delle vittime dei soli autori assolti*.

la donna aveva esternato la violenza	Solo non assolti		Non assolti + assolti*		Solo assolti*	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
No	124	62,9%	139	65,3%	15	93,8%
Sì	73	37,1%	74	34,7%	1	6,0%
TOT	197	100%	213	100%	16	100%

* Ci si riferisce alle sole assoluzioni per vizio totale di mente.

Secondo grado di giudizio: nel 63 per cento conferma la pena.

Delle 118 sentenze in primo grado (avendo escluso le 2 per morte del reo), 86 sono state impugnate, cioè il 73 per cento. La condanna di primo grado è stata **confermata in più della metà delle sentenze** (52 su 86, il **63 per cento**), mentre 14 sentenze di condanna in primo grado (15 per cento) non sono state confermate in secondo. Nei restanti 20 casi, si tratta di processi non ancora conclusi.

Nelle 14 sentenze di condanna in primo grado non confermate, si evidenziano, in secondo grado di giudizio, una assoluzione per vizio totale di mente (in primo grado diminvente del vizio parziale di mente) e 13 condanne, tutte con pene inferiori o uguali ai 20 anni di reclusione. In particolare, la media di anni di reclusione comminati in primo grado risulta

pari a 18 anni e 2 mesi (mediana 18 e moda 30), ben più alta di quella in secondo grado, pari a 13 anni e 7 mesi (mediana 18 e moda 18). In effetti, **dal primo al secondo grado le condanne delle 14 sentenze diminuiscono in media di 4 anni e 3 mesi** (mediana 2 e moda 2) (tabella 29).

Tabella 29. *Pene relative alle 14 sentenze che sono cambiate nel passaggio dal primo al secondo grado.*

	Pena I grado (anni)	Pena II grado	Diff. pena tra I e II grado
	20 anni	18 anni	- 2 anni
	19 anni e 4 mesi	17 anni e 8 mesi	- 1 anno e 8 mesi
	30 anni	18 anni	- 12 anni
	30 anni	16 anni	- 14 anni
	4 anni e 6 mesi	8 anni	+ 3 anni e 6 mesi
	16 anni	13 anni	- 3 anni
	16 anni	14 anni	- 2 anni
	30 anni	20 anni	- 10 anni
	20 anni	18 anni	- 2 anni
	10 anni	9 anni e 4 mesi	- 8 mesi
	17 anni	14 anni e 6 mesi	- 2 anni e 6 mesi
	10 anni	9 anni e 4 mesi	- 8 mesi
	10 anni	0 anni	- 10 anni
	24 anni	20	- 4 anni
Media	18 anni e 2 mesi	13 anni e 7 mesi	- 4 anni e 3 mesi
Mediana	18 anni	18 anni	- 2 anni
Moda	30 anni	18 anni	- 2 anni

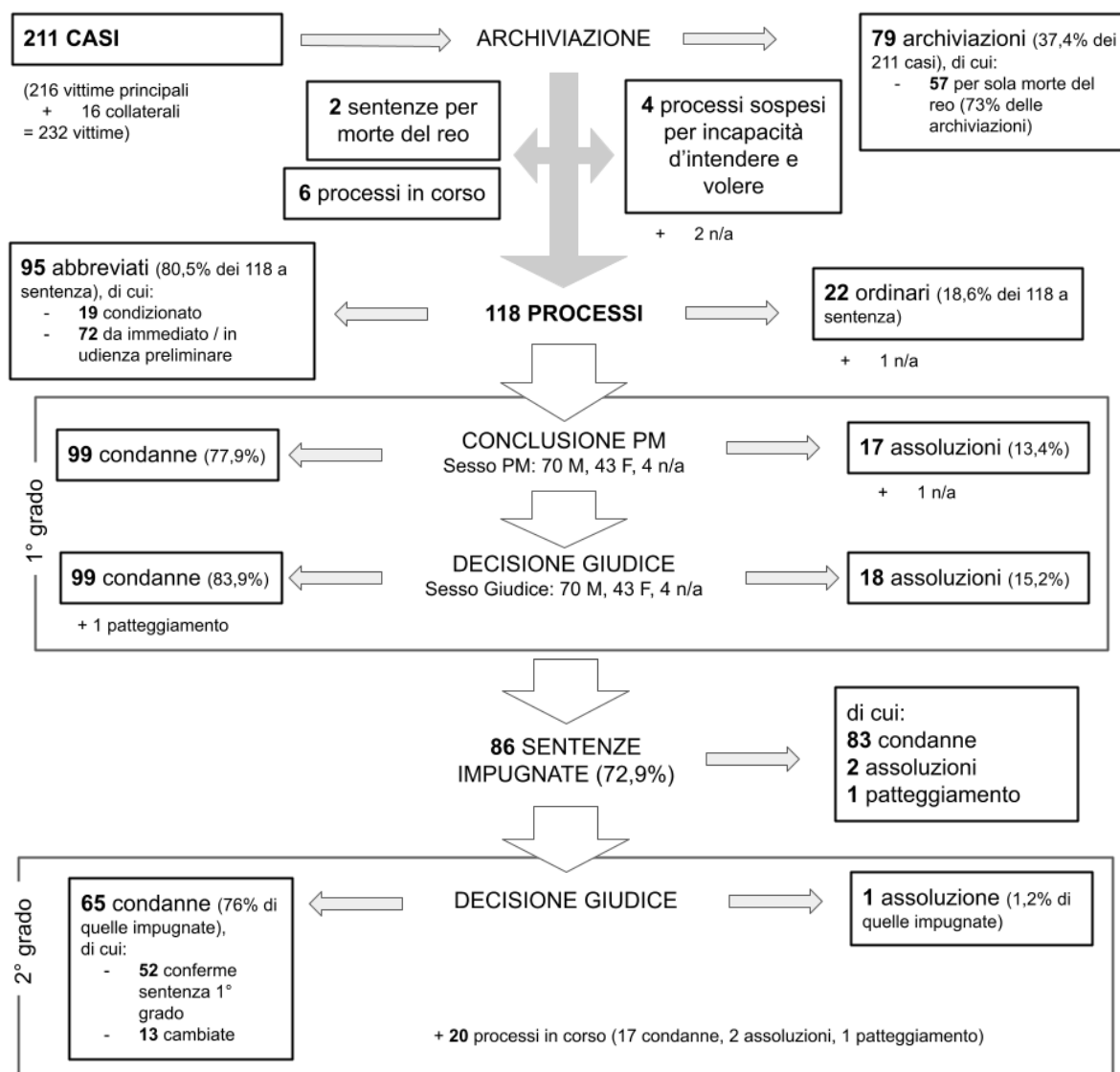


Figura 16. Flow chart dei 211 casi analizzati dalla Commissione femminicidio.

III. LA RISPOSTA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI: LE INDAGINI

Come già rilevato, nell'ambito dell'inchiesta sono state esaminate le indagini penali svolte, su tutto il territorio nazionale, nei 211 casi di femminicidio avvenuti negli anni 2017 e 2018, per complessive 216 vittime.

Le indagini sono state tutte tempestivamente svolte rispetto ai fatti e in 79 casi si sono concluse con l'archiviazione del procedimento⁽⁴⁴⁾; mentre nei restanti 132 casi è stata esercitata l'azione penale (in 120 casi si è giunti a sentenza)⁽⁴⁵⁾.

Nel presente capitolo, oltre a illustrare gli specifici obblighi di matrice sovranazionale imposti alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria nella conduzione delle attività investigative, si darà conto, da un lato, delle indagini svolte nei casi in cui le donne poi uccise avevano espressamente denunciato violenze o altri reati nei confronti dell'autore del femminicidio e, dall'altro, delle modalità con cui sono state condotte le indagini sui femminicidi.

3.1 LE ATTIVITÀ DI INDAGINE TRA PRINCIPI SOVRANAZIONALI E ORDINAMENTO INTERNO

La Convenzione di Istanbul dedica l'intero capitolo VI (articoli da 49 a 58) agli aspetti processuali penali connessi ai reati di violenza di genere individuando le misure (« legislative o di altro tipo ») che gli Stati devono adottare per garantire il pieno rispetto dell'accordo internazionale. Si tratta di interventi sulle indagini penali, dell'adozione di misure cautelari e di sicurezza, di acquisizione di prove e di assistenza alle vittime. Al centro di ogni intervento delle istituzioni giudiziarie la Convenzione richiede che sia posta la sicurezza della vittima, da assicurare attraverso una rigorosa valutazione dei rischi e una rete di operatori, adeguatamente formati, che si dedichi alla protezione, all'accoglienza e ad evitare ogni forma di ulteriore vittimizzazione⁽⁴⁶⁾.

Come ricordato in precedenza, proprio i ritardi nell'avvio delle indagini dopo la denuncia della violenza e l'assoluta sottovalutazione del rischio che ha comportato la mancata adozione di misure di protezione hanno portato alla condanna del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella sentenza *Talpis v. Italia*⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁴⁾ In un caso il giudice si deve ancora pronunciare sulla richiesta di archiviazione per la sua complessità.

⁽⁴⁵⁾ In un caso la sentenza di primo grado è stata emessa durante la redazione della relazione, ma non è stata acquisita la motivazione.

⁽⁴⁶⁾ Si veda, in questi termini, la relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, paragrafo 260 (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=210>) nonché la Direttiva 2012/29/UE.

⁽⁴⁷⁾ La necessità di un puntuale rispetto da parte del nostro Paese degli obblighi imposti dalla Convenzione con riguardo ai profili processuali penali di tutela delle vittime è stata ribadita anche nell'ultimo Rapporto GREVIO.

La Commissione ha ritenuto quindi, con riguardo ai casi presi in esame, di verificare non solo se le vittime, prima di essere uccise, avessero denunciato la violenza che subivano e come dette denunce fossero state trattate dalle istituzioni giudiziarie, ma anche se le indagini sui femminicidi fossero state svolte considerando la morte come l'epilogo di una lunga *escalation* di violenze⁽⁴⁸⁾ e non come episodio singolo.

3.2 LE INDAGINI SVOLTE SULLE DENUNCE PRESENTATE PRIMA DEI FEMMINICIDI

Premesso che, come emerge dall'analisi statistica di cui al capitolo II, il 63 per cento (123 su 196)⁽⁴⁹⁾ delle donne non aveva riferito a nessuna persona o autorità le violenze pregresse, solo in 29 casi su 196 presi in considerazione (il 15 per cento) le donne uccise avevano presentato formale denuncia o querela per precedenti violenze o altri reati commessi dall'autore del femminicidio. Per gran parte di questi casi erano state presentate più denunce per reati anche molto gravi⁽⁵⁰⁾, tali da consentire l'applicazione di misure cautelari custodiali (carcere e arresti domiciliari). È interessante rilevare come, in media, tra la prima denuncia e il femminicidio siano passati circa 2 anni e 4 mesi.

Nei casi presi in considerazione, è evidente come da parte delle autorità non vi sia stata una adeguata valutazione della violenza denunciata dalla donna. La drammaticità e l'inaccettabilità di questi esiti non deve far dimenticare, però, che in molti altri casi, che non assurgono agli onori della cronaca e non sono stati ovviamente esaminati in questa indagine, al contrario, l'intervento delle istituzioni è stato tempestivo, competente ed efficace, tanto da sventare l'esito letale ed interrompere le condotte violente. Anche a fronte di un solo caso di femminicidio non evitato per inadeguatezza di un qualsiasi segmento del sistema, la Commissione ha ritenuto comunque di doverne approfondire le ragioni per rimuoverle, proprio in una prospettiva di eliminazione delle cause disfunzionali sistematiche.

È stata una precisa scelta quella di richiedere, ai singoli uffici giudiziari, i fascicoli penali riguardanti anche le precedenti denunce delle vittime rispetto alla loro uccisione (ne sono pervenuti 15 in tempo utile per la redazione della presente relazione)⁽⁵¹⁾ al fine di valutarne la modalità di trattazione: se avessero esposto le donne a rischi o a una fuoriuscita dal sistema giudiziario; se fossero stati applicati tempestivamente tutti gli strumenti normativi utili (incidente probatorio, misure cautelari, intercet-

⁽⁴⁸⁾ Rapporto GREVIO, capitolo uno: « finalità definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali » paragrafi 12 e seguenti.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. nota 25, capitolo II.

⁽⁵⁰⁾ Maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, minaccia con armi, atti persecutori aggravati e violenza sessuale.

⁽⁵¹⁾ Su 29 fascicoli richiesti ne sono pervenuti 15 il cui numero non è stato idoneo a procedere a una compiuta analisi statistica; ciononostante da essi sono stati desunti dati di natura qualitativa.

tazioni telefoniche, eccetera); se fossero state attuate le linee guida del Consiglio superiore della magistratura⁽⁵²⁾.

Nei paragrafi che seguono quindi non solo si darà conto delle specifiche criticità rilevate nei 15 procedimenti considerati, con riferimento alle attività della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, ma saranno anche esaminate alcune criticità comuni ravvisate con riguardo all'operato di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

3.2.1 LE INDAGINI SVOLTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria ha un ruolo centrale nella ricerca degli elementi di approfondimento investigativo per perseguire i reati di violenza di genere e rilevare i profili di rischio per la vittima.

Dall'analisi dei 15 procedimenti emergono alcune ricorrenti criticità nell'operato della polizia giudiziaria con riguardo alle indagini sulle denunce di reati di violenza presentate da donne poi uccise dallo stesso denunciato.

In primo luogo si rileva in questi casi una non infrequente sottovalutazione della violenza riferita o denunciata dalla donna. Se si considera l'elevata percentuale di donne che non denunciano le violenze (per molteplici ragioni, delle quali si dirà più ampiamente in seguito) è evidente che nei rari casi in cui, sole e non assistite da avvocati specializzati, le donne trovano il coraggio di recarsi presso la stazione dei Carabinieri o presso un commissariato di Polizia per chiedere consiglio su come comportarsi in ordine alle violenze che subiscono o per conoscere quali siano le conseguenze di un'eventuale denuncia, anche ai fini della protezione loro e dei loro figli minori, vuol dire che la situazione è di particolare gravità: temono per la loro vita e vanno prese sul serio.

Al contrario, in particolare nei centri più piccoli in cui dovrebbe essere proprio il fattore della conoscenza personale ad aiutare nella lettura della violenza e del rischio, emerge come, più di frequente, le donne che si sono recate presso il presidio delle Forze di polizia per chiedere aiuto, anche rappresentando la paura e la difficoltà di denunciare o la presenza di armi, sono state dissuase dal farlo spiegando la gravità per l'uomo delle conseguenze della loro denuncia o sono state rassicurate e rimandate a casa (prendendo semplicemente atto della mancata volontà di denuncia).

In alcuni dei casi considerati le Forze di polizia, evidentemente non distinguendo tra violenza domestica e lite familiare nonostante il tangibile terrore della donna e disattendendo le indicazioni circa l'inopportunità del ricorso al componimento a fronte di situazioni di violenza intrafamiliare⁽⁵³⁾,

⁽⁵²⁾ Il CSM è intervenuto in diverse occasioni sul piano dell'organizzazione e dell'ottimizzazione del lavoro dei magistrati per il contrasto alla violenza di genere. La prima delibera risale all'8 luglio 2009. Ne sono seguite altre in data 30 luglio 2010, 12 marzo 2014, 9 maggio 2018 (*Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*) e da ultimo, in data 3 novembre 2021 con una delibera su *I risultati del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*.

⁽⁵³⁾ Si veda da ultimo la circolare della Direzione anticrimine della Polizia di Stato del 26 febbraio 2021: «È, in ogni caso, improprio ricondurre tali vicende nell'alveo della composizione

si sono limitate a « calmare gli animi » (come si legge testualmente nelle annotazioni di servizio). In altri casi nonostante la violenza fosse stata correttamente accertata, non si è registrato alcun concreto seguito.

In alcuni dei casi esaminati si è addirittura rilevata una minimizzazione dei gravi maltrattamenti denunciati dalle donne, circostanza questa che ha favorito la successiva archiviazione del procedimento, attraverso la riqualificazione giuridica dei fatti e la loro parcellizzazione, operata dalla polizia giudiziaria nella comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, per la quale, ad esempio, gli atti persecutori sono stati « ridimensionati » a mere molestie telefoniche ovvero i maltrattamenti in famiglia ricondotti a lesioni semplici (con evidenti ricadute sul piano della procedibilità).

In secondo luogo, in alcuni dei procedimenti considerati, si è rilevato come, nel caso di denunce reciproche, la polizia giudiziaria abbia riconosciuto carattere prioritario a quelle per reati lievi presentate dall'uomo per evidenti fini ritorsivi, anche quando la donna aveva denunciato prima di lui violenze gravi nei confronti propri e delle figlie. In un caso – nel quale la donna è stata successivamente uccisa con 10 coltellate dopo aver presentato ricorso per separazione giudiziale con affidamento congiunto delle bambine – la polizia giudiziaria aveva ritenuto di dare priorità alla denuncia dell'uomo per tradimenti della moglie (sebbene come noto l'adulterio non costituisce reato dal 1968), acquisendo persino i messaggi e gli audio che li comprovavano, nonché per lo « strattonamento » della figlia, tanto da segnalare la donna immediatamente ai servizi sociali e chiedendo una relazione all'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia, rinunciando a dar seguito alle indagini, invece, sulla circostanziata denuncia della moglie per gravi reati di violenza con armi commessi dal marito.

In terzo luogo, sono stati rilevati alcuni casi in cui la polizia giudiziaria, pur investita di richieste di aiuto da donne vittime di violenza, che non volevano formalizzare la denuncia ma esprimevano la loro paura, non abbiano provveduto ad inoltrare la comunicazione di notizia di reato alle competenti procure della Repubblica, pur avendone l'obbligo di legge ⁽⁵⁴⁾.

In taluni casi questo è avvenuto solo dopo la morte della vittima. In uno dei casi esaminati la polizia giudiziaria ha ommesso di inoltrare al pubblico ministero l'annotazione di servizio per un intervento svolto in un'abitazione, in piena notte, in cui era stato trovato un uomo in stato di ebbrezza, con il divano completamente tagliato ed un coltello di grosse dimensioni su un mobile, oltretutto varie armi, in cui si dava atto che a

dei vari dissidi. Il ricorso al componimento appare controproducente a causa dei meccanismi psicologici sottesi ai contesti di violenza domestica, laddove la posizione delle parti non può essere paritaria, soprattutto per la naturale inclinazione a tutelare il benessere, anche erroneamente percepito da una delle parti, dei figli minori ».

⁽⁵⁴⁾ È noto che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di informare il pubblico ministero in presenza di reati perseguibili d'ufficio (articolo 331 del codice di procedura penale). D'altra parte la stessa polizia giudiziaria ha l'onere di svolgere le attività urgenti in presenza di reati perseguibili a querela e, dunque, può ritenersi destinataria di un onere di comunicazione al pubblico ministero di notizie di reato anche per detti reati, quando di particolare rilievo, anche perché non sempre è agevole ravvisare la differenza tra reati perseguibili a querela e d'ufficio.

seguito di vari litigi la moglie avesse lasciato la casa insieme alla figlia minorenni.

Ancora, una delle costanti criticità rilevate nelle quindici indagini prese in considerazione è la mancata ricerca del « movente di genere », sebbene sia lo stesso tipo di reato a dovere sollecitare l'investigazione della ordinaria modalità sopraffattoria dell'uomo nei confronti della vittima da cui si pretendono soggezione e silenzio. In diversi casi l'uomo aveva espressamente dichiarato alla polizia giudiziaria di non tollerare e di non poter consentire che la moglie non rispettasse le regole di casa; che non volesse cucinare; che intendesse separarsi, eccetera. Tutto questo, anziché essere interpretato come ragione di rischio per la vittima, proprio perché costituisce l'impalcatura culturale e identitaria su cui si radica una continuativa e costante violenza, non solo non è stato in alcun modo valorizzato, ma è stato addirittura ritenuto normale, perché la discriminazione nei confronti delle donne e l'imposizione di ruoli familiari di soggezione e subordinazione, evidentemente, appartiene ad un diffuso modo di sentire per il quale non si percepisce il nesso con la violenza.

In un caso, un appartenente alle Forze dell'ordine, sollecitato ad assumere provvedimenti, si era limitato a convocare l'uomo violento prendendo con lui un caffè ed invitandolo ad avere pazienza. A distanza di pochi mesi l'uomo aveva ucciso le due figlie e sparato alla moglie; tutti coloro che erano a conoscenza dell'incontenibile paura delle vittime si erano limitati a sostenere di avere sempre ritenuto che la donna « volesse vendicarsi del marito » in quanto aveva chiesto la separazione, seppur con affidamento congiunto delle bambine. Nella relazione di servizio redatta dopo la strage, la polizia giudiziaria, per descrivere quanto accaduto nei mesi precedenti, aveva continuato ad usare termini come conflittualità coniugale, parti in dissidio « comunque non oltre la media riscontrabile in controversie di questo tipo ». In un altro caso, nel quale emergono con chiarezza le gravi conseguenze della mancata ricerca del « movente di genere », la polizia ha ritenuto accidentale la morte per soffocamento da incendio di una donna (descritta come alcolista e fumatrice) nonostante l'ultima persona vista dalla vittima fosse stato il proprio *partner* ludopatico, da poco uscito dal carcere per l'uccisione di un'altra donna e che, a dire degli stessi operanti, aveva reso dichiarazioni contraddittorie. La mancata lettura e ricerca del « movente di genere » delle morti precedenti aveva facilitato la Commissione del terzo femminicidio, oggetto dell'inchiesta, avvenuto dopo soli 4 mesi dal secondo in quanto l'uomo era libero.

Un'ulteriore criticità emersa dall'analisi dei fascicoli relativi ai 15 procedimenti per femminicidio è rappresentata dalla mancata protezione della persona offesa. In alcuni di questi casi le donne avevano denunciato – sino a otto volte – l'uomo violento pregiudicato, per gravi reati come minacce, lesioni, tentati strangolamenti, documentati anche con certificazioni mediche, sempre alla presenza dei figli minorenni. In pochissimi di essi risulta che le Forze dell'ordine, pur intervenute, avessero assunto misure pre-cautelari come l'arresto, il fermo o l'allontanamento urgente

dalla casa familiare⁽⁵⁵⁾, pur sussistendone i presupposti di legge, né si fossero preoccupate di mettere comunque in sicurezza la donna e i bambini. Si pensi al caso in cui, a seguito della chiamata di una donna picchiata dal compagno tossicodipendente, gli agenti di polizia giudiziaria l'avevano trovata tremante e con i segni della violenza. Come si legge nell'annotazione, davanti all'aggressore la vittima non diceva nulla, ma appena l'uomo si allontanava, a voce bassa, chiedeva « aiutatemi, vi prego, questo mi ammazza, sono da sola non voglio fare una brutta fine ». Invece erano stati lasciati andare via perché la donna aveva dichiarato di non volere sporgere querela e il padre dell'aggressore si era dichiarato disponibile a far trascorrere separatamente la notte alla coppia. Un anno e mezzo dopo la donna era stata uccisa dal compagno.

A ciò si aggiunga che nei 15 procedimenti pervenuti, riguardanti l'attività di indagine condotta con riferimento alle denunce precedenti ai femminicidi, solo in 4 casi si riporta che la donna era stata informata dei suoi diritti, con indicazione precisa e chiara anche dei numeri di telefono dei centri antiviolenza cui rivolgersi, mentre in 8 casi era stato consegnato solo uno stampato con citazione di norme di legge.

L'esame dei fascicoli ha inoltre permesso di individuare altre specifiche criticità con riguardo alla fase di indagine. In alcuni procedimenti, infatti, si è rilevato come la vittima sia stata ascoltata alla presenza dell'autore del reato, nei casi di intervento su richiesta, tanto da ottenere l'ovvio ridimensionamento dei fatti; in altri sono state riscontrate non solo la mancata osservanza di eventuali linee guida o protocolli riguardanti istruzioni operative per interventi in materia di violenza di genere⁽⁵⁶⁾, ma anche addirittura l'omessa sollecitazione al pubblico ministero, con alcune eccezioni, di misure cautelari nei confronti dell'indagato, per carente valutazione del rischio. Infine nei casi in questione sono state riscontrate altresì la mancata valutazione dei rischi per la vittima convivente nei casi di convocazione o elezione di domicilio degli uomini denunciati con le stesse modalità utilizzate per qualsiasi altro reato nonché l'assenza di indagini, pur in presenza di conoscenza diretta di situazioni di violenza domestica perseguibili d'ufficio, specialmente nei paesi più piccoli.

3.2.2. LE INDAGINI SVOLTE DAL PUBBLICO MINISTERO

Come è noto, il pubblico ministero, sotto il profilo ordinamentale e processuale, ha un ruolo di direzione, controllo e impulso della polizia giudiziaria; inoltre è il titolare diretto delle indagini, richiede misure cautelari e assume le determinazioni sull'esercizio o meno dell'azione penale.

⁽⁵⁵⁾ Quest'ultimo consentito persino nei casi di sole minacce gravi in ambito familiare.

⁽⁵⁶⁾ Per la polizia, dal mese di gennaio 2017, su impulso della Direzione centrale anticrimine, è stato adottato in tutta Italia il protocollo EVA (esame violenze agite); per l'Arma dei carabinieri dal 2012 è stato adottato un « *vademecum* operativo » rinnovato nel 2018 con il « prontuario operativo per reati connessi con la violenza di genere ».

Il *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria* (DOC. XXII-bis, n. 4), approvato dalla Commissione⁽⁵⁷⁾ (di seguito denominato « Rapporto ») ha confermato quanto emerso anche nella presente indagine, ovverosia che negli anni dal 2016 al 2018 nel 90 per cento delle procure sono stati costituiti gruppi specializzati di magistrati esperti nella violenza di genere e domestica, nel 10 per cento (tutti piccoli uffici) non sono stati costituiti⁽⁵⁸⁾.

È evidente che i limiti ravvisati nell'azione della polizia giudiziaria si riflettono direttamente sull'attività del pubblico ministero, a partire dai casi che non gli sono sottoposti ovvero che presentano gravi carenze investigative, come ad esempio il ridimensionamento dei fatti a lite familiare, gli omessi accertamenti nell'intervento sul posto, l'acquisizione di dichiarazioni dalla persona offesa o da persone informate sui fatti in modo inadeguato, tale da inficiare le dichiarazioni successive.

Anche nelle attività di indagine dirette dal pubblico ministero nei 29 casi esaminati in cui vi erano state denunce precedenti al femminicidio, sono state rilevate alcune criticità.

In *primis*, sebbene i procedimenti oggetto dell'inchiesta riguardino fatti precedenti alla già ricordata legge n. 69 del 2019 – che ha imposto una particolare accelerazione anche al pubblico ministero, fin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato per reati di violenza di genere – si è rilevato che in due casi le iscrizioni e quindi l'esame del procedimento da parte del pubblico ministero assegnatario non è avvenuta tempestivamente: nel primo caso il fascicolo di maltrattamenti contro familiari e conviventi era stato assegnato dal procuratore dopo 18 giorni dalla trasmissione degli atti e il giorno successivo all'uccisione della donna, nel secondo caso l'iscrizione dell'indagato nel registro si era verificata dopo 4 mesi dalla comunicazione della notizia di reato della polizia giudiziaria.

Il profilo organizzativo ha, infatti, una particolare incidenza con riferimento ai reati di violenza di genere che richiedono significative risorse, assegnate dal dirigente dell'ufficio, tali da consentire un intervento tempestivo, adeguato e specializzato anche in considerazione dell'entità del carico di lavoro sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Si pensi non solo al numero di comunicazioni di notizie di reato che perviene, ma anche alla necessità di un intervento immediato per l'applicazione, spesso, di misure cautelari che comportano un maggior carico di lavoro per il magistrato/a e per il suo personale. Di particolare rilievo al riguardo è la trattazione unitaria dei procedimenti di violenza di genere sulla medesima persona, con

⁽⁵⁷⁾ Relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 17 giugno 2021: *Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi* consultabile su <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>

⁽⁵⁸⁾ Nel Rapporto si evidenzia altresì che « l'analisi multivariata - che ha diviso le procure in 5 gruppi - ha poi evidenziato che: il 12 per cento (16 su 138) è il più virtuoso, il 42 per cento (58 su 138) si caratterizzano per una forte attenzione alla specializzazione e professionalità, il 6 per cento (9 su 138) si caratterizza per una elevata omogeneità e consapevolezza della importanza della specializzazione, il 10 per cento (14 su 138) tutte di piccole dimensioni, con forti criticità e mancanza di specializzazione ».

riferimento all'autore e alla persona offesa (e al suo nucleo familiare), sicché è indispensabile che i procedimenti siano assegnati allo stesso pubblico ministero. Per ottenere tale risultato è sufficiente prevedere l'assegnazione al medesimo magistrato di tutti i procedimenti che riguardano gli stessi soggetti (cosiddetta regola del precedente⁽⁵⁹⁾). La parcellizzazione nella trattazione di tali atti non consente di valutare i fatti nella loro gravità, determinando una perdita di visione complessiva che può mettere in pericolo la vittima.

Altro aspetto critico è la scarsa celerità nella trattazione dei procedimenti, nonostante tali reati fossero, già all'epoca, a trattazione prioritaria in forza di norme primarie e secondarie⁽⁶⁰⁾. Questa è la ragione per la quale il legislatore nel 2019, con la legge sul cosiddetto Codice rosso, ha introdotto termini stringenti per l'esame dei delitti di violenza di genere opportunamente parificati a quelli di criminalità organizzata.

Con specifico riguardo poi ai 15 casi dei quali sono stati acquisiti anche gli atti relativi al precedente procedimento penale iscritto a seguito di denuncia presentata dalla stessa vittima, sono state rilevate alcune criticità sul piano dell'adeguatezza delle misure di protezione delle persone offese, da ricondursi in particolare alla mancata richiesta di applicazione di misure cautelari, anche a fronte di espresse sollecitazioni da parte della polizia giudiziaria in caso di evidente pericolo per la vittima. È emerso infatti che in 6 casi su 15 il pubblico ministero aveva richiesto misure cautelari a carico dell'uomo violento (di cui la custodia in carcere in 1 caso, negli altri 5 misure non detentive⁽⁶¹⁾). Peraltro solo nella metà dei casi questa richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Tale circostanza sembra confermare la sottostima di questi reati derivante principalmente dalla non del tutto adeguata formazione sul piano in particolare della valutazione del rischio. Emblematici sono a tal proposito alcuni dei casi considerati. In un primo caso una donna aveva presentato nell'arco di pochi mesi e con un crescendo di violenze, plurime denunce per reati gravi (di cui due tentativi di strangolamento), l'ultima 7 giorni prima della sua morte. In questo caso non solo la polizia giudiziaria, pur intervenuta, non aveva proceduto all'arresto in flagranza dell'autore dei delitti, ma il pubblico ministero non aveva neppure richiesto alcuna misura cautelare. La donna, in fase di separazione, era stata uccisa davanti al

⁽⁵⁹⁾ Si tratta dell'assegnazione dei procedimenti pervenuti nel tempo allo stesso magistrato assegnatario del primo procedimento, risultato che si ottiene attraverso una mera disposizione organizzativa contenuta nel Progetto organizzativo della procura della Repubblica. La cosiddetta regola del precedente nelle migliori prassi opera anche se il primo procedimento è stato già definito (con archiviazione, rinvio a giudizio, sentenza, eccetera) in quanto si tratta di reati in gran parte abituali e che richiedono sempre la conoscenza dei procedimenti precedenti.

⁽⁶⁰⁾ Trattazione prioritaria stabilita da: articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; articolo 3 della circolare del 17 novembre 2017 in materia di organizzazione degli uffici di procura; risoluzioni del CSM in materia, risalenti già al 2014 (di cui l'ultima del 9 maggio 2018 *supra* citata) che hanno sempre stabilito che i reati di violenza di genere e domestica « hanno un connotato concreto di offensività che, alla luce delle risoluzioni consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016, li rende riconducibili nell'alveo delle c.d. priorità ultralegali ».

⁽⁶¹⁾ Il divieto di avvicinamento alla persona offesa in un caso, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli in due casi, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in un caso, l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare in tre casi.

bambino di pochi anni da parte del marito che poteva vedere il figlio senza restrizioni. In altri tre casi il pubblico ministero non aveva chiesto per mesi misure restrittive nei confronti dell'uomo violento, nonostante la gravità e la reiterazione dei fatti denunciati e la insistente sollecitazione della polizia giudiziaria, provvedendovi con urgenza solo dopo la morte della donna. In un provvedimento si legge che non era stata richiesta la misura cautelare, nonostante la denuncia della giovanissima vittima di violenza sessuale reiterata da parte del padre convivente, in quanto la ragazza riferiva di non essere preoccupata. Infatti, nonostante il padre avesse chiesto di fare sesso due volte, la stessa si era rifiutata e la questione si era chiusa lì.

Nei 15 casi esaminati si riscontrano infine una ridotta e tardiva applicazione di alcuni ulteriori istituti processuali posti a presidio della tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. Oltre allo scarso ricorso all'istituto dell'incidente probatorio per l'ascolto delle vittime⁽⁶²⁾ si rileva come frequentemente l'attività di ascolto delle persone offese – pur a fronte di casi complessi e delicati – sia stata delegata dal pubblico ministero al personale di polizia giudiziaria, non sempre adeguatamente specializzato. Si registra, poi, una scarsa applicazione del braccialetto elettronico (da ricondursi anche alla allora oggettiva difficoltà di reperimento di tali strumenti di controllo) nei casi di arresti domiciliari, sebbene il codice di procedura penale lo prevedesse come obbligatorio imponendo al giudice di motivarne, in fatto, perché ritenuto non necessario⁽⁶³⁾. Ancora, si rilevano la scarsa impugnazione davanti al tribunale del riesame dei provvedimenti di rigetto delle richieste di misure cautelari e il mancato monitoraggio o svolgimento di attività investigativa dopo le rimessioni di querela o le ritrattazioni o i forti ridimensionamenti che notoriamente sono spesso determinati da paura della vittima e da gravi pressioni e violenze dell'autore. Non risulta, ad esempio, il ricorso alle intercettazioni telefoniche⁽⁶⁴⁾, strumento, invece, utilizzato per tutti i reati, in quanto consente la valutazione complessiva del contesto e del rischio per l'incolumità personale della vittima.

L'esame di taluni casi presi in considerazione ha mostrato altresì una sottovalutazione delle dichiarazioni della persona offesa: in un procedimento, addirittura, la richiesta di archiviazione per atti persecutori commessi da persona già ammonita dal questore – reato procedibile d'ufficio – era stata motivata dalla mancanza di querela e dall'inattendibilità della persona offesa, sebbene questa avesse chiesto, terrorizzata, l'intervento degli operanti all'ennesima presenza del suo persecutore davanti alla scuola del figlio e non fosse stata formalmente sentita. In un altro procedimento per maltrattamenti nei confronti di una donna, la richiesta di archiviazione

⁽⁶²⁾ Si tratta di una fase anticipatoria della prova ritenuta ormai obbligatoria dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di vittime anche maggiorenni e per reati di violenza di genere.

⁽⁶³⁾ Articolo 275-bis del Codice di procedura penale.

⁽⁶⁴⁾ Le intercettazioni telefoniche a seguito di denuncia della vittima per stupro risultano disposte in un solo caso in cui era emerso che l'indagato facesse pressioni per inquinare le dichiarazioni rese dalle figlie vittime di violenza sessuale. Alle intercettazioni telefoniche era seguita solo la richiesta di incidente probatorio, poi differito, e la persona offesa era stata uccisa il giorno prima del suo espletamento.

del pubblico ministero era stata presentata dopo sette anni dalla denuncia e dopo due anni dal suo femminicidio, fondandola peraltro sull'inattendibilità della vittima.

Infine si deve segnalare come in alcuni dei casi esaminati la violazione delle misure cautelari non detentive non abbia condotto al loro aggravamento quando motivata da rappacificamenti o dall'incontro dell'uomo con i figli minorenni, anzi, talvolta vi era stato persino il parere favorevole del pubblico ministero per la sostituzione delle misure cautelari violate.

3.2.3 L'INTERVENTO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Con riferimento all'intervento del giudice per le indagini preliminari, di rado richiesto dal pubblico ministero nei 15 casi esaminati, l'indagine ha accertato un dato ricorrente: il rigetto delle richieste di misure cautelari (anche non detentive) fondato o sulla riqualificazione delle violenze denunciate come tensioni nei rapporti interpersonali o sull'avvenuta remissione di querela delle vittime, anche a fronte di reati procedibili d'ufficio e comprovati da altri elementi. In un caso il pubblico ministero aveva richiesto, solo a seguito della sollecitazione della polizia giudiziaria, l'allontanamento dalla casa familiare di un uomo, dopo 4 anni in cui si erano succedute 4 denunce della moglie e 4 denunce della figlia, oltre che 8 comunicazioni di notizia di reato. In questo caso il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta qualificando quelle violenze una « contingente tensione nei rapporti interpersonali, specificamente occasionate dalla particolare circostanza dell'avvenuta constatazione che la moglie volesse separarsi e fosse irremovibile a tale proposito ». La donna è stata uccisa l'anno successivo.

In altri procedimenti – come accennato – risulta che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato le richieste cautelari o sostituito quelle più gravi, anche se violate, in ragione della riappacificazione o della presa di coscienza dell'indagato.

È opportuno rappresentare che, dal monitoraggio svolto dal Consiglio superiore della magistratura nel 2018 e da ultimo nel 2021 sui reati di violenza di genere, è risultato che nessuno degli uffici del giudice per le indagini preliminari, cioè degli uffici deputati anche all'emissione delle misure cautelari, prevede la specializzazione in questa materia, con la conseguenza anche della mancata adozione di omogenei criteri di valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l'*escalation* della violenza di genere⁽⁶⁵⁾.

3.2.4 ALCUNE CRITICITÀ RICORRENTI

Più in generale, l'esame complessivo dei casi ha mostrato come vi siano ricorrenti criticità riguardanti tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti di violenza contro le donne cui è seguito un femminicidio.

⁽⁶⁵⁾ Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi, cit., nonché paragrafo 3.2 del Monitoraggio del 3 novembre 2021.

In gran parte dei casi presi in esame dalla Commissione emerge, in primo luogo, una difficoltà a riconoscere la violenza nelle relazioni intime. Si tratta, come già in più occasioni rilevato, anche di una diretta conseguenza della mancanza di strumenti, innanzitutto culturali, per leggere il complesso fenomeno della violenza di genere e per disinnescare gli stereotipi che ancora vedono i legami familiari fondati sulla naturale sottomissione delle donne a precisi obblighi e ruoli di genere. Quando le donne, che non soggiacciono a detto meccanismo culturale e gerarchico, spesso sostenuto e legittimato dal contesto, denunciano o si separano, non sono sempre da tutti percepite come persone offese da proteggere e di cui tutelare il diritto umano ad una vita libera e dignitosa, ma, al contrario, sono talvolta ritenute « astute calcolatrici », mosse da una volontà vendicativa nei confronti dei loro compagni anche attraverso i figli.

Tale erronea lettura – per la quale la violenza viene interpretata come mero conflitto all'interno di un rapporto paritario di coppia – ha chiare e drammatiche ripercussioni anche sul piano investigativo.

In altre parole, l'operatore giudiziario privo di una specifica formazione sulla violenza di genere non riconoscendo la connotazione di genere della violenza non valuta e, quindi, minimizza la disparità di potere in quel contesto familiare, in aderenza a stereotipi consolidati. Quando si affronta un caso di violenza domestica o di femminicidio la prima pista investigativa deve essere quella della ricerca di forme discriminatorie nei confronti della donna che ne è vittima da parte dell'autore del reato: disprezzo, umiliazione, controllo, soggezione. È necessario quindi assicurare che gli operatori abbiano una adeguata formazione che consenta loro di qualificare correttamente certe condotte maschili, non come pratiche ordinarie e legittime, o, al più, forme di una « mentalità all'antica », ma come violenza di genere⁽⁶⁶⁾.

In secondo luogo una diffusa criticità ravvisata nei casi presi in esame è rappresentata dalla non adeguata conoscenza dei fattori di rischio da parte dei vari operatori coinvolti. Alla luce dei casi esaminati, dell'analisi statistica e dei metodi di rilevamento generalmente adottati, in Italia e nel mondo, dai centri antiviolenza e dalle Forze di polizia⁽⁶⁷⁾ si possono enucleare i principali elementi di rischio del femminicidio, la cui conoscenza è essenziale, come fattore di orientamento, per tutti gli operatori che si occupano della violenza di genere, ad ogni livello, anche per valutare le più idonee misure di protezione. Ciononostante dall'esito di monitoraggio

⁽⁶⁶⁾ Il problema del ridimensionamento, da parte degli operatori giudiziari, della violenza maschile contro le donne a questione privata (conflitto di coppia o lite familiare) ha portato il Grevio, nel suo Rapporto sull'Italia, ad esortare «...vivamente le autorità italiane affinché garantiscano un'applicazione delle disposizioni di legge sul reato di maltrattamento in famiglia, che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza », invitando ad una maggiore attenzione al profilo della formazione e della tempestività della risposta istituzionale (Parr. da 17 a 19 del Rapporto citato).

⁽⁶⁷⁾ Fra questi si possono ricordare il Metodo SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*), SARA-PIUS, SURPLUS, ISA e DIVA.

interni svolti dal CSM nel 2018 e nel 2021⁽⁶⁸⁾, nonché dal Rapporto della Commissione proprio sugli anni oggetto di esame⁽⁶⁹⁾, la magistratura, specie quella giudicante ed in particolare degli uffici delle indagini preliminari, non risulta essere specificamente formata per compiere la valutazione del rischio. In quasi tutti i fascicoli relativi ai femminicidi presi in esame si rileva la presenza di uno o più fattori di rischio riguardanti la vittima⁽⁷⁰⁾, l'autore del reato⁽⁷¹⁾ o anche il contesto⁽⁷²⁾.

Tra i più rilevanti fattori di rischio si deve segnalare anche la mancata formazione o specializzazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e che ad oggi non hanno un obbligo di legge a provvedervi.

Con riferimento alla formazione della magistratura nel biennio oggetto di esame, nel Rapporto della Commissione risulta che « l'offerta formativa appare, nel complesso, piuttosto carente » visto che la Scuola superiore della magistratura in 3 anni (2016, 2017 e 2018) aveva organizzato a livello centrale solo 6 corsi in materia di violenza di genere e domestica. A livello locale le 26 formazioni decentrate avevano svolto, in 3 anni, complessivamente 25 corsi in materia, con un coinvolgimento del 13 per cento della

⁽⁶⁸⁾ Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera del 9 maggio 2018) e Monitoraggio del 3 novembre 2021.

⁽⁶⁹⁾ Relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza nella seduta del 17 giugno 2021 *Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi*.

⁽⁷⁰⁾ Fra i principali fattori di rischio che riguardano la vittima si segnalano: l'essere una donna in una relazione discriminatoria e controllante; il mancato riconoscimento da parte della donna stessa della violenza come tale; la convinzione della vittima di poter gestire e frenare la violenza; la paura nei confronti dell'uomo, l'aver subito aggressioni o minacce di morte, anche con armi o oggetti, percepite come concrete; il trovarsi in stato di gravidanza o essere stata maltrattata durante la gravidanza; l'essere madre di figli piccoli o avere figli/figlie che non sono del partner maltrattante; l'aver rilevato una intensificazione delle violenze in termini di frequenza, intensità e durata (quella che viene definita l'*escalation* della violenza); la presenza di patologie o disabilità; l'essere straniera; l'assenza di un lavoro stabile e di una indipendenza economica; lo svolgere attività di prostituzione o altri lavori stigmatizzanti; l'essere lontana dalla propria famiglia; il fare uso di alcol o droghe; l'essere troppo giovane o in età avanzata; l'aver espresso la volontà di interrompere la relazione o averlo già fatto; l'aver avviato una nuova relazione affettiva, anche da separata; la convinzione di un possibile cambiamento nella condotta dell'uomo violento; la mancata richiesta di aiuto anche attraverso il ricorso ai centri antiviolenza.

⁽⁷¹⁾ Fra i principali fattori di rischio riguardanti l'autore del reato si ricordano: l'aver una mentalità discriminatoria, misogina, rigidamente fondata su ruoli di genere; l'aver precedenti penali, in particolare per reati contro la persona; l'aver in precedenza violato misure cautelari; l'aver vissuto in contesti familiari violenti essendo anche vittima di violenza o di abusi durante l'infanzia; l'essere in possesso o avere accesso ad armi da fuoco; l'aver comportamenti aggressivi o violenti nei confronti dei figli/e o delle Forze dell'ordine; il pretendere che la relazione non finisca; il pretendere di avere rapporti sessuali come fosse un diritto; l'aver dipendenze comportamentali o da sostanza alle quali peraltro attribuire la responsabilità delle proprie violenze; la rivendicazione di un diritto al controllo ossessivo della vita della partner; l'aver un atteggiamento normalmente svalutante verso la propria compagna; l'essere affetto da una malattia fisica, da malattie psichiatriche o avere altre forme di disagio mentale (anche con tendenze suicidarie); l'essere disoccupato o avere problemi lavorativi; la convinta minimizzazione della violenza esercitata nell'ambito della coppia.

⁽⁷²⁾ Fra i fattori di rischio riguardanti il contesto devono essere segnalati: la presenza di figli/e minorenni o di figli/e della sola donna; la situazione di separazione o divorzio; l'affidamento congiunto dei figli/e e diritto di visita del padre, soprattutto con misure cautelari in atto; l'isolamento sociale della coppia; la svalutazione della violenza da parte del contesto familiare e amicale cui è rivelata.

magistratura. Non risultano, invece, corsi di formazione aventi specificamente ad oggetto i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari.

Circa la specializzazione della magistratura, il CSM ne ha richiamato la necessità per una « visione plurale delle tematiche organizzative, superando l'autoreferenzialità della magistratura e del singolo magistrato »⁽⁷³⁾ e « in una prospettiva non solo repressiva, ma di tutela preventiva delle vittime »; ciononostante dai documenti richiamati risulta che le procure hanno creato da anni gruppi specializzati, mentre gli uffici giudicanti su questo hanno ancora gravi carenze⁽⁷⁴⁾.

Ancora, dall'analisi dei 29 fascicoli in cui la donna aveva denunciato prima di essere uccisa, si rileva una non infrequente sottovalutazione da parte degli operatori della remissione di querela, della ritrattazione e dei ridimensionamenti delle vittime.

È un fenomeno diffuso che le donne vittime di violenza domestica, specie in fase di separazione con bambini e bambine in tenera età, decidano di chiudere il procedimento penale ritirando la querela, ritrattando e ridimensionando il contenuto delle denunce presentate anche a fronte di reati procedibili d'ufficio (come sono i maltrattamenti contro familiari e conviventi) unicamente al fine di interrompere il rapporto violento. Non a caso, infatti, come è stato già segnalato nel capitolo precedente, nell'86 per cento dei 29 femminicidi preceduti da querele le donne avevano dei figli e lo avevano indicato espressamente; nel 79 per cento avevano dichiarato di temere per la vita propria o per quella dei bambini/e. Di solito è proprio questa paura che induce le donne a chiedere aiuto alle istituzioni.

La condizione di madri delle persone offese di questi reati è ciò che ne riduce anche fortemente la possibilità di reazione rispetto alla violenza sotto diversi punti di vista: molte donne, nelle denunce presentate prima di essere uccise, avevano riferito di avere imparato a non urlare, nonostante le atroci violenze patite, specie sessuali, per evitare che i bambini che si trovavano nella stanza accanto soffrissero e si accorgessero di ciò che subivano dal padre; altre non volevano denunciare il marito o avevano rimesso la querela temendo che a causa della denuncia avrebbero potuto subire conseguenze pregiudizievoli sull'affidamento dei bambini in fase di separazione; altre erano state colpevolizzate dalle figlie, di solito adolescenti o appena maggiorenni, per avere denunciato o per volere denunciare il loro padre.

In alcuni dei casi esaminati – dimostrando una scarsa conoscenza sia delle dinamiche della violenza di genere, in cui la remissione di querela ed il ridimensionamento costituiscono una condotta normalmente assunta proprio da chi è ancora sotto il giogo della violenza, sia della giurispru-

⁽⁷³⁾ CSM, verbale 9 maggio 2018, seduta antimeridiana, 264 s.

⁽⁷⁴⁾ Dal monitoraggio del CSM del 2018 risulta che: solo nel 6 per cento dei Tribunali (9 sedi) sono stati adottati moduli organizzativi per la gestione dei casi di violenza domestica e/o di violenza contro le donne; solo nel 17 per cento del campione (23 sedi) sono state costituite sezioni o collegi per la trattazione dei reati di violenza di genere; i Tribunali privi di una sezione specializzata (116 sedi) nel 90 per cento dei casi (104 sedi) hanno una sola sezione penale ordinaria; nel 92 per cento degli Uffici GIP, come sopra scritto, non risultano adottati criteri di valutazione prognostica del rischio per prevenire la recidiva e l'*escalation* della violenza di genere.

denza della Corte di cassazione in materia di ritrattazione della persona offesa⁽⁷⁵⁾ sia della Convenzione di Istanbul⁽⁷⁶⁾ – sono state proprio le remissioni di querela e i ridimensionamenti a costituire una delle ragioni della chiusura delle indagini senza l'assunzione di provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato o protettivi nei confronti della denunciante e senza lo svolgimento di ulteriori approfondimenti volti a comprendere l'effettivo motivo sotteso a quelle dichiarazioni riduttive.

In un caso, in particolare, una donna vittima di gravissime violenze fisiche e psicologiche e di violenza sessuale (delitto per il quale non è consentita la remissione della querela) aveva spiegato alla polizia giudiziaria di non voler più procedere nei confronti del marito (senza ritrattare la precedente denuncia) perché non aveva soldi e l'uomo era l'unico a mantenere la famiglia, perché la figlia, che viveva con il padre, le aveva confidato di avere bisogno di lei. Il caso era stato subito archiviato e dopo tre mesi la donna era tornata a casa ed era stata strangolata dal marito. Anche a fronte di numerose querele per condotte gravemente persecutorie, alcune delle quali ritirate dalla donna, non risultano accertamenti sulla presenza di armi dell'uomo e le querele stesse vengono qualificate come attestanti semplicemente « un crescente clima di tensione ».

La remissione di querela o le ritrattazioni delle persone offese vittime di violenza di genere sono connesse alla dinamica della relazione (il ciclo della violenza) e, proprio per questo, è quanto mai necessario che le istituzioni siano nelle condizioni di valutarle correttamente quali modalità tipiche di una recrudescenza dei maltrattamenti, di una crescente pressione ricattatoria subita in famiglia (quasi sempre collegata all'affidamento dei figli) ed espressione di una grave forma di isolamento sociale e di insicurezza economica, proseguendo così nella loro attività di tutela e di presa in carico della vittima, assumendo anche i più opportuni provvedimenti nei confronti dell'uomo violento.

3.3 LE INDAGINI SVOLTE SUI FEMMINICIDI

Nel più volte ricordato Rapporto del GREVIO sull'Italia, le autorità italiane sono esortate ad investigare con un approccio di genere sulla violenza contro le donne che ponga l'accento sulla sicurezza ed i diritti umani delle donne e dei loro figli⁽⁷⁷⁾.

La Commissione ha ritenuto di approfondire le modalità con cui sono state svolte le indagini dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero per tutti i femminicidi commessi nel periodo in esame al fine di comprenderne lo sviluppo, le criticità e le buone prassi.

In linea generale si è accertato che le indagini dei femminicidi seguiti dal suicidio dell'autore (femminicidi/suicidi) sono molto snelle, anche perché la morte dell'autore avviene sul luogo del delitto e vicino alla

⁽⁷⁵⁾ Si veda da ultimo Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379.

⁽⁷⁶⁾ L'articolo 18 paragrafo 4 della Convenzione di Istanbul prevede che la messa in sicurezza « non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore dei reati ».

⁽⁷⁷⁾ Vedi paragrafo 217 del rapporto di valutazione di base sull'Italia sopra citato.

vittima; mentre negli altri casi sono molto approfondite specie quando l'indagato fugge, depista gli accertamenti o rende il corpo della vittima irriconoscibile.

3.3.1 LE INDAGINI: I TRATTI COMUNI E LE CRITICITÀ

Dalla lettura degli atti della fase investigativa sono emersi alcuni tratti comuni delle indagini concernenti i femminicidi a prescindere dalla loro specifica tipologia (femminicidi intimi, familiari, in ambito prostitutivo). In molti casi si tratta di criticità legate all'insufficiente ricerca del « movente di genere ». Come in parte già ricordato, con tale espressione si intende la ricerca di un eventuale rapporto di continuativa sopraffazione dell'autore nei confronti della vittima; del motivo di odio di genere che muove il delitto; delle antecedenti violenze patite in silenzio dalla donna spesso in un contesto socio-culturale, omertoso o sminuente, nel quale matura il femminicidio come epilogo punitivo a fronte della « ribellione » femminile al ruolo di soggezione impostole in quanto donna.

Emblematico di tale criticità e quindi del mancato accertamento del movente di genere è uno dei casi di femminicidio esaminati, nel quale il pubblico ministero ha ritenuto plausibile il movente indicato dall'indagato, ritenendo l'uccisione di una donna prostituita determinata « dallo stato di forte bisogno economico dell'uomo ».

Con specifico riguardo al movente l'analisi dei casi ha mostrato come di frequente l'attività investigativa si sia focalizzata esclusivamente sull'accertamento del fatto e sull'individuazione degli autori, senza però tenere conto del contesto e in particolare del tipo e della qualità della relazione con la vittima. Scarsa attenzione è poi riservata non solo alla ricerca di eventuali violenze precedenti, anche di carattere psicologico, nonché all'accertamento della personalità della vittima e del suo contesto (condizioni economiche, culturali, religiose, di età, di salute, professionali, dipendenze, eccetera). Al contrario nelle indagini sembra tenersi in ampio conto dei problemi di tipo economico o collegati alla salute o alle condizioni psichiatriche dell'autore o della vittima (specie quando si tratta di uccisione di donne anziane o malate).

Per quanto riguarda le modalità delle indagini, i fascicoli esaminati mostrano un frequente ridimensionamento a « conflittualità familiare » delle violenze – laddove emerse o accertate – precedentemente patite dalla vittima e a « gelosia » dell'ossessivo controllo della donna. Risulta inoltre come siano state adottate, nelle indagini, modalità investigative non specifiche, ma ordinarie, cioè applicabili a qualsiasi omicidio, volte a verificare la dinamica della morte come fatto singolo ed episodico (orario, modalità dell'uccisione, numero di colpi inferti sul corpo della vittima, eccetera), anche con lunghe e complesse consulenze tecniche (balistiche, autoptiche, eccetera). Non sempre inoltre le indagini sono state condotte da pubblici ministeri appartenenti a gruppi specializzati in violenza di genere. Una eccessiva valorizzazione è stata in taluni casi riconosciuta ai problemi depressivi o ai disagi psichiatrici degli autori del femminicidio, fondati sulle loro sole dichiarazioni o su quelle dei figli (qualificando come tali anche semplici disturbi del sonno o dell'umore per i quali avevano solo consultato

il medico di famiglia) ed utilizzati per sollevare il dubbio circa la loro capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Da ultimo alcune criticità sono state ravvisate sul piano dell'acquisizione probatoria. In particolare in alcuni casi non sono stati formulati specifici quesiti per le autopsie volti a cercare il « movente di genere » ovverosia le eventuali violenze sessuali, il livello di crudeltà e gratuità della violenza esercitata dall'autore, il numero di colpi inferti, le parti del corpo interessate da questi, l'assenza di una relazione tra la zona colpita e l'effetto mortale, il grado di forza per vincere la resistenza avvenuta con fratture e lesioni delle ossa della vittima, segni di difesa di questa, eventuali precedenti accessi al pronto soccorso con l'acquisizione di certificazioni mediche, la durata dell'aggressione rispetto all'evento morte.

Altrettanto scarsamente accertate sono le precedenti violenze dell'autore del femminicidio nei confronti della vittima o di altre donne quando l'uomo risulta affetto da una patologia psichiatrica grave o dichiara di avere sentito delle « voci ». In alcuni dei casi esaminati peraltro si è proceduto all'immediata nomina di un consulente tecnico, ritenendo evidentemente che vi fosse un diretto rapporto tra la malattia o il disagio mentale e il delitto, anche in assenza di evidenze o anche a fronte di precedenti violenze contro le donne (la stessa vittima o altre donne).

Una ulteriore criticità sempre sul piano probatorio, rilevata nell'analisi dei fascicoli di femminicidio acquisiti, è relativa all'assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti: in molti casi sono state acquisite dichiarazioni di amici, parenti e datori di lavoro del solo autore ovvero di persone che conoscono solo in apparenza le reali relazioni tra vittima e autore. Peraltro le dichiarazioni dei figli, anche minorenni, della vittima non in tutti i casi sembrano essere state acquisite con modalità adeguate e protettive.

A ciò si aggiunga che in molti casi le autorità procedenti non hanno adeguatamente acquisito alcune informazioni necessarie ad inquadrare la relazione tra autore e vittima, tra le quali l'esistenza o meno di una separazione in atto; le modalità dell'affidamento concordato o richiesto dei figli; gli eventuali problemi e le loro cause, nell'esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre; il rapporto dell'uomo con i figli, il loro mantenimento economico e il ruolo educativo e affettivo svolto.

Come si rileverà in particolare nel capitolo successivo, dall'esame dei fascicoli emerge un frequente ricorso all'utilizzo di un linguaggio emozionale, per cui l'omicidio della donna viene apostrofato come « insano gesto » o « tragedia familiare ».

3.3.2 LE INDAGINI: LE BUONE PRASSI

Al fine di migliorare la risposta dell'apparato giudiziario penale sulla violenza contro le donne, il GREVIO ha invitato le autorità italiane a raccogliere e diffondere buone pratiche esistenti nel Paese, che dimostrino come i meccanismi normativi a disposizione possono essere utilizzati al meglio nel rispetto di quanto prescritto dalla Convenzione di Istanbul.

In questa prospettiva la Commissione ha riscontrato alcune prassi positive relative sia all'inquadramento delle indagini, che ne ha consentito

un esito adeguato e rispondente ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, sia al loro positivo svolgimento.

Un primo nucleo di positive prassi si riscontrano con riguardo all'inquadramento delle indagini che ricostruiscono correttamente il ciclo della violenza. In particolare in alcuni dei casi considerati le indagini, anche ai fini di una puntuale descrizione del reato nel capo di imputazione con la contestazione delle numerose aggravanti previste dal codice penale, hanno accertato e valorizzato tutti gli elementi di fatto utili per la sua qualificazione come: l'inquadramento del femminicidio nel contesto socio-familiare in cui era stato commesso, evitandone la lettura di fatto episodico, imprevedibile ed isolato; la pianificazione del delitto (avere acquistato armi, avere portato i bambini presso parenti, avere svolto ricerche su *internet* sulle modalità della morte, eccetera); i fattori contestuali alla commissione del delitto, a partire dalla efferatezza delle modalità con cui l'uomo aveva infierito sul corpo della vittima o alla presenza dei bambini piccoli e alla loro reazione; la valutazione di eventuali patologie psichiatriche dell'indagato, non come cause di riduzione o esclusione dell'imputabilità, ma al più acceleratori, con altri fattori (alcol, droghe, precedenti violenze subite, eccetera), di rischi di violenza; gli indicatori successivi al femminicidio come i comportamenti volti a depistare le Forze dell'ordine, ad ottenere il consenso sociale colpevolizzando la vittima con motivazioni rappresentative di un retroterra culturale di dominio e sopraffazione; i segni di aggressività dell'autore espressi nella rottura di mobili, di suppellettili, di oggetti che avevano un significato sentimentale per le vittime e nelle violenze su animali domestici cui queste erano legate; le espressioni di odio, rabbia, vendetta, disprezzo, umiliazione, spirito punitivo da parte del contesto familiare o socio-culturale nei confronti della vittima sia come persona, ma soprattutto come donna, per avere violato una regola di ruolo, specie in caso di separazione; l'anamnesi medico-sanitaria della vittima ovverosia l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili non solo sulla violenza direttamente subita, cioè accessi al pronto soccorso o in ospedale (anche per tentativi di suicidio), ed anche delle patologie sofferte, sul piano fisico e psicologico, per l'esposizione all'aggressione e al controllo permanente dell'uomo violento⁽⁷⁸⁾; le condizioni comportamentali, emotive e fisiche dei figli le cui alterazioni sono in grado di determinare la profondità della violenza esercitata dal padre su loro stessi e sulla madre; la ricerca, nel caso di scomparsa della vittima, fin dall'inizio, del « movente di genere » in quanto la sparizione del corpo di una donna è una delle modalità diffuse per commettere un femminicidio, proprio per realizzare la brutalizzazione e la grave violazione dell'identità che connota questi reati.

Un secondo ordine di positive prassi afferisce alle specifiche modalità di svolgimento delle indagini. In non pochi casi le autorità procedenti hanno

⁽⁷⁸⁾ Per le aggressioni sessuali, specialmente sulle donne straniere che non si recano per questo in ospedale, di rado comprovate da cartelle sanitarie che accertano solo lesioni agli organi genitali, ricerca di patologie riguardanti, ad esempio, il sistema urinario, aborti spontanei, malattie trasmesse sessualmente, parti prematuri, eccetera. Oppure, esame dei medicinali prescritti dal medico di famiglia alla vittima che, quando subisce violenza domestica, soffre di disturbi come depressione, attacchi di panico e insonnia legati a umiliazioni e denigrazioni.

applicato modalità investigative specifiche, e non routinarie, in quanto volte alla ricerca del « movente di genere », cioè all'esistenza di una condizione di assoggettamento della vittima a condotte sopraffattorie dell'uomo e di violenze antecedenti, anche solo confidate; si sono avvalse di polizia giudiziaria formata sul fenomeno della violenza di genere, anche nei centri più piccoli; hanno riservato una particolare attenzione nel caso le violenze fossero state subite dalla vittima anche alla presenza di figli minorenni; hanno riportato fatti, evitando di indulgere in convincimenti soggettivi circa la ragione del femminicidio come gelosia, frustrazione, rabbia, risentimento; non hanno ridimensionato i maltrattamenti precedentemente denunciati dalle vittime come banali liti familiari; hanno ricercato le informazioni utili a descrivere la vittima a partire dalla professione svolta, dalle sue frequentazioni, dai suoi interessi, dagli sport praticati, dalla sua effettiva autonomia, eccetera; hanno acquisito informazioni da persone vicine alla donna (amiche, colleghe, sorelle, persone che non avevano rapporti diretti con il marito, avvocati civilisti) che ne avevano ricevuto le confidenze circa il suo stile di vita, le sue rinunce, i maltrattamenti o le violenze sessuali subite, le sue paure; hanno ascoltato le dichiarazioni dei figli della coppia o della sola vittima (specie quando adulti), circa il clima familiare, il rapporto tra i genitori e quello loro con il padre, la mancanza di rispetto, la soggezione e la svalutazione della donna uccisa; hanno analizzato i rapporti interni alla coppia sotto il profilo economico (chi utilizzava il conto corrente facendo prelievi, chi disponeva del denaro guadagnato, chi poteva fare acquisti importanti in autonomia, a chi erano intestati i beni, eccetera) e accertando a chi spettasse la gestione e la cura dei figli, delle incombenze domestiche, delle relazioni con i rispettivi parenti, eccetera; hanno acquisito precedenti denunce della vittima nei confronti dell'autore dell'atto criminale o dei parenti di questi, certificati medici, suoi o dei figli, di accesso presso gli ospedali della zona o strutture come consultori o centri antiviolenza; hanno posto quesiti per le autopsie volti ad accertare non solo le cause della morte, ma gli elementi connotanti la violenza di genere a seconda del tipo di femminicidio (l'ira sadica per quelli sessuali e nei confronti di persone prostitute, le parti del corpo attinte e il numero gratuito di colpi per quelli intimi, i segni di pregresse violenze, eccetera); hanno verificato dove si trovassero gli orfani al momento del femminicidio (se avessero assistito o sentito le grida di aiuto della madre), come avessero reagito, a chi fossero stati affidati immediatamente dopo l'evento delittuoso e da chi successivamente presi in carico dal punto di vista psicologico e sanitario; hanno comunicato con il giudice civile, nel corso della separazione, per evitare provvedimenti confliggenti a tutela della vittima e dei suoi figli; hanno utilizzato negli atti una terminologia strettamente giuridica e non emozionale come *raptus*, evento fatale, eccetera; hanno infine inquadrato quella che il contesto definisce erroneamente gelosia come un atto di dominio secondo i principi individuati dalla Convenzione di Istanbul per come interpretata dalla Corte di cassazione.

IV. LA RISPOSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI: LE SENTENZE E I DECRETI DI ARCHIVIAZIONE

L'inchiesta ha analizzato i provvedimenti conclusivi di tutti i procedimenti giurisdizionali relativi ai femminicidi esaminati, costituiti sia dalle sentenze (di primo e secondo grado), sia dalle archiviazioni.

Come risulta dall'analisi statistica di cui al capitolo II, gli esiti definitivi dei 120 processi arrivati a sentenza sono: 98 sentenze di condanna, 19 assoluzioni, 2 sentenze di improcedibilità per morte del reo e 1 di patteggiamento⁽⁷⁹⁾.

Di queste 120 sentenze, 100 sono da considerarsi definitive (incluse le 2 per improcedibilità per morte del reo), e comprendono 81 condanne e 17 assoluzioni, mentre 20 sono ancora pendenti e comprendono 17 condanne, 2 assoluzioni e 1 patteggiamento.

Le sentenze sono state emesse in gran parte con rito abbreviato – di cui la legge 12 aprile 2019, n. 33, ha successivamente escluso l'applicabilità per i reati puniti con l'ergastolo (vedi *infra*) – in tempi rapidi e prossimi al fatto, anche perché quasi sempre l'autore era detenuto e l'ordinamento prevede in questi casi l'obbligo di trattazione prioritaria.

Le archiviazioni sono state 79, di cui 58 perché l'uomo che ha commesso il reato si è suicidato (archiviazione per morte del reo) e nei restanti casi per altre ragioni ovvero perché è rimasto ignoto l'autore del reato.

4.1 LA RISPOSTA GIURISDIZIONALE TRA PRINCIPI SOVRANAZIONALI E ORDINAMENTO INTERNO

La Commissione ha esaminato tutte le sentenze acquisite tenendo conto degli obblighi internazionali in materia e in particolare di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul al capitolo VI.

Al riguardo, il Rapporto 2020 del GREVIO, con riferimento al monitoraggio degli articoli 49-58 della Convenzione di Istanbul medesima, sottolinea la necessità che l'autorità giudiziaria valuti i fatti conoscendo « la natura e i cicli della violenza nelle relazioni intime »; eviti che si perpetuino stereotipi nelle decisioni « e la loro tendenza a ridurre la violenza nelle relazioni intime a conflitto »; non consideri « a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il differenziale di potere creato dal ricorso alla violenza stessa »; non dia credito « a stereotipi e luoghi comuni che considerano una relazione intima come intrinsecamente fondata sulla sottomissione/sopraffazione, possessività »; non supponga « automaticamente che una moglie/compagna che ha intrapreso una separazione è una donna che cerca di vendicarsi, di ottenere risarcimenti e di punire il *partner* »; non riduca le pene in base a pregiudizi e stereotipi quando la

⁽⁷⁹⁾ Si tratta di sentenza di patteggiamento per omicidio preterintenzionale, alla pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, annullata dalla Corte di cassazione e ora in fase di celebrazione davanti al GUP, per nuovo giudizio, per omicidio volontario.

vittima trasgredisce a precise « norme culturali, religiose, sociali o tradizionali »⁽⁸⁰⁾.

Più di recente anche la sentenza della CEDU, J.L. contro Italia, del 27 maggio 2021, nel condannare il nostro Paese per l'utilizzo di stereotipi sessisti nella motivazione di una sentenza di assoluzione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza, ha ritenuto « ..essenziale che l'Autorità giudiziaria eviti di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, minimizzi la violenza di genere ed esponga le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzanti e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia »⁽⁸¹⁾.

Perché l'autorità giudiziaria non incorra in questi rischi interpretativi è necessaria, pertanto, una formazione specifica, costante e approfondita sulla materia, non solo sulle norme nazionali e sovranazionali, sulla giurisprudenza della Corte di cassazione e della CEDU, ma anche sulla struttura culturale della violenza di genere e sui meccanismi atavici e inconsapevoli che tendono a rimuoverla o a ridimensionarla ovvero a colpevolizzare le vittime.

4.2 LE SENTENZE DI CONDANNA

Per valutare compiutamente gli elementi relativi alle sentenze di condanna sono state esaminate sia le circostanze del reato più ricorrenti nei casi di femminicidio, con la funzione di descrivere e qualificare il fatto in modo da delineare in termini più precisi la condotta dell'imputato tanto da aggravare o ridurre la pena nonché le pene, principali e accessorie, e le misure di sicurezza applicate dai giudici e i risarcimenti dei danni riconosciuti ai parenti delle vittime, agli enti locali e alle associazioni.

4.2.1 LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO

Le circostanze aggravanti più ricorrenti applicate nelle sentenze relative ai femminicidi esaminati, oltre quella della relazione tra vittima ed autore, sono state:

- a) i motivi abietti o futili (la gelosia);
- b) la premeditazione;
- c) la crudeltà.

Queste aggravanti, come dimostrato dalla tabella 21 del capitolo II, nelle 99 sentenze di condanna di primo grado esaminate sono soccombenti (in sede di giudizio di bilanciamento) a seguito dell'applicazione delle

⁽⁸⁰⁾ Al riguardo, anche nelle Osservazioni conclusive relative al VII Rapporto periodico dell'Italia svolte dal Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – CEDAW si « nota con preoccupazione: (a) I radicati stereotipi relativi a ruoli e responsabilità di donne e uomini nella famiglia e nella società, che perpetuano i ruoli tradizionali delle donne come madri e casalinghe, minacciando lo *status* sociale delle donne e le loro possibilità di istruzione e carriera ». Cfr. <https://docenti.unimc.it/ines.corti/teaching/2020/22552/files/osservazioni-conclusive-comitato-cedaw-2017>

⁽⁸¹⁾ Paragrafo 141, sentenza Cedu, 21 maggio 2021, J.L. contro Italia, supra cit., traduzione non ufficiale.

circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale, in 7 casi con giudizio di prevalenza (7,1 per cento) e in 22 casi con giudizio di equivalenza (22,2 per cento). Il riconoscimento del vizio parziale di mente è invece avvenuto in 9 casi.

Più in particolare:

a) I motivi abietti o futili: la gelosia

Il pubblico ministero ha contestato questa aggravante in 40 casi (pari al 34,2 per cento delle 99 sentenze di condanna). Il giudice l'ha esclusa in 17 sentenze.

L'articolo 61, numero 1, del codice penale prevede l'aggravante dei motivi abietti o futili quale descrittiva del ritenuto movente del reato.

Se nel codice penale italiano (e non solo) fino a pochi decenni fa l'uccisione della moglie da parte del marito era punita con una sanzione attenuata quando avveniva per l'infedeltà della vittima (omicidio per causa d'onore⁽⁸²⁾), da decenni oramai la Corte di cassazione inquadra la gelosia nell'alveo delle circostanze aggravanti in quanto motivo futile che esprime la maggiore riprovevolezza dell'azione, una più accentuata pericolosità dell'autore del reato nonché la volontà di questi di infliggere la morte per « l'insubordinazione dimostrata e per l'offesa arrecata al suo malinteso senso d'orgoglio e di possesso »⁽⁸³⁾.

Inoltre, è lo stesso codice penale che all'articolo 90 stabilisce che gli stati emotivi e passionali (rabbia, gelosia, paura, sorpresa, eccetera) non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

È noto che nelle sentenze di omicidio è essenziale individuare il movente sia per inquadrare il delitto, sia per individuare la responsabilità dell'autore, sia per quantificare la pena.

Nelle sentenze di femminicidio esaminate il movente è stato individuato frequentemente nella gelosia o in un *raptus* di rabbia improvviso, senza alcun riferimento alle violenze pregresse che, come ricordato, emergano per precedenti denunce o segnalazioni o per confidenze ad amici e parenti.

Si tratta dell'inconsapevole retaggio che ha guidato il diritto dalle leggi di Augusto del 18 a. C. fino al 1981, con l'omicidio per causa d'onore in cui lo stato d'ira costituiva il fondamento del ridimensionamento sanzionatorio.

Il mancato collegamento tra violenze precedenti e femminicidio, quale *acme* di queste, agevola la ricostruzione del femminicidio come esplosione imprevedibile il cui movente è individuato nella ragione indicata dall'imputato, cioè un incontrollabile sentimento di gelosia per avere scoperto un'altra relazione, per non accettare la separazione, per vedere la donna

⁽⁸²⁾ L'articolo 587 del Codice penale, abrogato con la legge n. 442 del 1981, stabiliva che « Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni ».

⁽⁸³⁾ Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2019 (dep. 30 ottobre 2019), n. 44139, in CED Cass., n. 276962 e Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2019 (dep. 26 novembre 2019), n. 48049, in CED Cass., n. 278297.

distaccata e fredda, e così via, anziché nella volontà deliberata di uccidere una donna perché non le si riconoscono autonomia, libertà e dignità.

L'inchiesta ha rilevato che, in gran parte delle sentenze di primo e secondo grado, però, la gelosia non solo in alcuni casi non è stata qualificata nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione come motivo futile che aggrava la condotta, ma, al contrario, ha inciso a favore dell'imputato in modo assai rilevante perché ritenuta un sentimento che legittima l'applicazione delle attenuanti generiche, della diminuzione del vizio parziale di mente e di un complessivo ridimensionamento sanzionatorio.

Ad esempio, in una sentenza riguardante un uomo che aveva ucciso la propria moglie dopo avere scoperto che questa intratteneva una relazione con un'altra persona, si legge che l'imputato aveva avuto l'impulso di uccidere a cui non ha resistito e che pertanto tale circostanza escluderebbe la possibilità di applicare il rigore sanzionatorio derivante dall'aggravante dei futili motivi, in quanto l'imputato era mosso dalla gelosia, come stato emotivo e passionale, e in quanto tale sintomatica dell'irrazionalità del motivo stesso per cui il comportamento dell'uomo, pur impetuoso ed efferato, si caratterizzava per l'essere solo di tipo reattivo rispetto al rifiuto – vissuto come provocatorio – opposto dalla moglie alle sue richieste di tornare insieme e di avere, quella mattina, un rapporto sessuale.

Come si evince da alcune delle argomentazioni sopra riportate e dal linguaggio utilizzato, l'uccisione, anche crudele, della propria compagna non è mai frutto di una preordinata deliberazione, ma è sempre o la reazione alla condotta della vittima che, dunque, ne diventa corresponsabile perché se si fosse comportata diversamente la sua morte non sarebbe avvenuta, oppure è dovuta a una natura incontenibile dell'autore per la sua virilità ferita che, così, inconsapevolmente depotenzia la condotta ad atto a lui non del tutto riconducibile. La conseguenza è che, in molte sentenze, proprio la ricostruzione del femminicidio non come atto di volontà, ma come esito non voluto di un sentimento e di un impulso ha una ricaduta sulle pene applicate o attraverso l'applicazione delle attenuanti generiche o riconoscendo il vizio parziale di mente.

Ritenere la gelosia un motivo per ridimensionare la pena costituisce un'inversione logico-giuridica che non trova spazio in nessun altro reato, perché quella che è qualificata come aggravante dalla Corte di cassazione (rientrando la gelosia tra i motivi futili che muovono la condotta delittuosa) viene contraddittoriamente recuperata per legittimare gli argomenti usati dagli imputati, che si descrivono come traditi e abbandonati dalla donna che hanno ucciso (quasi sempre dopo anni di violenze), con il rischio di universalizzare pregiudizi e generare un'aspettativa di tolleranza sociale rispetto alla violenza in palese violazione dell'articolo 12 della Convenzione di Istanbul.

Nelle sentenze in cui il femminicidio è ricostruito come l'apice delle precedenti violenze e atto punitivo estremo rispetto alla violazione di regole di sottomissione e ubbidienza imposte ad una donna, al contrario, questo effetto sulla pena non si produce e la lettura del femminicidio è in linea con la Convenzione di Istanbul e la giurisprudenza di legittimità. In queste

sentenze, coerentemente con la giurisprudenza citata e con i motivi a fondamento della criminalità di genere, si individua il movente dell'imputato non nell'impulso, ma nella deliberata violenza scaturita dal non essere ubbiditi da una donna; dal non essere riusciti a ridurre l'altra persona a una dimensione di asservimento totale; dalla non accettazione che una moglie possa esprimere libertà e diritti avendo altre relazioni o chiedendo di separarsi, se non al prezzo di morire. In queste sentenze si legge correttamente il femminicidio come espressione dell'intenzione di possedere la vita dell'altra, negandole ogni possibilità di libera determinazione perpetuando, così, una visione arcaica della coppia.

b) La premeditazione

Il pubblico ministero ha contestato questa aggravante, spesso dopo complesse e approfondite indagini, in 39 casi (pari al 33,3 per cento delle 99 sentenze di condanna). Il giudice l'ha esclusa in 15 sentenze.

La premeditazione è una delle circostanze aggravanti dell'omicidio, prevista dall'articolo 577, primo comma, numero 3, del codice penale e, se riconosciuta dal giudice, determina la pena dell'ergastolo.

Dalle sentenze è emerso che in numerosi casi vi è la prova della premeditazione, specialmente nei femminicidi di coppia, così disattendendosi un argomento, spesso proposto nel corso dei processi, secondo cui questi reati sono frutto di estemporanei attimi di perdita di lucidità, derivanti da passioni o ire incontrollabili, conseguenti alla notizia di comportamenti infedeli della vittima o derivanti dalla frustrazione dell'uomo per essere stato lasciato.

Talvolta questa aggravante, invece, viene esclusa dai giudici sempre in forza dell'argomento della gelosia o della rabbia del momento, mentre non viene svolto alcun approfondimento sul « movente di genere » e sull'ascrizione dell'uccisione in un contesto di sopraffazione dell'uomo nei confronti della donna cioè in una relazione disuguale. Si pensi al caso in cui un uomo ha accoltellato la moglie con un'arma acquistata due giorni prima del delitto dichiarando che servisse per una programmata grigliata e il giudice ha ritenuto che questo rendesse obiettivamente incerta l'ipotesi di accusa anche alla luce della perizia che aveva accertato una gelosia ossessiva.

Si è registrata altresì una generalizzata tendenza ad escludere l'aggravante sulla base delle sole dichiarazioni dell'imputato, che sostiene di avere avuto un *raptus* di rabbia o gelosia, anche a fronte di dati oggettivi in senso contrario come ad esempio l'acquisto di armi, le ricerche su *internet* su « come uccidere una persona a mani nude ». Ad esempio, non si attribuisce rilievo a lettere, scritte dall'imputato nella convinzione che si sarebbe suicidato, ove evidenzia la volontà omicidaria, ritenendosi che manchi un movente per l'uccisione della donna.

Pertanto, indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante, l'inchiesta ha evidenziato che il femminicidio risulta, nella quasi totalità dei casi, un crimine puntualmente preordinato nelle fasi antecedenti alla sua esecuzione, in quanto sono emerse una serie di condotte ricorrenti dell'uomo come ad esempio: aver portato i figli dai nonni o da altri parenti; essersi procurato un'arma o avere svolto le pratiche per ottenere il porto

d'armi; avere cercato su *internet* i modi in cui commettere il delitto; avere acquistato tutto quanto utile a quella morte, specie quando particolarmente efferata e complessa; avere organizzato nel dettaglio l'ultimo appuntamento con la vittima; aver assunto precise informazioni su orari o spostamenti della vittima; aver aspettato il giorno in cui i figli dovevano essergli affidati; avere conosciuto la data dell'udienza (civile per la separazione, penale per il processo) o della denuncia; avere atteso la remissione di querela o la revoca della misura cautelare.

c) La crudeltà

Il pubblico ministero ha contestato questa aggravante, dopo accertamenti sul cadavere attraverso complesse consulenze tecniche, in 24 casi (20,5 per cento delle 99 sentenze di condanna). Il giudice l'ha esclusa in 9 sentenze.

L'aggravante « dell'avere agito con crudeltà verso le persone » è prevista dall'articolo 61, numero 4, del codice penale.

In molti femminicidi i pubblici ministeri contestano questa circostanza proprio per le modalità efferate della loro commissione che costituiscono uno degli indici principali propri del « movente di genere ». Dalle autopsie esaminate è emerso che una caratteristica ricorrente dei femminicidi, in particolare di quelli intimi e sessuali, è proprio l'uso straordinario della violenza e l'ira vendicativa utilizzata, al di là dell'obiettivo finale della morte della donna.

L'accanimento vero e proprio sul corpo femminile, con una carica smisurata di sadismo, nei casi esaminati è avvenuto in diversi modi: attraverso decine o centinaia di coltellate; smembramenti (in alcuni casi per fare a pezzi il corpo ci sono volute ore ed è servita una sega, in un altro la vittima è stata collocata sui binari dell'alta velocità dove il suo corpo è stato dilaniato da numerosi treni); decapitazioni; combinazione di varie forme di aggressione e morte (in molti casi al soffocamento è seguito l'accoltellamento); occultamento del corpo in luoghi introvabili o alla mercé di chiunque (ci sono stati persino casi in cui il corpo è stato abbandonato dentro sacchi di plastica in un bosco e mangiato da animali); traumi provocati con mani od oggetti tra i più disparati, spesso di uso comune, con il deturpamento del viso in modo da renderlo irriconoscibile; atti di violenza sessuale o di mutilazione degli organi genitali, anche con forme di vilipendio del cadavere; denudamento del corpo della donna nella sua parte inferiore.

La violenza, maggiore o minore, che l'uomo rabbiosamente utilizza nel comportamento criminale costituisce un dato molto significativo per stabilire il livello di disprezzo, odio e risentimento covati e cresciuti nel tempo nei confronti della vittima, anche in quanto appartenente al genere femminile. La brutalità della violenza, quasi sempre gratuita, in una corretta lettura di genere del crimine costituisce la prova sia della volontà di umiliare colei che si ritiene un'antagonista da distruggere, sia della radice antica e reiterata di quella violenza.

Forme di inaudita crudeltà sul corpo della vittima sono state riscontrate soprattutto su donne che svolgevano attività prostitutiva o quando il

movente principale è rappresentato dalla punizione della vittima rispetto all'esercizio di un minimale diritto di libertà: più grave è stato ritenuto l'affronto ai valori socio-culturali dell'uomo, più brutale è stata la morte della donna.

Dalla lettura delle sentenze in cui risulta l'esclusione dell'aggravante si leggono motivazioni secondo cui l'abnormità dei fendenti, l'efferatezza del deturpamento, l'accanimento sugli organi genitali costituisce solo una reazione esagerata di un crimine passionale. Oppure ancora in altre sentenze si è ritenuto che l'incalzante agire aggressivo dell'imputato, dimostrato dalla ripetizione uniforme dei colpi in sedi limitrofe del corpo quale sfogo di rabbia contingente che si placa non appena sopraggiunge la morte della donna, non si manifesta come una ferocia che trascende la volontà di uccidere e non configura giuridicamente l'accanimento spinto da crudeltà richiesto dall'aggravante; ovvero che la consecutiva modalità ossessiva dei colpi può essere interpretata come manifestazione dell'*animus necandi* espresso in maniera frenetica, per effetto di un *raptus* e di una deflagrazione emotiva incontrollabile, piuttosto che come la realizzazione di un deliberato intento di arrecare sofferenze aggiuntive alla vittima. In altri casi ancora si è ritenuto che il numero delle coltellate è derivato esclusivamente dalla resistenza opposta dalla vittima e che l'imputato abbia arrestato la sua condotta nel momento in cui ha realizzato l'obiettivo delittuoso perseguito, ossia quando ha visto la vittima cadere a terra inerme, per cui anche i morsi che risultavano inflitti durante l'azione delittuosa non apparivano un *quid pluris* preordinato a cagionare inutili e deteriori sofferenze corporali alla vittima, ma solo a piegarne la resistenza; ovvero che il numero dei colpi inferti, più che connotare una particolare efferatezza, eccedente ed « ec-centrica » rispetto a quella di per sé insita in un'azione omicidiaria, costituiva espressione dell'immediatezza, della rapidità e del finalismo dell'azione, non essendovi la certezza alcuna che la vittima fosse solo agonizzante e non già deceduta.

4.2.2 LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI DEL REATO: IN PARTICOLARE LE ATTENUANTI GENERICHE

Come emerge dai dati statistici di cui al capitolo II, risulta che nel 46,5 per cento dei casi sono state negate le attenuanti generiche al femminicidio, che nel 22,2 per cento sono state ritenute equivalenti, e nel 3 per cento ritenute subvalenti. Pertanto, soltanto nel 7,1 per cento dei casi sono state riconosciute prevalenti sulle aggravanti.

Nelle sentenze di condanna di primo grado esaminate i giudici, nel 70 per cento circa delle condanne per femminicidio, non hanno ridotto la pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e tale dato appare molto significativo in quanto nella grande maggioranza dei reati le attenuanti generiche sono concesse e ritenute prevalenti. Tale dato è indicativo del fatto che – nonostante le criticità riscontrate anche nella non idonea lettura della violenza antecedente il femminicidio – i casi di femminicidio sono valutati sotto questo profilo con particolare rigore dai giudici. La circostanza trova conferma altresì nella ricerca statistica, per cui il 63 per cento delle condanne sono confermate in appello.

Le circostanze attenuanti generiche, previste dall'articolo 62-*bis* del codice penale, permettono al giudice di ridurre discrezionalmente fino ad un terzo la pena prevista dalla norma penale. Alla luce di tale disposizione, pertanto, se il pubblico ministero ha contestato le circostanze aggravanti – come nella quasi totalità dei femminicidi esaminati – il giudice opera un bilanciamento tra le une e le altre, con un rilevante effetto sulla pena finale applicata.

Attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti (generiche o vizio parziale di mente) può essere fortemente ridimensionata la pena prevista dal codice penale che, come già rilevato, è in astratto l'ergastolo se vengono contestate con il femminicidio le aggravanti che ricorrono quasi sempre, a partire da quella della relazione di parentela.

Tuttavia, sebbene l'articolo 90 del codice penale stabilisca che gli stati emotivi e passionali non incidono sull'imputabilità, in diverse sentenze (*cf.* 4.2.1) emerge che essi vengono valorizzati, con quasi esclusivo riferimento alla gelosia e alla rabbia, nel diverso ambito della commisurazione della pena, con riduzioni che arrivano sino a un terzo.

È bene sottolineare che si tratta di una scelta esclusivamente culturale e valoriale dell'interprete, connessa alla sua discrezionalità.

Talvolta le attenuanti generiche vengono applicate anche colpevolizzando la vittima, ad esempio quando il femminicidio è stato ritenuto una reazione al suo comportamento provocatorio rispetto ad un imputato che è stato nello stesso tempo « illuso e disilluso » provocandone profonda delusione e risentimento, il tutto acuito dai fumi dell'alcool, dalla stanchezza per il lungo viaggio e dal comportamento ambiguo della vittima. Ancora, le attenuanti generiche sono state riconosciute a un imputato che ha ucciso la madre, che lo aveva cresciuto da sola e con il suo lavoro, perché ritenuta oppressiva in quanto lo aveva asseritamente avvinto a sé in un rapporto simbiotico, senza consentirgli di sviluppare la sua personalità e di seguire le proprie pulsioni, e nonostante egli avesse per anni agito violenza su di lei.

Come si legge dall'analisi statistica risulta preoccupante il quadro restituito dalle motivazioni dell'applicazione di tali attenuanti, le cui più frequenti sono: la confessione (18 casi), l'incensuratezza (9 casi), la condotta processuale (7 casi), l'età dell'imputato (5 casi), il pentimento (2 casi).

Va precisato che in alcune sentenze gli argomenti posti a fondamento dell'applicazione delle attenuanti generiche vengono richiamati anche congiuntamente e che il bilanciamento implica, necessariamente, la formulazione di giudizi di valore del giudice, cioè valutazioni soggettive, ineliminabili, in quanto appartenenti alla natura stessa della discrezionalità giudiziaria, che condizionano il ragionamento giuridico e il risultato dell'opzione assiologica sottesa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la confessione merita apprezzamento solo quando facilita le indagini in ordine al delitto e quando

l'autore riconosce di avere commesso il reato in assenza di evidenze⁽⁸⁴⁾. Invece, vi sono sentenze in cui l'applicazione delle attenuanti generiche per l'avvenuta confessione avviene anche quando l'imputato si limita ad ammettere la condotta solo a fronte di prove inequivoche.

A seguito della riforma del 2008⁽⁸⁵⁾ l'incensuratezza dell'imputato non è un dato di per sé sufficiente per applicare le attenuanti generiche e può essere valorizzato, a tal fine, solo unitamente ad altri elementi. L'assenza di precedenti era invece sempre stato un elemento che prima della modifica dell'articolo 62-bis del codice penale andava a favore degli imputati di femminicidio perché quasi sempre incensurati.

Dall'inchiesta risulta che in pochissimi casi agli imputati sono state applicate le attenuanti generiche anche per il pentimento, inteso come profondo e perdurante stato di prostrazione in cui l'autore cade dopo la commissione del reato in ragione della rivisitazione critica della propria condotta. Negli autori di femminicidio colpisce invece il quasi irrilevante numero di pentimenti a fronte di un reato così grave che spesso lascia orfani i propri stessi figli. La ragione di detto comportamento può trarsi dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati nel corso delle indagini e dei processi da cui emerge quasi sempre l'odio e il disprezzo nei confronti delle vittime e una cultura radicata per cui ci sono precisi comportamenti che devono tenere le donne e che, quando non osservati, devono essere corretti con la violenza fino al limite estremo della morte. In un caso un padre, violento con la moglie, maltrattava anche la figlia con un pezzo di legno per farla studiare e lo faceva alla presenza del fratellino affinché imparasse a picchiare le donne. Al riguardo, si ricorda che fino agli anni Sessanta il nostro codice penale prevedeva lo *ius corrigendi* dell'uomo nei confronti della moglie e dei figli, cioè il diritto di esercitare violenza quando non ubbiditi. Per questo gli imputati non cercano un beneficio immediato o materiale, ma la ricomposizione, attraverso l'uccisione della donna, di ciò che ritengono che questa abbia distrutto con il suo atteggiamento disubbidiente. Gli autori di femminicidio, consegnandosi alle Forze dell'ordine e rivendicando il loro atto nel corso del processo, si sentono ricompensati: perché dimostrano, a sé stessi e al loro mondo (famiglie e collettività), di avere imposto, una volta per tutte, la loro posizione ed il loro potere sulla vita della vittima, specie quando questa aveva osato ribellarsi alle loro regole. Attraverso l'uccisione della ribelle questi uomini si sentono di uscire rinforzati rispetto ai disvalori culturali posti alla base della violenza di genere che costituisce il loro unico codice identitario e registro comunicativo, proprio perché hanno ripristinato l'ordine gerarchico.

⁽⁸⁴⁾ Secondo la giurisprudenza di legittimità essa non assume valore premiale quando « le dichiarazioni confessorie si sostanzino nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o formino un apporto probatoriamente inerte o neutro » (da ultimo Cass. Sez. I, n. 2962 del 2020).

⁽⁸⁵⁾ La legge n. 125 del 2008 ha aggiunto un quarto comma all'articolo 62-bis del codice penale per ridimensionare il largo potere discrezionale dei giudici in fase di quantificazione della pena, ai sensi del quale « In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo posto a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma ».

Dall'inchiesta risulta che solo in un caso sono state applicate le attenuanti generiche per avvenuto risarcimento del danno a favore dei figli della vittima che erano, peraltro, figli dello stesso imputato.

In diverse sentenze sono state applicate le attenuanti generiche sia utilizzando gli argomenti sopra esaminati, sia altri come: il basso quoziente intellettivo; la condizione depressiva; le condizioni fisiche molto precarie, come l'invalidità al 100 per cento; le condizioni personali e familiari; l'essere capace ed apprezzato sul lavoro e molto attaccato alla famiglia; l'emarginazione; i disturbi della personalità; l'età avanzata (in 3 casi gli imputati avevano l'età di 72, 77 e 87 anni); l'età rapportata alla pena prevista ai fini di mantenerne una funzione educativa; i problemi economici e di salute della moglie; lo stato emotivo dell'autore al momento del fatto.

4.3 LE CONSULENZE TECNICHE E LE PERIZIE SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE. GLI ESITI PROCESSUALI

4.3.1 L'INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE NEL CODICE PENALE E LA CORRELAZIONE TRA MALATTIA E REATO

Come è noto, solo chi è capace di intendere e di volere è imputabile, cioè in grado di comprendere il valore del proprio comportamento e le conseguenze di esso e, dunque, può soggiacere ad una pena, con funzione rieducativa (articolo 27 della Costituzione);

Ai sensi dell'articolo 88 del codice penale il vizio totale di mente deriva da un'infermità fisica o psichica e porta all'assoluzione dell'imputato per mancanza di imputabilità; ai sensi dell'articolo 89, invece, il vizio parziale è una diminuzione che si applica quando lo stato di mente sia tale « da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere » determinando una riduzione della pena fino a un terzo.

La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di capacità di intendere e di volere afferma costantemente che per gli imputati maggiorenni questa è presunta *iuris tantum* e l'accertamento peritale va svolto solo in presenza di elementi specifici e concreti di segno contrario⁽⁸⁶⁾ e che i cosiddetti disturbi della personalità possono portare al riconoscimento del vizio totale o parziale di mente purché siano di particolare consistenza, intensità e gravità e collegati alla specifica condotta criminosa⁽⁸⁷⁾.

In sostanza, secondo il pacifico orientamento dei giudici di legittimità – alla luce anche dei progressi scientifici della psichiatria volta a non criminalizzare e stigmatizzare il soggetto con disturbo psichiatrico e a non rendere la malattia, di per sé, fattore di rischio – la presenza di una patologia mentale, anche severa, non basta, da sola, a diminuire o escludere

⁽⁸⁶⁾ Cassazione penale, sezione II, n. 50196 del 26 ottobre 2018 (dep. 7 novembre 2018), in CED Cass., n. 274684.

⁽⁸⁷⁾ Cassazione penale, sezione I, n. 35842 del 16 aprile 2019 (dep. 8 agosto 2019), in CED Cass., n. 276616.

la responsabilità del comportamento violento perché è indispensabile la dimostrazione che la malattia mentale sia in diretta relazione causale con il reato.

Il particolare rigore richiesto dal giudice di legittimità nell'accertare il rapporto tra malattia e reato deriva dalla necessità di evitare strumentalizzazioni da parte di chi intende solo approfittare dei « vantaggi » previsti dall'ordinamento per l'imputato che commette il reato in condizioni patologiche e proprio in ragione della sua particolare fragilità.

L'imputato di femminicidio che soffre di disturbi psichiatrici non ha un minore o maggiore rischio di commettere il delitto rispetto ad altri, ma si deve dimostrare che le caratteristiche cliniche e le dimensioni psicopatologiche coinvolte, in rigorosa relazione con la condotta omicidiaria rispetto a quella specifica vittima, siano state le sole a determinare l'autore. Se così non fosse si confonderebbe la malattia psichiatrica con il comportamento violento, tanto da stigmatizzare la prima e chi ne è affetto.

Ciò impone che nei delitti di violenza di genere, di cui il femminicidio costituisce l'*acme*, gli psichiatri, e poi i magistrati, innanzitutto conoscano il substrato culturale dell'autore di violenza rispetto al genere femminile; accertino eventuali ulteriori fattori di rischio quali le dipendenze patologiche da sostanza o comportamentali; verifichino la pregressa relazione eventualmente controllante, possessiva e maltrattante con la vittima e, solo all'esito, valutino l'incidenza della malattia psichiatrica pregressa riconosciuta dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e la sua diretta corrispondenza motivazionale con il reato commesso.

Seppur in un limitato numero di casi tra quelli esaminati, si è riscontrata la tendenza ad inquadrare il femminicidio come l'atto inconsulto ed estemporaneo di una persona gravemente malata, senza alcuna ricerca del « movente di genere », cioè delle pregresse violenze o dei rapporti di dominio e controllo dell'uomo nei confronti della vittima.

4.3.2 LE CONSULENZE TECNICHE E LE PERIZIE SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE NEI CASI ESAMINATI

In oltre la metà dei processi di femminicidio è stata posta in dubbio, prevalentemente su iniziativa del difensore dell'indagato/imputato, la capacità di intendere e di volere dell'autore del fatto. Così negli atti dei fascicoli esaminati compaiono elaborati tecnici, o in forma di consulenza o in forma di perizia.

Considerando i 118 processi non archiviati e giunti a sentenza, i dati statistici di cui al capitolo II rilevano che: in 57⁽⁸⁸⁾ processi su 118 (48 per cento) è stata espletata una consulenza tecnica psichiatrica di parte, o dal pubblico ministero (26 per cento) o dalla difesa (37 per cento) o da entrambi (26 per cento).

⁽⁸⁸⁾ La somma tra consulenze tecniche del pubblico ministero e le consulenze tecniche della difesa sono superiori al numero assoluto di 57 in quanto in taluni casi è stata svolta da entrambe le parti ma in un singolo processo.

Dunque, in quasi la metà dei casi è stata intrapresa dagli autori la strategia della incapacità, così dimostrando consistente la tendenza degli autori stessi a giustificarsi come affetti da una malattia mentale e a prospettarsi come non imputabili (dunque da assolvere) o parzialmente imputabili (e dunque da condannare con una pena diminuita).

In 44 processi su 118 (37 per cento) il giudice ha disposto la perizia psichiatrica o d'ufficio o su richiesta di una o entrambe le parti, così dimostrando che la strategia difensiva della infermità mentale non trova sempre accoglimento.

Per quanto riguarda gli esiti processuali, su 118 processi solo in 29 casi è stata ritenuta sussistente una patologia mentale dell'autore del reato (con incidenza totale o parziale sulla imputabilità).

Più precisamente: in 4 casi il processo è stato sospeso per ritenuta incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio; in 16 casi è stato riconosciuto il vizio totale di mente, con conseguente pronuncia di assoluzione⁽⁸⁹⁾; in 9 casi è stato riconosciuto il vizio parziale di mente, con conseguente diminuzione della pena.

Questi dati, unitamente a quelli sopra richiamati riguardanti la premeditazione, dimostrano che i crimini di violenza di genere, ed in particolare il femminicidio, non sono riconducibili a disfunzioni mentali ma sono commessi prevalentemente in piena coscienza e volontà da parte dei loro autori che fanno e vogliono quel che fanno. È uno stereotipo diffuso quello che porta a ritenere che laddove si consumi un crimine efferato questo debba essere ricondotto ad una manifestazione di follia dell'agente.

4.3.3. LA DIMINUENTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE

Come già rilevato, il codice penale all'articolo 90 stabilisce che gli stati emotivi e passionali (quali rabbia, gelosia, paura) non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Ciononostante, in alcune sentenze esaminate, in forza di consulenze o perizie psichiatriche, essi sono a tal punto valorizzati da attribuire, specialmente alla gelosia, una natura patologica tale da incidere sull'imputabilità, in contrasto con il dettato normativo.

Al riguardo diventa cruciale, sotto il profilo giuridico, la distinzione tra azione violenta derivante da un'infermità mentale e azione violenta frutto di uno stato emotivo e passionale, in quanto nel primo caso la conseguenza determina l'assoluzione (per vizio totale di mente) o una forte riduzione di pena (per vizio parziale di mente), mentre nel secondo caso non ha (non dovrebbe avere) alcuna incidenza perché non annessa ad uno stato patologico.

Il rapporto tra malattia mentale e violenza è un fenomeno complesso e il rischio di condotte violente nei pazienti psichiatrici è attribuibile non

⁽⁸⁹⁾ Le 16 sentenze di assoluzione per incapacità di intendere e di volere dell'autore del reato emesse nei processi di femminicidio si accompagnano a: 2 per insussistenza del fatto (in un caso perché la vittima si sarebbe sparata per volontà suicida e nell'altro perché sarebbe morta a seguito di una caduta), entrambe impugnate (in un caso dalla parte civile e nell'altra dal PM) ed attualmente pendenti in appello; 1 per non aver commesso il fatto, divenuta definitiva, perché i giudici hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che l'imputato fosse l'autore del femminicidio; complessivamente dunque le assoluzioni sono 19.

solo alla malattia in sé, ma a variabili come l'uso di sostanze, le storie di abusi subiti, i precedenti contesti criminogeni, la cultura sopraffattoria e misogina, eccetera.

Il vizio di mente, inoltre, proprio perché costituisce una diminuzione o addirittura una ragione di esclusione dell'imputabilità, rischia di essere strumentalizzato dagli autori di femminicidio al fine di ottenere benefici che, secondo la disciplina dettata dal nostro codice penale, sono di particolare rilievo. Ciò richiede una professionalità particolarmente elevata sia nei periti e nei consulenti sia negli stessi magistrati, per evitare forme manipolatorie da parte degli indagati.

La pena media complessivamente irrogata con le sentenze che applicano la diminuzione del vizio parziale di mente è stata pari a 13 anni di reclusione (talvolta anche senza applicazione di misura di sicurezza al condannato perché ritenuto non pericoloso), a fronte di un reato, come quello dell'omicidio aggravato, per il quale in astratto è previsto l'ergastolo.

Solo in alcuni casi di riconoscimento del vizio parziale di mente vi era un'antecedente diagnosi psichiatrica dell'imputato (nonostante questi, immediatamente dopo il femminicidio, era sempre apparso « lucido e orientato »); in altri casi, invece, non risultavano precedenti disturbi certificati, e questi sono stati diagnosticati all'imputato solo dopo il suo arresto e da parte degli psichiatri nominati in sede giudiziaria.

Si rileva che in alcuni dei casi considerati, nelle valutazioni psichiatriche e poi giudiziarie, è stata assunta come verosimile e credibile la prospettazione dell'imputato che o aveva ritenuto di non dare alcuna spiegazione del gesto, qualificandolo come un *raptus* momentaneo o privo di ragione, oppure aveva colpevolizzato e denigrato la donna attribuendole comportamenti sbagliati a cui non aveva potuto far altro che reagire.

L'analisi dei fascicoli e delle sentenze, inoltre, ha riscontrato che, specialmente nei femminicidi commessi in contesto familiare (quelli di figli, nipoti e fratelli nei confronti di madri, zie e sorelle), gli autori avevano delle patologie psichiatriche oppure dei disturbi di personalità di cui avevano consapevolezza, conoscendone i sintomi. Tuttavia avevano sospeso l'assunzione di farmaci mettendosi nella condizione di pericolo rispetto alla commissione del delitto che, non a caso, ha avuto come vittima proprio la donna di famiglia che si prendeva cura dell'uomo malato e che ne controllava i comportamenti temendo gli esiti del mancato trattamento farmacologico.

Si rilevano inoltre specifici elementi ricorrenti in alcune consulenze e perizie esaminate: in molti casi non risulta che l'esame dell'imputato da parte dell'esperto abbia approfondito le specificità del femminicidio, il suo movente e la relazione dell'autore con la vittima; in alcuni casi si conclude per il vizio parziale di mente anche in assenza di accertate e certificate patologie pregresse; in diversi casi risulta che gli uomini autori di femminicidio, pur se dichiarano espressamente di avere voluto e preordinato la condotta di reato anche adducendo precise ragioni, sono vittime del pregiudizio benevolo di non avere capacità di discernimento e controllo, perché offuscati e mossi solo da sentimenti irrazionali come gelosia, rabbia, frustrazione.

Se all'assenza negli elaborati degli esperti di questi elementi di fatto si aggiunge che, quando viene uccisa una donna, già nella fase delle indagini di rado la morte viene posta in correlazione con violenze pregresse – violenze che di frequente, infatti, non sono né cercate, né valorizzate, e al più ridotte a liti familiari – è di tutta evidenza che il femminicidio diventa razionalmente inspiegabile e, dunque, non può che essere riconducibile ad una malattia della mente di chi lo ha commesso.

Dall'analisi di alcuni casi emerge che per il contesto giudiziario ampiamente inteso (avvocati, magistrati, psicologi, consulenti, polizia giudiziaria, testimoni) diventa più accettabile e semplice, anche sotto il profilo morale, « psichiatrizzare » il colpevole, qualificando la condotta come priva di logica, piuttosto che inquadrare il delitto in un assetto di relazioni violente normalizzate, invisibili e impunte. In questi casi occorrerebbe invece, come già sottolineato, ricercare comunque e sempre l'impianto strutturale della violenza di genere nelle relazioni intime, al fine dell'accertamento rigoroso dell'imputabilità.

4.3.4 LE SENTENZE DI ASSOLUZIONE PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DELL'IMPUTATO E LA « MEDICALIZZAZIONE » DEI FEMMINICIDI

Le assoluzioni per vizio totale di mente hanno un'incidenza pari al 7,6 per cento dei casi. Il 50 per cento degli autori assolti per vizio totale di mente ha ucciso la propria madre.

I 16 casi che hanno portato a sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere degli autori del reato sono stati esaminati dalla Commissione con autonomo e specifico approfondimento proprio per la patologia mentale sofferta dagli imputati che, ad avviso degli psichiatri che li hanno esaminati e poi dei giudici che ne hanno condiviso le conclusioni, ne avrebbe compromesso le facoltà mentali tanto da rendere l'uccisione della vittima un fatto riconducibile alla sola malattia e non alla loro volontà. In 15 casi il pubblico ministero aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente e non aveva impugnato la sentenza; in un caso il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della diminuzione del vizio parziale di mente prevalente sulle circostanze aggravanti. Solo in 3 di questi 16 processi vi è stata costituzione di parte civile.

Nell'indagine si è ritenuto di ricercare anche le precedenti manifestazioni della infermità mentale dichiarata.

Così sulla base degli atti di indagine e delle consulenze e delle perizie allegate, i 16 casi di sentenze assolutorie per totale incapacità di intendere e di volere sono stati distinti in due gruppi: quelli in cui l'imputato era già in cura per disturbi psichiatrici precedenti; quelli in cui, invece, non era mai stato preso in carico da un centro di salute mentale o comunque non aveva manifestato alcuna patologia pregressa al delitto.

Al primo gruppo sono riferibili 6 casi (4 del 2017 e 2 del 2018) in cui risulta una antecedente diagnosi psichiatrica dell'imputato per psicosi dissociativa o per schizofrenia di tipo paranoide per le quali era in cura. In tutti, autore e vittima erano conviventi e la donna uccisa si prendeva cura dell'imputato. L'elemento che lega detti 6 casi è l'uccisione della figura

femminile convivente (madre o parente della madre, cioè sorella della madre o madre della madre) unica a prendersi cura dell'imputato affetto da patologia psichiatrica in assenza di un padre che in 5 casi risultava deceduto da tempo. In 2 dei 6 femminicidi l'imputato era convivente anche con un uomo di famiglia che non era stato né ucciso né minacciato: in un caso il secondo marito della madre, nell'altro caso il padre. Peraltro, si rileva come nessun perito o consulente spieghi, ad un esame degli atti, la ragione per cui essendovi nel contesto familiare anche una figura maschile sia stata prescelta per il gesto omicidiario solo quella femminile o perché lo stato depressivo non abbia portato al suicidio, ma all'uccisione della donna di famiglia.

Al secondo gruppo sono riferibili 10 casi (8 del 2017 e 2 del 2018) in cui l'imputato non aveva disturbi antecedenti certificati, ma questi erano stati diagnosticati solo dopo il suo arresto a seguito della custodia cautelare in carcere e della valutazione da parte di psichiatri nominati dall'autorità giudiziaria.

Di tre di questi processi penali gli uffici giudiziari, benché richiesti, non hanno inviato le attività di indagine, le consulenze e le perizie psichiatriche cosicché l'esame si è limitato alle sole sentenze che di questi atti hanno, in parte, dato conto. Degli altri sette processi penali, invece, risultano tutti gli atti di indagine e gli elaborati che hanno accertato l'incapacità di intendere e di volere degli imputati. In 4 casi, di cui 3 commessi nella medesima regione e un altro in una regione limitrofa, è la stessa persona fisica, professionista psichiatra, ad emettere il parere di incapacità di intendere e di volere dell'imputato ⁽⁹⁰⁾.

Non risulta che i consulenti tecnici di parte e i periti avessero una competenza specifica in materia di violenza di genere.

Dalla lettura delle sentenze sono emersi alcuni elementi ricorrenti, per esempio la totale omissione di un approfondimento della figura della vittima nonché del tenore dei rapporti di questa con l'autore del reato; la mancata valorizzazione di eventuali precedenti violenze o gravi forme discriminatorie nei confronti delle donne manifestate dall'imputato anche quando risultanti dagli atti di indagine; il mancato collegamento tra delitto, vittima e malattia psichiatrica diagnosticata; l'assenza di quesiti peritali volti ad accertare anche l'eventuale « movente di genere » del delitto; l'adesione sistematica alle tesi e alle conclusioni dell'esperto nominato, di cui la sentenza spesso riporta testualmente gran parte del contenuto, talvolta con formule *standard*, non connesse a fatti concreti ⁽⁹¹⁾.

⁽⁹⁰⁾ In 2 casi come consulente tecnico del pubblico ministero (in uno dei quali senza che sia stato nominato il perito del giudice essendosi fondata la sentenza sulle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero) e in 2 casi come perito.

⁽⁹¹⁾ La perizia psichiatrica nei processi di femminicidio si è rivelata, in molti casi, uno strumento giuridico e culturale potentissimo perché, specialmente in assenza di acclarate, pregresse e gravi patologie dell'imputato ricollegabili causalmente al reato, rischia di deviare il vero baricentro del processo penale costituito dall'accertamento del fatto, in base a dati oggettivi, e dalla riconducibilità di questo all'autore poiché pone al centro la follia dell'imputato per un atto da lui non liberamente voluto e inserisce in modo apparentemente scientifico elementi estranei al diritto, come la gelosia, in contrasto con gli istituti del codice penale senza approfondire se dietro quella parola si celi, al contrario, un rapporto asimmetrico in cui la vittima ha sempre vissuto in una condizione di soggezione e disprezzo.

Appare pertanto essenziale delimitare chiaramente i ruoli processuali, ad esempio attraverso la predisposizione di quesiti specifici che circoscrivano la perizia o la consulenza in modo da consentire al giudice di valutare se i fatti riferiti dal tecnico, collegati a tutto il resto del materiale probatorio, possano collocare o meno l'imputato all'interno della categoria della responsabilità penale. Anche sotto questo profilo, pertanto, la questione della formazione sulla violenza di genere diventa essenziale sia con riferimento all'autorità giudiziaria che con riferimento ai consulenti e ai periti.

In conclusione si può affermare che l'inquadramento del femminicidio come esito di una malattia psichiatrica semplifica e ridimensiona fortemente l'ambito di accertamento dei fatti sotto due profili: da un lato incentrandoli sul profilo patologico dell'imputato; dall'altro attribuendo a saperi tecnici, esterni alla giurisdizione, una responsabilità tanto rilevante da incidere fortemente sulla decisione.

In questo modo il femminicidio rischia di non venire collocato nella sua dimensione strutturale di un contesto socio-culturale discriminatorio, in cui la donna è disprezzata e violata nella sua dignità, ma viene relegato a conseguenza imprevedibile di una malattia, in quanto tale deresponsabilizzante.

4.4 LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA APPLICATE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO

4.4.1 LE PENE PRINCIPALI

Come risulta dall'analisi statistica del capitolo II, su 98 sentenze di condanna, per un reato che prevede la pena massima dell'ergastolo, in quasi metà delle sentenze la pena è stata quantificata sotto i 20 anni di reclusione.

Le pene sono state di media nel primo grado 18 anni e 2 mesi di reclusione con una consistente riduzione in secondo grado a 13 anni e 7 mesi di reclusione.

Nelle sentenze di condanna risulta che vi è stata la riqualificazione del reato, con importanti effetti in termini di pena applicata, in 5 casi da « omicidio doloso » in: omicidio preterintenzionale (2 casi), omicidio stradale (1 caso), maltrattamenti seguiti da morte (2 casi).

Per comprendere questo dato è necessario tenere presente il quadro normativo vigente all'epoca della consumazione dei femminicidi esaminati dalla Commissione (anni 2017 e 2018).

In primo luogo, gli imputati potevano accedere al rito abbreviato, che consentiva la riduzione della pena di un terzo e la trasformazione dell'ergastolo in trent'anni di reclusione, beneficio ora precluso per questo reato grazie alla legge n. 33 del 2019, entrata in vigore il 20 aprile 2019 e non applicabile ai femminicidi commessi prima di questa data. Inoltre, gli omicidi aggravati dalle relazioni personali (coniuge, coniuge legalmente separato, convivente) sono stati puniti con la reclusione da ventiquattro a trent'anni sino al 16 febbraio 2018, data dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 4, che, modificando l'articolo 577 del codice penale,

ha previsto, anche per questi casi, la pena dell'ergastolo: per i casi avvenuti nella vigenza della nuova formulazione dell'articolo 577 citato sono di conseguenza sensibilmente aumentate le condanne con ergastolo.

Al di là del quadro normativo vigente nel biennio preso in esame dalla Commissione, che di certo ha inciso sul regime sanzionatorio, l'attenuazione delle pene consegue anche ad alcuni aspetti particolarmente significativi, consistenti nella riqualificazione del fatto nell'esclusione di una o più circostanze aggravanti o nell'applicazione delle attenuanti generiche. Come già rilevato, anche il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, spesso utilizzato dalla magistratura giudicante anche nei femminicidi, aveva creato una frattura grave tra la talvolta blanda risposta punitiva dello Stato e il comune sentire, sempre più sensibile a reagire contro delitti efferati, tanto da avere portato all'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha ridimensionato il potere discrezionale dei giudici escludendo che queste attenuanti possano essere ritenute prevalenti sulle aggravanti.

Va precisato, infine, che l'applicazione delle pene per i femminicidi, illustrata dai dati statistici di cui al capitolo II, risente del principio del divieto della cosiddetta *reformatio in peius* e delle relative disposizioni processuali a norma delle quali il pubblico ministero non può appellare la sentenza solo sull'entità della pena e la corte d'appello non può aumentare la pena rispetto a quella comminata dal giudice di primo grado.

4.4.2 LE PENE ACCESSORIE E LE MISURE DI SICUREZZA

In ordine alle pene accessorie, emerge che le sentenze, oltre all'applicazione di quelle obbligatorie per legge, applicano più di rado quelle facoltative.

Con specifico riferimento alla sanzione della perdita della responsabilità genitoriale, dall'inchiesta tale pena accessoria risulta applicata in 11 sentenze di condanna, nonostante in molti casi l'autore del reato fosse anche il padre dei figli minorenni della vittima.

Allo stesso modo risultano raramente applicate, perché poco richieste dal pubblico ministero, anche le misure di sicurezza, come la libertà vigilata, con prescrizioni che, invece, costituiscono uno strumento assai efficace per continuare ad esercitare da parte dello Stato un'attività di controllo nei confronti dell'imputato quando questi ha finito di espiare la pena.

Per gli imputati stranieri non risulta mai applicata la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dal territorio dello Stato, prevista dall'articolo 235 del codice penale.

4.4.3 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Rinviando al capitolo II per il dettaglio dei dati in cui vi è stata costituzione di parte civile e risarcimenti del danno, risulta che i giudici penali generalmente non risarciscono il danno in via definitiva ai parenti della vittima di femminicidio costituiti in giudizio, ma rimettono la decisione al giudice civile con l'effetto di imporre ulteriori spese legali

oltreché aggravati al sistema giudiziario. Inoltre la provvisoria viene liquidata con notevoli differenze d'importo da giudice a giudice, talvolta anche rispetto a situazioni identiche, come liquidazione degli orfani o di fratelli e sorelle o dei genitori della vittima in una forbice compresa tra 5.000 euro e 600.000 euro⁽⁹²⁾.

Sulla costituzione di parte civile riguardante soggetti diversi da parenti della vittima si richiama il dato, secondo il quale in 11 casi si sono costituite associazioni di donne e in 8 casi si sono costituiti gli enti locali.

L'esperienza processuale delle vittime indirette dei femminicidi e dei loro familiari più prossimi, oltre che degli enti territoriali e delle associazioni di donne, è parte integrante degli obblighi riparativi dello Stato. Il processo penale, infatti, assume, al di là del suo fine istituzionale, anche un valore simbolico importante, a prescindere dal suo esito, proprio perché consente alle vittime indirette di femminicidio di riconoscere la loro condizione, di ottenere il risarcimento dei loro diritti violati e di vedere ripristinata la dignità della donna uccisa attraverso la corretta raccolta delle prove, specie quelle dichiarative. È pertanto significativo sotto questo profilo il modo in cui vengono trattati i danneggiati dal reato in udienza, il non consentire forme di delegittimazione o denigrazione della vittima o domande sulla sua intimità per screditarla. In questo quadro, la gestione del processo da parte del presidente della corte d'assise assume un valore molto rilevante così come l'entità del risarcimento, riconosciuto alle parti civili e connesso al danno loro arrecato da quella morte.

Dall'analisi è stato riscontrato altresì che sono stati pochissimi i casi in cui tribunali e corti d'assise hanno liquidato l'intero risarcimento ai danneggiati dal reato, imponendo di fatto ai parenti delle vittime di affrontare nuovi costi e nuovi processi civili per ottenere il ristoro previsto dalla legge. Questa differenza di trattamento non è giustificabile e rende opportuno un intervento legislativo per esigenze di equità e pari trattamento.

4.5 LE ARCHIVIAZIONI

4.5.1 LE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO E I DECRETI DI ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L'inchiesta ha esaminato nel dettaglio le richieste di archiviazione del pubblico ministero e i decreti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari per il suicidio dell'autore, successivo al femminicidio (si tratta di 58 casi su 79, per i quali si rinvia al capitolo II). Sono stati esaminati in particolare i citati provvedimenti in ragione della ricorrenza di alcuni

⁽⁹²⁾ È stata poco riscontrata l'applicazione della provvisoria per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di femminicidio, prevista dall'articolo 539, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L'applicazione di tale istituto, introdotto dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, consente, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni, di richiedere una provvisoria in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno; l'istituto è stato tuttavia di rado richiesto dai difensori, pur essendo entrato in vigore il 16 febbraio 2018.

elementi: le richieste di archiviazione del pubblico ministero sono in gran parte assai sintetiche (nell'ordine di una o due righe) anche a fronte di indagini spesso approfondite e complesse, di cui non viene dato alcun conto; in altri casi sono state redatte su stampato. Nelle richieste non sono quasi mai indicati, anche quando si trattava di omicidi plurimi, i nomi delle vittime, l'ambito familiare, sociale e culturale in cui è maturata la decisione dell'uccisione della donna e del successivo suicidio, la personalità dei soggetti coinvolti o la brutalità e la preordinazione con cui il fatto viene commesso, le eventuali denunce precedenti della vittima o testimonianze che avevano dato atto delle violenze precedenti dell'uomo. L'estrema sintesi diventa regola quando il femminicidio/suicidio riguarda coppie di anziani o figlie disabili.

I decreti di archiviazione del giudice per le indagini preliminari sono in alcuni casi ancor meno motivati delle richieste del pubblico ministero, si riportano pressoché integralmente a queste e, a parte alcune eccezioni, sono stati redatti su stampato, e quindi attraverso una compilazione « a crocette », anche nei casi di omicidi plurimi, senza alcun riferimento ai nomi delle vittime e dell'autore del femminicidio/suicidio, alle modalità del fatto, al contesto familiare, sociale e di coppia nel quale questo è maturato e al movente, nonché senza riportare eventuali omissioni, risultanti dagli atti, da parte di soggetti istituzionali che avevano ricevuto precedenti denunce e senza valorizzare le eventuali violenze precedenti subite dalla vittima.

Pur se le motivazioni dei provvedimenti giudiziari sono assai sintetiche, dagli atti di indagine e, in particolare, dalle numerose lettere di addio degli autori, dirette a spiegare il loro gesto, o dalle dichiarazioni dei parenti conviventi o degli amici della coppia emergono numerosi elementi di rilievo relativi agli uomini che si suicidano dopo il femminicidio, come ad esempio un'idea di mascolinità legata all'esercizio del dominio sugli altri e in particolare sulla moglie e sui figli; la rigidità dei ruoli di genere e la loro inflessibilità nel contesto familiare; la legittimazione della violenza come unico meccanismo per risolvere i conflitti quotidiani; il potere-dovere di correggere e punire la vittima, fino alla morte se necessario, quando viola comportamenti consentiti solo a sé stesso e in generale agli uomini; la riconoscibilità sociale della propria identità di uomo solo a fronte del rispetto di questo ruolo.

4.5.2 LE ARCHIVIAZIONI CON VITTIME ANZIANE O DISABILI

I femminicidi/suicidi che vedono vittime donne anziane o con patologie negli atti giudiziari sono motivati con una certa comprensione e benevolenza; le coppie o le famiglie in cui maturano sono descritte come « molto unite »; l'uomo è indicato come colui che si prende cura dell'invalida (moglie, figlia o madre) e, alla fine, la uccide per le seguenti ragioni: per liberare la donna dalla malattia; perché lui stesso non tollera di vederla in quelle gravose condizioni; perché non ha più la forza di accudirla.

La tendenza alla giustificazione confligge con le norme nazionali e sovranazionali secondo le quali le persone anziane o malate o disabili sono

vittime vulnerabili: le donne che si trovano in detta condizione hanno maggiore probabilità di essere uccise rispetto agli uomini anziani o sani. L'inchiesta ha riscontrato invece che in questi femminicidi la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria solo in casi eccezionali investigano su violenze precedenti o su segnali di prevaricazione dell'uomo sulla vittima, così da potere spiegare l'atto in termini diversi da quelli altruistici o pietosi.

Più l'età dell'autore è avanzata, più la tolleranza giudiziaria dell'atto è marcata. Le piste di indagine nei femminicidi di donne anziane (specie quando vi è il suicidio dell'autore) proprio per questo sono sempre rivolte alla ricerca di patologie psichiatriche o malattie incurabili o a problemi di carattere economico che possano avere motivato l'evento, tanto da renderlo persino accettabile moralmente. Tra alcuni casi esaminati, le poche e laconiche testimonianze dei parenti sembrano far supporre invece una condotta tutt'altro che caritatevole dell'uomo nel corso della pregressa vita matrimoniale.

4.5.3 LE CRITICITÀ EMERSE

Sulla base dei principi sovranazionali e costituzionali concernenti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, si ritiene opportuno segnalare due criticità riguardanti gli atti giudiziari relativi alle archiviazioni.

La prima riguarda la sostanziale mancata motivazione della gran parte dei provvedimenti riguardanti i femminicidi/suicidi in quanto, per quello che è emerso dallo studio dei procedimenti penali, anche di fronte ad omicidi plurimi si utilizzano moduli prestampati e brevi frasi, che non menzionano nulla di quanto accertato, anche quando vi sono state indagini complesse.

L'eccessiva sintesi dei provvedimenti su femminicidi/suicidi che definiscono il procedimento penale evidenzia la sottovalutazione del fenomeno e della sua gravità, nonostante gli effetti devastanti che produce, non solo per chi ne è direttamente coinvolto, a partire dai figli sopravvissuti, spesso orfani che non sapranno mai ciò che è accaduto ai genitori e chi è responsabile di cosa, ma anche per l'intero contesto sociale.

Infatti, un provvedimento di archiviazione ben motivato, in cui si illustra il contesto del femminicidio e della vittima, anche grazie all'attività investigativa compiuta, spesso molto ricca ed approfondita, potrebbe essere di grande utilità, se non determinante, per le autorità che devono valutare l'affidamento dei figli minorenni o per la predisposizione di più efficaci forme di coordinamento tra istituzioni rispetto all'accoglienza e alla tutela delle vittime.

La seconda criticità è costituita dal mancato ricorrente inquadramento del femminicidio, anche a fronte di indagini molto puntuali, come *acme* di una quotidiana precedente violenza, che viene semplicisticamente ed erroneamente ridimensionata ad atto impulsivo della gelosia dell'uomo violento, chiave di lettura che non descrive, ma distorce, la complessità del fenomeno criminale, fino a giustificare il femminicidio di donne malate o disabili, in particolare quando commesso da autori anziani.

Stabilire se il femminicidio costituisca il punto finale di una violenza continua già presente nel contesto di una specifica relazione, oltre a consentirne una lettura giuridica e criminale corretta, permetterebbe anche di affermare, dal punto di vista culturale, che esiste un modello – da sradicare – della violenza maschile come meccanismo per risolvere i conflitti familiari e mantenere fermo un assetto di ruoli sociali stereotipati.

4.6 IL LINGUAGGIO DELLE SENTENZE (E DELLE ARCHIVIAZIONI)

Lo studio del linguaggio e delle sue strutture rappresenta argomento complesso e specialistico che non ha costituito specifico oggetto della presente indagine.

Ci si limiterà in questa sede ad alcune osservazioni di carattere generale senza pretesa di esaustività.

Il linguaggio con cui si manifesta un pensiero non è neutro perché riflette, e allo stesso tempo produce o disarticola, gli stereotipi culturali radicati in chi si esprime. La parola è lo strumento che organizza conoscenza ed esperienza partendo da un terreno di sistemi simbolici e valoriali inevitabilmente impregnati di pregiudizi culturali, primi tra tutti quelli nei confronti di donne e uomini.

È in questo terreno che avviene qualsiasi relazione comunicativa, compreso il processo penale (e non solo), che costituisce uno dei luoghi in cui il fatto-femminicidio viene recepito e riferito in base all'insieme di conoscenze ed esperienze che il singolo operatore giudiziario ha del mondo e delle relazioni tra i generi, per come rappresentate nel processo stesso.

Per questo i provvedimenti giudiziari manifestano non soltanto il percorso logico giuridico seguito dall'interprete per giungere alla decisione, ma attraverso il linguaggio esprimono anche il suo modo di pensare e le categorie valoriali di riferimento.

Il linguaggio giuridico, però, assume un'ulteriore valenza, cioè quello di racchiudere « la sedimentazione di tutti i significati individuali e collettivi attribuiti alle parole nel corso del tempo, nonché delle idee, dei giudizi di valore, dei comportamenti elaborati a livello formativo e sociale » ⁽⁹³⁾, attribuendo valore ufficiale anche al punto di vista soggettivo dell'interprete, trasformato in parola pubblica. Per questo il linguaggio delle sentenze non è costituito solo da tecnicismi giuridici, ma esprime la cornice culturale di riferimento di chi decide, inclusi gli stereotipi che manifestano un preciso assetto, sociale e formativo, sia individuale che della comunità di provenienza.

⁽⁹³⁾ Paragrafo 11.4 della Relazione illustrativa del Presidente della Corte suprema di cassazione in ordine al programma di gestione per l'anno 2021 dei procedimenti civili e penali.

4.6.1 IL LINGUAGGIO RICORRENTE NEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESAMINATI

Dalla lettura di gran parte delle sentenze sono emerse alcune ricorrenti modalità espositive e argomentative per cui il femminicidio non è contestualizzato, anche perché ciò che precede il delitto spesso non costituisce oggetto di indagini o non viene valorizzato nel processo.

Sovente la pregressa condotta violenta dell'uomo nei confronti della donna viene definita come « relazione burrascosa, tumultuosa, turbolenta, difficile, instabile, non tranquilla, caratterizzata da conflittualità domestiche, tutt'altro che felice », anche a fronte di precedenti denunce per gravi maltrattamenti della vittima.

In alcune sentenze, analogamente, il femminicidio è qualificato come impulso mosso da sentimenti, rispetto al quale si ricorre spesso ad un linguaggio emozionale. Si riscontra inoltre l'utilizzo frequente di un linguaggio fortemente vittimizzante nei confronti delle madri anziane uccise dai figli, che vengono definite simbiotiche o oppressive.

Molte sentenze non assumono un'analisi di genere e tale mancata prospettiva rappresenta uno dei limiti riscontrati. Ad esempio, le vittime di femminicidio vengono spesso chiamate per nome, mentre gli imputati per cognome, così generando una discriminazione, anche linguistica e simbolica, non giuridicamente giustificabile; le vittime di femminicidio non sono descritte rispetto al loro contesto sociale o professionale, ma sono indicate come madri, mogli e figlie, cioè rispetto al loro ruolo familiare; le vittime di femminicidio quando svolgono attività di prostituzione vengono chiamate prostitute e non con nome e cognome, così vittimizzandole e stigmatizzandole.

Al contrario, la condizione di disagio sociale dell'autore è spesso valorizzata (alcoldipendenza, tossicodipendenza, ludopatia, perdita del lavoro, malattia, eccetera) e sembra quasi legittimata la re-azione a comportamenti della vittima che viene colpevolizzata per avere « provocato, tradito, accusato ». In questi casi il linguaggio è emozionale e finalizzato a descrivere con benevolenza l'imputato.

Nelle sentenze, infine, non si dà alcuno spazio alle raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana ⁽⁹⁴⁾.

4.6.2 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

L'argomentazione utilizzata dal giudice nelle sentenze conferisce autorevolezza e persuasività al discorso giuridico, influenzando sulla fiducia

⁽⁹⁴⁾ Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei ministri e Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, 1987, consultabile sul sito http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunità/linguaggio_non_sessista.pdf, nonché il Codice di stile delle comunicazioni scritte a uso delle amministrazioni pubbliche, del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1993 in cui al paragrafo 4 si legge: « Il fatto che in italiano il genere grammaticale maschile sia considerato il genere base non marcato, cioè [...] valido per entrambi i sessi, può comportare sul piano sociale un forte effetto di esclusione e di rafforzamento di stereotipi. [...] l'amministrazione pubblica, attraverso i suoi atti, appare un mondo di uomini in cui è uomo non solo chi autorizza, certifica, giudica, ma lo è anche chi denuncia, possiede immobili, di chiara, ecc. ».

nel sistema giudiziario, che interpretazioni basate sui pregiudizi o su discriminazioni nei confronti delle donne possono scalfire.

Con il termine « pregiudizi giudiziari » possono intendersi quelle prassi comportamentali e valutative assunte dagli operatori del diritto che attribuiscono a donne e uomini caratteristiche e ruoli sociali rigidi, in base esclusivamente alla loro appartenenza di genere. Essi costituiscono elemento presente in ogni ambito giudiziario del mondo, tanto che in particolare gli strumenti internazionali privi di efficacia vincolante diretta (cosiddetti di *soft law*⁽⁹⁵⁾) li ritengono distorsivi, in quanto fondati su percezioni e non su elementi concreti, al punto da compromettere l'imparzialità e ostacolare il buon funzionamento della giustizia.

In questo senso può essere anche letta la già citata sentenza della CEDU, J.L. contro Italia, con la quale il nostro Paese è stato condannato per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)⁽⁹⁶⁾ per un'assoluzione emessa in un caso di violenza sessuale di gruppo in cui « il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello veicolano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo ad una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente »⁽⁹⁷⁾. Si tratta della prima sentenza emessa da una Corte sovranazionale europea sui pregiudizi giudiziari sessisti che costituiscono una delle cause del mancato efficace contrasto alla violenza maschile contro le donne.

I pregiudizi, pertanto, rischiano di capovolgere e distorcere i fatti spostando o attenuando, inconsapevolmente, la responsabilità: l'autore esprime sentimenti e passioni; la vittima non esercita diritti, ma provoca reazioni inconsulte.

Talune delle sentenze esaminate nel corso dell'inchiesta sembrano riprodurre, inconsapevolmente, alcuni pregiudizi già individuati dal GREVIO proprio nel Rapporto sull'Italia. Ad esempio, le denunce delle donne vittime di violenza, specie se in fase di separazione, in alcuni casi non sono valutate come qualsiasi altra denuncia, ma subiscono una più approfondita valutazione di credibilità, nel presupposto che le donne mentono o esagerano.

In una direzione giurisprudenziale opposta si collocano invece alcune sentenze secondo le quali il femminicidio è un atto punitivo inquadrato correttamente nel « ciclo della violenza ».

⁽⁹⁵⁾ Convenzione di Istanbul, Raccomandazione del Comitato Cedaw n. 33 che riserva un intero capitolo agli stereotipi e ai pregiudizi di genere nel sistema giudiziario; Raccomandazione del Comitato dei ministri degli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo che vi dedica un intero paragrafo; Piano d'azione del Consiglio d'Europa per rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario.

⁽⁹⁶⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-210299%22%5D%7D>.

⁽⁹⁷⁾ Paragrafo 140, traduzione non ufficiale, disponibile sul sito del Ministero della giustizia.

In conclusione, si deve sottolineare che la tecnica argomentativa ed il linguaggio utilizzati nelle sentenze esprimono, necessariamente, i giudizi di valore che hanno condizionato il ragionamento giuridico e il risultato dell'opzione assiologica che vi è sottesa. Per questo le pronunce dei giudici possono o perpetuare stereotipi e modelli sociali fondati sulla normalizzazione della violenza e sull'assenza di libertà delle donne oppure possono favorire processi di destrutturazione dei pregiudizi culturali esaminando rigorosamente i fatti senza piegarli a convincimenti soggettivi e inserendo la violenza di genere nella precisa cornice giuridica delineata dal codice penale, letto ed interpretato alla luce della Convenzione di Istanbul.

V. IL CONTESTO IN CUI SI CONSUMANO I FEMMINICIDI

La Convenzione di Istanbul dedica l'intero capitolo terzo (articoli da 12 a 17)⁽⁹⁸⁾ alla prevenzione della violenza di genere, da un lato, partendo dal presupposto che questa si fondi su nuovi modelli comportamentali tra uomini e donne, basati sul rispetto, non influenzati da tradizioni e pregiudizi discriminatori e, dall'altro, promuovendo l'emersione della violenza per sradicarla. Ciò vuol dire che ogni persona può contribuire attivamente alla prevenzione, offrendo un proprio autonomo apporto contro la violenza.

Il nostro sistema giuridico già prevede che qualunque cittadino/a possa denunciare alle Forze dell'ordine e alla magistratura eventuali condotte integranti reati procedibili d'ufficio (come la violenza domestica o la violenza sessuale nei confronti di minorenni)⁽⁹⁹⁾ e l'articolo 27 della Convenzione di Istanbul incoraggia « ...qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza... o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni, alle autorità competenti ».

La Relazione esplicativa della Convenzione⁽¹⁰⁰⁾ indica come la *ratio* di questa norma sia quella di « sottolineare il ruolo importante che amici, familiari, colleghi, insegnanti o altri membri della comunità possono svolgere nel rompere il muro del silenzio che spesso circonda questi atti di violenza ».

L'inchiesta ha accertato che i soggetti e i contesti – anche quelli più vicini alla vittima – che hanno avuto con essa contatti non sempre hanno offerto il contributo richiesto dalla Convenzione di Istanbul.

5.1. IL MANCATO CONTRIBUTO DELLA COLLETTIVITÀ

Dall'analisi statistica è emerso un elemento assai significativo ovverosia che la più alta percentuale delle donne uccise (si veda il capitolo II) non aveva riferito a nessuno le violenze subite dall'uomo. Questo costituisce la conferma

⁽⁹⁸⁾ In particolare l'articolo 14, riguardante proprio l'educazione, obbliga gli Stati a promuovere i principi di uguaglianza tra uomo e donna, la non stereotipizzazione dei ruoli, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

⁽⁹⁹⁾ Articolo 333 del codice di procedura penale.

⁽¹⁰⁰⁾ Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, paragrafo 145.

della totale solitudine e dell'isolamento in cui si trovano le donne maltrattate e la loro convinzione che nulla e nessuno le possa sostenere nell'uscita dalla violenza. Invece il 35 per cento delle vittime di femminicidio aveva confidato a qualcuno le condotte violente e sopraffattorie di colui che poi le avrebbe uccise. Questo dato dimostra, dunque, che in un terzo dei casi parenti, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, medici, operatori dei servizi sociali, psicologi, sacerdoti o professionisti conoscevano la situazione di violenza e lo stato di pericolo della vittima: ciononostante non risultano esservi state autonome denunce. Anzi, i testimoni ascoltati nelle indagini e nei processi dopo la morte spesso hanno persino raccontato il femminicidio come un atto incomprensibile ed imprevedibile, che nessuno si sarebbe mai aspettato, sebbene vi fossero segnali evidenti e significativi che, intercettati per tempo e correttamente letti, avrebbero consentito forse di evitarlo con la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, adeguatamente formate.

L'inchiesta ha rilevato, inoltre, che alcuni femminicidi sono avvenuti anche in comunità molto piccole dove tutti conoscevano la personalità dei soggetti coinvolti, dei loro ambiti familiari e delle eventuali violenze, pur non denunciate o taciute, che vi si consumavano. La lettura congiunta di questi dati consente di ritenere che non siano ancora diffusi gli strumenti culturali per riconoscere la violenza a causa della sua generalizzata tolleranza e della sua sottovalutazione da parte dell'intera collettività⁽¹⁰¹⁾. Questo implica la messa in opera di una vasta campagna di sensibilizzazione ed informazione per creare una riflessione competente, profonda e continuativa sul tema della violenza contro le donne, a partire dai quotidiani modelli comportamentali, per suscitare una vera e propria reazione civile.

5.2 I CONTESTI IN CUI SI CONSUMANO I FEMMINICIDI

I modelli comportamentali dei soggetti operanti nei contesti venuti in contatto con la vittima prima del femminicidio e in cui questo si è consumato sono emersi dall'inchiesta attraverso le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati, le precedenti denunce delle vittime, le relazioni dei servizi sociali e le certificazioni mediche.

Gli ambiti in cui la donna uccisa aveva in qualche modo rappresentato la violenza che subiva e la paura per la vita propria e dei figli sono il contesto intimo e familiare, il contesto sociale (vicini di casa, amici e amiche, colleghi e colleghe di lavoro, sacerdoti, eccetera), il contesto socio-sanitario e delle professioni (servizi sociali, servizi ospedalieri, medici di famiglia, psicologi), i centri antiviolenza, le Forze di polizia e la magistratura.

⁽¹⁰¹⁾ ISTAT, Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, in www.istat.it i cui dati si riferiscono proprio all'anno 2018: « per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro » (32,5 per cento), « gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche » (31,5 per cento), « è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia » (27,9 per cento). Con specifico riferimento alla violenza: il 7,4 per cento delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che « un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo », il 6,2 per cento che in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto. Il 17,7 per cento ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli abitualmente il cellulare o l'attività sui *social network* della propria moglie o compagna. Per il 10,3 per cento della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (più uomini, 12,7 per cento, che donne, 7,9 per cento).

5.2.1 IL CONTESTO INTIMO E FAMILIARE

Dagli atti di indagine e dalle sentenze esaminate nell'inchiesta è risultato che nei femminicidi commessi in ambito di coppia o familiare, che costituiscono la maggioranza, i parenti erano, in tutto o in parte, a conoscenza della situazione di violenza di cui la donna o la ragazza era vittima perché ne vedevano i segni, la ospitavano (da sola o con i figli) quando fuggiva di casa, assistevano a quelle violenze, specialmente verbali o psicologiche; ne avevano intuito l'esistenza da telefonate ascoltate o da altri elementi; avevano assistito al cambiamento radicale di quella donna da quando aveva iniziato la relazione violenta; ne avevano ricevute alcune confidenze esplicite o frammentarie.

Dalla lettura degli atti è risultato che alcune donne raccontavano ai familiari (specie madri e altre donne della famiglia) di temere quell'uomo, riferivano gli episodi di violenza a cui erano sottoposte (ad esempio, che l'uomo aveva rotto loro il cellulare per evitare che comunicassero o non gliene consentiva un utilizzo autonomo, le aveva picchiate, le aveva fatte rinunciare a svolgere attività di studio o di lavoro, aveva vietato di frequentare le amiche o di partecipare alle cene con i colleghi).

Dal punto di vista soggettivo, dall'inchiesta emerge che il timore della vittima di denunciare è risultato derivare dalla paura di reazioni ancor più violente dell'uomo, anche con accanimento su altri parenti; dalla speranza che la situazione non fosse così grave da meritare un intervento delle istituzioni; dal non pregiudicare la vita futura del marito o del compagno e la sua professione, specie quando si trattava di un appartenente alle Forze dell'ordine o un uomo con un lavoro socialmente prestigioso o un giovane all'inizio della propria carriera; dal timore di non essere creduta; dalla preoccupazione, spesso fondata, di perdere l'affidamento dei figli; dalla convinzione di non poter essere adeguatamente e sufficientemente protetta; dalla mancanza di autonomia economica.

La relazione di intimità, attuale o passata, per il diritto penale italiano costituisce un'aggravante; ciononostante, spesso il contesto familiare e sociale nel quale le vittime vivevano ha mitigato e sottovalutato la gravità della violenza ridimensionandola a conflitti di coppia.

Il ridimensionamento della violenza è fondato su un modello educativo e sociale introiettato da millenni per il quale l'uomo deve essere dominante, aggressivo, corrispondere a precise aspettative sociali e ad un preciso incontrastato modello virile mentre la donna deve assumere una condotta sottomessa e servile nei suoi confronti, senza possibilità di sovvertire in alcun modo quella relazione di potere se non al prezzo dell'isolamento familiare e sociale.

Questa struttura, così fortemente radicata nei contesti in cui avvengono i femminicidi, è la ragione della difficoltà che incontrano le donne vittime di violenza a riconoscerla e a sottrarvisi perché sono costrette a condividere tradizionalmente quelle regole discriminatorie su cui si fonda il rapporto tra uomini e donne ritenute normali e le uniche possibili.

Nel femminicidio familiare la costante è quella del dominio dell'uomo, che vive le relazioni da padrone imponendo ubbidienza e soggezione alle donne della famiglia. La decisione di chiudere la relazione violenta da parte

della donna determina la brusca perdita di potere da parte dell'uomo, su cui si fondava la relazione di coppia. Ad esempio, la separazione coniugale, che rompe un equilibrio condiviso, è ancora oggi un atto ritenuto in alcuni contesti moralmente riprovevole, anche se la donna e i suoi figli sono vittime di un uomo violento. In questi casi il contesto familiare, spesso interviene per riappacificare i coniugi, ridimensionando la violenza come problema da risolvere in famiglia. Ancora, la madre di una vittima racconta che il genero quando maltrattava la figlia diceva sempre « Io so omm.. » e il cognato di una donna picchiata da anni e poi uccisa aveva dichiarato che le sorelle ed i suoceri si erano intromessi per farli riappacificare perché « la separazione sarebbe stata uno scandalo ».

Con particolare riferimento alle giovani donne il comportamento violento più diffuso, riferito ad amiche e parenti, è risultato essere il controllo pressante del fidanzato che le isolava, le allontanava da altri impegni e di studio, imponeva la sua esclusiva presenza, motivi per i quali veniva ben presto lasciato. In questi casi, il femminicidio risulta avvenire spesso quando le ragazze accettano l'ultimo « incontro chiarificatore ».

In questi casi, a volte i familiari hanno ridimensionato la violenza, in altri hanno sollecitato la denuncia alle Forze dell'ordine o alla magistratura, ricevendo tuttavia quasi sempre un rifiuto da parte della ragazza.

La caratteristica ricorrente dei femminicidi commessi in ambito familiare da parte dei figli nei confronti delle madri è che le vittime non si confidano, non denunciano oppure ritrattano e sminuiscono i fatti, più di quanto avviene in qualsiasi altro ambito processuale, proprio per il legame affettivo e di consanguineità che ne riduce la capacità reattiva. Le donne, in questi casi, non hanno reagito alla grave e reiterata violenza che precede la morte, specialmente quando l'autore è il figlio: sono picchiate, derubate di tutti i loro guadagni da parte di uomini con gravi dipendenze, trattate come schiave, umiliate, isolate dal contesto sociale.

Le donne che subiscono violenza in ambito familiare, inoltre, vivono il profondo senso di colpa derivante o dal non ritenersi buone madri o dalla volontà di denunciare un figlio. Nei rari casi in cui attivano il sistema giudiziario, in alcune sentenze le madri sono definite persino oppressive o simbiotiche.

Dall'indagine risulta invece che le vittime sono figlie, madri, nonne (materne), sorelle e zie (materne) che in nome dell'amore filiale, della consanguineità e del discredito sociale che nasce dalla denuncia di un uomo di famiglia, subiscono fino all'inverosimile e fuggono solo quando sono in vero e proprio pericolo di vita.

In conclusione la loro morte fisica è solo l'esito di una umiliazione della propria dignità umana e di un obbligo di sudditanza durati per anni.

5.2.2 IL CONTESTO SOCIALE

In gran parte dei casi il contesto sociale, esaminato peraltro dopo l'uccisione della donna, è apparso tollerante nei confronti dell'uomo violento e non tutelante nei confronti della vittima che subiva violenza.

Al contrario è proprio il contesto sociale che potrebbe e dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella prevenzione della violenza di genere

riconoscendo gli atti di violenza, stigmatizzando il comportamento dell'uomo, intervenendo quando vi si assiste e sostenendo le donne che ne sono vittime.

Dall'inchiesta è emerso infatti che spesso i testimoni ascoltati dalla polizia giudiziaria dopo il femminicidio riferiscono di non aver mai colto gli indizi della violenza, ridimensionando i litigi a semplici discussioni familiari.

Nel contesto acquisito dall'indagine le amiche della vittima, quando vengono sentite, sono le uniche ad inquadrare, in modo chiaro, le modalità sopraffattorie antecedenti a quella morte, senza ridimensionarle. Mentre datori di lavoro e colleghi dell'autore del reato tendono a descriverne solo il profilo professionale, al contrario quelli della vittima, che spesso ne hanno ricevuto le confidenze quotidiane anche in ragione dell'essere esterni al contesto di coppia o familiare, hanno colto i segni della violenza.

Non sempre le persone (ad esempio gli insegnanti dei figli della vittima o il parroco) con cui la vittima si era confidata hanno compreso la gravità della situazione e sostenuto o convinto questa a denunciare, né risulta che avessero assunto una decisa presa di posizione critica rispetto all'uomo violento che pur conoscevano.

5.2.3 IL CONTESTO SOCIO-SANITARIO

In relazione all'attività dei servizi sociali, dall'inchiesta è risultato che le donne che subiscono violenza di rado si rivolgono ai servizi sociali perché temono che possano subire una sospensione della loro responsabilità genitoriale e conseguenze in relazione all'affidamento dei bambini.

Ed infatti in alcuni casi per le donne prese in carico dai servizi sociali (anche su richiesta di altre autorità) non è stato considerato il contesto di violenza in cui vivevano con i loro figli, ritenendo comunque prioritario il mantenimento del rapporto genitoriale con l'autore delle violenze.

Infatti, da alcune relazioni dei servizi sociali acquisite nell'inchiesta, è risultato anche che, nonostante tali soggetti fossero a conoscenza della violenza esercitata dall'uomo, non abbiano escluso l'affidamento al padre dei minorenni (contrariamente a quanto previsto dall'articolo 31 della Convenzione di Istanbul); abbiano adottato lo strumento della mediazione tra la vittima e l'autore dei reati (contrariamente a quanto previsto dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul); non abbiano provveduto alla segnalazione alle autorità competenti (polizia giudiziaria e autorità giudiziaria) anche a fronte di gravi violenze (contrariamente a quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale).

Dalla lettura di alcuni atti giudiziari è emerso che, in diverse occasioni, l'autorità giudiziaria penale non aveva adottato provvedimenti restrittivi nei confronti del maltrattante proprio in virtù delle relazioni redatte da alcuni assistenti sociali i quali, pur avendo sentito le vittime, ne avevano fortemente ridimensionato il racconto, talvolta mettendolo in dubbio e valorizzando o giustificando persino la condotta dell'uomo violento.

Il comportamento e le relazioni di assistenti sociali non formati sulla violenza di genere e sulla Convenzione di Istanbul porta a classificare forme anche molto gravi delle violenze loro segnalate come conflitto tra coniugi

o situazione confusa e complessa, con l'effetto sia di ignorare la violenza di genere, creando un clima di totale impunità per l'autore del reato, sia di non preoccuparsi della prioritaria messa in sicurezza immediata della donna che subisce violenza e dei suoi figli. Si pensi al caso di due giovanissime che avevano riferito le violenze fisiche e sessuali subite da anni dal genitore alcolizzato alle assistenti sociali che avevano concluso invece che il problema principale era la mancanza della madre che non si trovava in Italia e che « la situazione appare confusa e complessa » tanto che dal *test* somministrato alle ragazze si rilevava la positiva valutazione nel rapporto con l'autorità e con il paterno. Una delle due figlie è stata poi uccisa dal padre convivente il giorno prima dell'incidente probatorio affinché non testimoniassero.

Con riferimento ai servizi sanitari, dai fascicoli dell'inchiesta è emerso che le donne che avevano subito violenza prima del femminicidio solo in pochi casi si sono recate al pronto soccorso o presso gli ospedali ⁽¹⁰²⁾.

Nei pochi casi in cui questo è avvenuto, talvolta persino rappresentando che l'autore di quelle fratture o bruciature o violenze sessuali fosse una persona della famiglia, non risulta dagli atti che le donne abbiano trovato percorsi specifici, protocolli che le prendessero in carico anche con la finalità di metterle in protezione o di sostenerle nonché medici specializzati: sono state trattate tutte in modo routinario e rimandate a casa e questo nonostante nel 2017 siano state adottate le linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza ⁽¹⁰³⁾ per assumere una tempestiva e adeguata presa in carico delle stesse.

Dai casi presi in esame dall'inchiesta è risultato tra l'altro che gli interventi dei sanitari si sono limitati al motivo specifico della richiesta di trattamento senza alcuna valutazione della situazione globale della vittima e che anche a seguito di più accessi presso il medesimo pronto soccorso od ospedale non risulta essere avvenuta alcuna segnalazione della violenza alle autorità (polizia giudiziaria o procure). Si pensi al caso della donna che si era recata al pronto soccorso due volte, per frattura delle ossa nasali e perforazione del timpano, riferendo che era stato il marito, ma era stata curata e rimandata a casa.

Nel percorso sanitario delle vittime di violenza un ruolo centrale e decisivo dovrebbe essere assunto dai medici di famiglia, in particolare nei piccoli centri, ai fini di individuare i segnali di rischio per la vita delle donne.

⁽¹⁰²⁾ Dall'analisi condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT sugli accessi in pronto soccorso, nel triennio 2017-2019 (un periodo che coincide parzialmente con quello oggetto dell'inchiesta) sono state 19.166 le donne che hanno avuto almeno un accesso in pronto soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza. Le stesse donne nell'arco dei 3 anni sono tornate in media 5 o 6 volte in pronto soccorso, uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare la vittima di violenza che richiede un primo intervento sanitario.

⁽¹⁰³⁾ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.

Dall'indagine è emerso infatti che molte donne avevano confidato solo a loro gli atteggiamenti vessatori subiti al fine di chiedere la prescrizione di farmaci per l'insonnia o per gli attacchi di panico o una qualsiasi forma di supporto; i disagi comportamentali o fisici dei bambini della coppia; le preoccupazioni per la condizione di salute mentale del marito.

Specie rispetto a coppie anziane, è risultato che i medici di famiglia conoscono anche la storia clinica del futuro femminicida, poiché raccolgono le sue confidenze circa i suoi stati di disagio.

Se si considerano gli esiti dell'indagine statistica di cui al capitolo II, con specifico riferimento all'età media delle vittime e degli autori dei femminicidi anche con riguardo particolare ai casi di infermità o seminfermità dell'autore, si sottolinea l'importanza del ruolo del medico di famiglia anche nella prevenzione dei femminicidi, soprattutto in ambito familiare.

Un ulteriore dato dell'inchiesta riguarda un non sempre specifico e tempestivo monitoraggio, da parte dei preposti dipartimenti di salute mentale, degli autori di femminicidio affetti da patologie psichiatriche, soprattutto in relazione all'interruzione da parte loro dei trattamenti.

In conclusione le criticità riferite all'ambito socio-sanitario, preposto anche alla prevenzione e all'emersione delle più gravi forme di violenza, compreso il femminicidio, riguardano la specifica formazione sulla violenza di genere e la riconoscibilità dei fattori di rischio, il coordinamento con altre istituzioni e la segnalazione dei casi all'autorità giudiziaria.

Com'è noto, l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul richiede che i diversi professionisti siano formati sulle molteplici cause, manifestazioni e conseguenze di tutte le forme di violenza di genere. Con particolare riferimento agli assistenti sociali, ai medici di famiglia e a quelli di pronto soccorso, dagli atti dei procedimenti penali esaminati è risultato che non sempre sono formati ed in grado di distinguere la violenza domestica dalla lite familiare, arrivando ad assimilarle e a confonderle e non applicando specifici *standard* e procedure. Inoltre, i medici generalisti o quelli ospedalieri non sempre conoscono l'esistenza dei centri antiviolenza o i diritti delle vittime di violenza di genere e non sono quindi in grado di consigliare percorsi alternativi rispetto alla denuncia quando la loro paziente non intende adire l'autorità giudiziaria.

Questo vale a maggior ragione quando assistenti sociali, psicologi e medici vengono coinvolti nelle procedure decisionali dei giudici, in particolare di quelli civili che devono accertare la capacità genitoriale ai fini dell'affidamento dei minorenni e del diritto di visita quando vi sono procedimenti di separazione in corso che, secondo i parametri stabiliti dall'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, impongono la valutazione degli episodi di violenza. La formazione dei diversi professionisti del contesto socio-sanitario costituisce pertanto uno strumento cruciale di prevenzione anche del femminicidio.

L'articolo 7 della Convenzione di Istanbul impone l'assunzione di politiche globali da parte « di tutti i soggetti pertinenti quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni

della società civile » attraverso un'efficace collaborazione. Da alcuni casi esaminati, invece, è emerso un cattivo coordinamento tra le diverse istituzioni che, anziché svolgere un'attività concentrata di protezione e punizione, delegano e inviano le vittime da un servizio all'altro. Ciò talvolta implica che se una donna esce dal circuito giudiziario per qualsiasi ragione (attraverso la rimessione di querela o per la cessazione della misura cautelare o per l'emissione della sentenza nel giudizio penale o civile), nessuno si preoccupa più di sapere se essa continua a subire violenza e se è sottoposta a rischio di reiterazione del reato. Dai casi esaminati risulta in sostanza la mancanza di una presa in carico della vittima da parte di un sistema coordinato tra i differenti servizi nell'ambito dello stesso territorio e di una forma strutturata di comunicazione tra di essi.

Le istituzioni sociali e sanitarie sono tenute a segnalare le violenze di cui vengono a conoscenza in modo che le autorità competenti, in particolare la magistratura, possano intervenire. Il dato preoccupante rilevato in diversi casi è che le procure della Repubblica, invece, non vengono a conoscenza dei reati di violenza di genere procedibili ufficio (primo tra tutti il reato di violenza domestica, anche quando commesso in presenza o ai danni di minorenni) di cui o i servizi sociali o le strutture sanitarie o, talvolta, la stessa polizia giudiziaria avevano avuto notizia, con qualunque modalità, così violando l'obbligo di legge gravante sui pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio. Si è registrato anche il caso in cui la vittima avesse segnalato o denunciato la violenza a diverse autorità contemporaneamente, ma o nessuna si era coordinata con le altre oppure ognuna aveva tacitamente delegato alle altre, preferibilmente all'autorità giudiziaria, i provvedimenti da assumere.

5.2.4 IL CONTESTO DELLE ALTRE PROFESSIONI

L'inchiesta ha evidenziato che, in presenza di violenze ai danni delle donne poi sfociati in femminicidi, spesso la vittima si era rivolta ad altri professionisti e in particolare ad avvocati.

Secondo l'analisi statistica solo il 9 per cento delle donne vittime di femminicidio si era rivolta a un/a avvocato/a, anche solo per chiedere consiglio, e la quasi totalità (17 su 18) era stata una civilista visto che soltanto nel 17 per cento dei 29 casi in cui era stata presentata denuncia la donna aveva nominato un/a penalista che, in 4 casi su 5, era una donna.

Il dato conferma che l'avvocato/a civilista è il primo referente di una donna che subisce violenza nei contesti di coppia perché questa ha come obiettivo principale l'interruzione definitiva della relazione violenta e non quello della punizione del suo autore, in quanto padre dei propri figli quando essi sono presenti nel nucleo familiare. In uno dei casi esaminati una donna era stata uccisa, con i bimbi piccoli nella stanza accanto che avevano sentito le sue grida, la sera in cui il marito aveva saputo che l'avvocato della moglie gli avrebbe inviato una lettera per avviare il percorso di separazione.

Questo avviene perché è la rottura del rapporto matrimoniale a costituire un atto vissuto spesso dall'uomo violento come un affronto, sia sociale ma anche individuale, poiché costituisce manifestazione dell'auto-

nomia di una donna, ancor più nei casi in cui ricorre all'ausilio delle istituzioni.

Dall'indagine sono emersi inoltre i seguenti dati ricorrenti con riguardo ai casi di violenza grave in pendenza di separazione: la trattazione del ricorso e, più ancora, della sua comunicazione all'uomo violento avviene, come qualsiasi altro atto civile, senza tenere conto del grave rischio in cui viene posta la donna, spesso convivente con il marito, nel momento in cui esso è presentato; i tentativi di forme conciliative e di mediazione pongono attenzione esclusivamente ad un astratto benessere dei bambini, identificato con il principio della bigenitorialità, garantendo anche quella del padre violento, senza la preoccupazione non solo della tutela del minore ma anche dei pericoli per la donna vittima di maltrattamenti che possono addirittura aggravarsi proprio per provvedimenti dei giudici e dei consulenti tecnici; gli accordi consensuali sono privilegiati, e talvolta persino sollecitati, anche prospettando il ritiro delle denunce sporte in sede penale come strumento per smussare i contrasti riguardanti gli assetti economici e, prima ancora, l'affidamento dei figli.

Poiché l'avvocato/a civilista può essere il primo vero contatto della donna vittima di violenza, gli è richiesta una specifica formazione in materia di violenza di genere e sui fattori di rischio al fine di acquisire gli strumenti interpretativi e culturali per distinguere, in modo efficace e competente, tra ordinaria conflittualità familiare, che presuppone un rapporto paritario, e violenza domestica, che presuppone un rapporto prevaricatorio e di potere, per attivare tutti i presidi di tutela delle vittime e dei loro figli.

5.2.5 I CENTRI ANTIVIOLENZA ⁽¹⁰⁴⁾

In soli 5 dei casi esaminati nell'inchiesta è emerso che le donne si fossero rivolte prima del femminicidio a centri antiviolenza, o tali qualificatisi, che le avevano seguite per un tempo limitato.

In un caso la responsabile di un centro antiviolenza, psicologa, aveva dato atto di aver svolto quattro incontri con la vittima e di averle consigliato « di denunciare subito perché sapevo che suo marito...deteneva un'arma, ma lei non voleva perché temeva di perdere definitivamente i figli » che l'accusavano « di rovinare l'unione familiare ». Secondo i dati statistici nella maggior parte dei casi (3 su 5) il contatto era stato o con un'operatrice o con una psicologa ma mai con un'avvocata e questo spiega anche le

⁽¹⁰⁴⁾ Si veda la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere approvata il 14 luglio 2020 dal titolo « Relazione sulla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei Centri antiviolenza e delle case rifugio ». I centri antiviolenza, oltre ad offrire un servizio in presenza con una reperibilità elevata, nel 68,5 per cento dei casi sono raggiungibili H 24, molti hanno messo a disposizione delle utenti un numero verde e oltre la metà ha una linea telefonica dedicata con sportelli antiviolenza sul territorio. Presso i centri antiviolenza sono forniti servizi di ascolto e accoglienza, di orientamento e accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale, di supporto legale, di supporto e consulenza psicologica, di sostegno all'autonomia e di orientamento lavorativo. Tra i servizi forniti dai centri figurano anche attività di prevenzione, di formazione verso altri operatori (servizi sociali, forze dell'ordine, avvocati, servizi sanitari, ecc.) e di sensibilizzazione nelle scuole, oltre alla raccolta dati.

difficoltà riscontrate rispetto all'accidentato e difficile percorso giudiziario delle donne che avevano denunciato.

Dall'inchiesta è emerso, dunque, che tra coloro che sono state uccise pochissime sono le donne che si erano rivolte ai centri antiviolenza anche perché non sempre le istituzioni che per prime incontrano le donne segnalano i centri antiviolenza come servizi specializzati per le vittime sia in termini di prevenzione del rischio che di sostegno al percorso di fuoriuscita dalla violenza. Tra i casi esaminati non risulta che le vittime di femminicidio avessero chiamato il numero verde nazionale d'emergenza 1522⁽¹⁰⁵⁾.

5.2.6 LA MAGISTRATURA: I FEMMINICIDI AVVENUTI NEL CORSO DI SEPARAZIONE CONIUGALE

L'operato della magistratura penale nei casi di femminicidio è stato esaminato nel precedente capitolo IV. Con riguardo alla magistratura civile, la Commissione, in una separata e specifica inchiesta in via di elaborazione, sta esaminando l'incidenza della violenza domestica sui provvedimenti di affidamento e diritto di visita dei figli.

In questa sede ci si limiterà pertanto a riportare i dati riguardanti le separazioni in corso dinnanzi ai giudici civili nei femminicidi esaminati, alla luce del fatto che anche la scelta di interrompere la relazione violenta costituisce un fattore rilevante di rischio per la donna e i suoi figli rispetto ad un uomo violento.

Dall'analisi statistica di cui al capitolo II risulta che in 4 coppie su 10 in cui il femminicidio è stato commesso dal *partner*, vi erano segnali di rottura dell'unione: nel 4,4 per cento dei casi vi era separazione di fatto, nel 9,7 per cento la separazione era in corso e nel 23,9 per cento la donna aveva espresso la volontà di separarsi.

In dieci casi la Commissione ha acquisito anche il procedimento civile in corso al momento del femminicidio in cui c'erano figli minorenni ed è emerso che: in tre casi le donne separate sono state uccise quando prendevano o portavano i figli dal padre per consentirgli l'esercizio del diritto di visita; in tre casi la morte della vittima⁽¹⁰⁶⁾ era avvenuta prima della celebrazione della prima udienza presidenziale; in un caso la donna era stata uccisa 20 giorni dopo l'emissione della sentenza di separazione; negli altri casi in prossimità delle altre udienze civili.

Circa i provvedimenti di affidamento: in un caso le figlie erano state affidate in via esclusiva al padre con assegnazione a lui della casa coniugale in forza di accordo consensuale, nonostante risultasse la denuncia della donna per violenza subita dal marito; in un caso il giudice civile, nonostante

⁽¹⁰⁵⁾ Il 1522 è il numero messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e *stalking*, in linea con quanto definito all'interno della Convenzione di Istanbul. Esso è gratuito, garantisce l'anonimato e copre diverse forme di violenza per 24 ore al giorno. Questa *helpline* fornisce informazioni di primo soccorso in caso di emergenza o indicazioni utili sui servizi e i centri anti violenza attivi a livello territoriale cui le vittime di violenza, o altri utenti, possono rivolgersi.

⁽¹⁰⁶⁾ Il dato ricomprende anche l'unico caso in cui l'uomo si era suicidato e aveva ucciso le figlie lasciando in vita la moglie.

la misura cautelare in atto per reati di violenza di genere dell'uomo nei confronti della donna, aveva affidato la figlia congiuntamente, stabilendo visite protette del padre presso i servizi sociali; in tre casi risulta che sebbene fosse stata denunciata la situazione di violenza perpetrata dal marito sulla moglie, i figli erano stati affidati ad entrambi i genitori senza un'adeguata valutazione del pericolo della donna nella loro gestione congiunta; in un caso il giudice aveva affidato in via esclusiva alla madre i figli, proprio per la denuncia di maltrattamenti in famiglia, autorizzando però il padre ad esercitare il diritto di visita in protezione sebbene le violenze avessero riguardato anche loro, tanto da essere stati precedentemente protetti in casa famiglia.

Circa l'esercizio del diritto di visita del padre violento è risultato che in un caso il giudice civile, nonostante gli arresti domiciliari per atti persecutori dell'uomo nei confronti della moglie, aveva autorizzato il diritto di visita presso il luogo in cui scontava la misura cautelare. In quattro casi, poi sfociati nel femminicidio, è risultato che il procedimento fosse pendente dinnanzi allo stesso giudice civile persona fisica che, in un caso, aveva rigettato la richiesta della difesa della donna di protezione contro gli abusi familiari (prevista dall'articolo 342-bis del codice civile)⁽¹⁰⁷⁾, qualificando la violenza denunciata come conflitto familiare e assegnando la casa coniugale, di proprietà della signora, all'uomo violento che poi l'avrebbe uccisa.

Ciò che emerge dai casi esaminati è che in nessun atto emesso dai giudici civili si menziona la violenza riferita dalla donna nel corso della separazione, mentre si è applicato meccanicamente l'affidamento congiunto anche in presenza di figli terrorizzati dal padre e nonostante misure cautelari in corso fonte di rischio sia per i bambini e le bambine che per le loro madri. Si può quindi affermare che in questi casi la violenza è stata sostanzialmente normalizzata, e persino favorita, proprio dalle istituzioni giudiziarie così causando l'ulteriore vittimizzazione delle donne che la subivano.

L'articolo 31 della Convenzione di Istanbul stabilisce invece che « al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza » e « che l'esercizio del diritto di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini ».

L'evidente sottovalutazione della violenza di genere da parte di alcuni giudici civili e minorili dimostra quindi una mancata formazione non solo sul fenomeno della criminalità di genere, complessivamente inteso, ma anche sugli effetti pregiudizievoli su figli e figlie. Si tratta infatti di effetti che producono alterazioni comportamentali, emozionali e fisiche capaci di determinare un serio deterioramento del loro stato di salute che la Convenzione di Istanbul obbliga gli Stati ad evitare.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 342-bis del codice civile « Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter ».

Infine, sempre sul problema della sottovalutazione dei gravi rischi cui sono sottoposte le donne vittime di violenza e i loro figli nel corso di separazioni da mariti maltrattanti, appare utile ricordare anche i dati contenuti nel Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, approvato dalla Commissione (Doc. XII-bis n. 4), volto, tra le altre cose, a verificare quanto la violenza nelle relazioni familiari emerga nelle cause civili. I dati non sono confortanti: solo nel 9 per cento dei tribunali si acquisiscono gli atti del procedimento penale quando sono segnalate violenze; solo l'8,5 per cento dei Tribunali civili risultano « attenti alla materia e coerenti nell'azione »; gli ordini di protezione emessi dai giudici civili a tutela della donna e dei figli sono in un numero irrisorio; il 95,5 per cento dei consulenti tecnici di ufficio nominati nei procedimenti di separazione e divorzio non hanno una specializzazione in materia di violenza domestica⁽¹⁰⁸⁾.

CONCLUSIONI

La Convenzione di Istanbul stabilisce, per la prima volta in Europa, *standard* giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza nei confronti delle donne, proteggere le vittime e punire gli autori di tali reati, partendo dal presupposto, riportato nel preambolo, che si tratti di una violazione dei diritti umani la cui radice è costituita da strutture sociali e culturali egemoniche nelle relazioni tra generi, che pesano fortemente nei rapporti sociali, e che relegano le donne in ambiti familiari e tradizionali subordinati secondo strutture ataviche di dominanza maschile.

Se, dunque, la violenza di genere è strutturale e costituisce un fenomeno mondiale, legato a ruoli comportamentali imposti, è evidente che l'accettabilità sociale della violenza appartiene innanzitutto all'ambito familiare, sociale e culturale cosicché il contrasto giudiziario costituisce soltanto l'ultimo anello della catena di un sistema che, complessivamente inteso, ha tollerato – e tollera – quella violenza.

Dall'inchiesta della Commissione sui 211 procedimenti penali di uccisione di donne perpetrati da uomini, potenziali femminicidi, relativi al biennio 2017/2018, sono emersi diversi ambiti in cui, per le criticità riscontrate, appare opportuno un intervento di carattere legislativo.

Quanto alla formazione degli operatori del diritto, si sono riscontrate alcune criticità riguardanti in particolare:

- la non adeguata conoscenza delle peculiarità delle dinamiche della violenza basata sul genere e degli specifici strumenti giuridici utilizzabili per contrastarla e proteggere le vittime;
- una non sempre idonea valutazione delle situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle donne che denunciano e dei loro figli;
- la frammentazione della violenza e la parcellizzazione del *continuum* di condotte violente, ivi compresa la sottovalutazione delle violenze psicologiche ed economiche subite e denunciate;

⁽¹⁰⁸⁾ Rapporto sulla violenza di genere domestica nella realtà giudiziaria del 17 giugno 2021 consultabile su <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>

- il mancato inquadramento del femminicidio come apice di pregresse, gravi e reiterate violenze (anche psicologiche);
- la diffusa tendenza ad assimilare la violenza domestica al conflitto familiare, con conseguente « oscuramento » del fenomeno e compromissione della possibilità che sia fatta emergere, con l'ulteriore grave effetto di confermare nell'autore violento il senso di impunità e di determinare nei confronti della donna che subisce la violenza effetti di vittimizzazione secondaria.

Il secondo ambito riguarda il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, riguardo al quale sono da segnalare le seguenti criticità:

- la carenza di un effettivo sistema integrato di collaborazione di rete tra i professionisti specializzati nei diversi settori che possa assicurare un approccio olistico alla violenza;
- la mancanza di comunicazione dei dati tra i diversi livelli, istituzioni e associazioni coinvolti nella presa in carico della donna vittima di violenza e dei suoi figli;
- un efficace raccordo tra la giurisdizione ordinaria e minorile, tra giudizi civili e penali, con particolare riferimento alle informazioni prodromiche all'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli o per l'esercizio del diritto di visita.

Le criticità riscontrate nel sistema giudiziario indicano che:

- la risposta istituzionale alla violenza di genere non è sempre pronta, immediata ed efficace, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle donne e dei bambini, poiché non è adeguata rispetto all'esigenza di interrompere le condotte violente in atto;
- le soluzioni adottate – di fatto – penalizzano le vittime (anche minorenni), ad esempio prevedendone il collocamento in case rifugio, anche per molti mesi, con sradicamento dal loro contesto piuttosto che l'emissione tempestiva di provvedimenti che impediscano la continuazione delle azioni violente limitando la libertà personale dell'indagato;
- la durata dei procedimenti (penali, civili e minorili) è eccessiva, defatigante e non sufficiente il ricorso agli strumenti processuali, pure previsti a tutela delle vittime. Prendendo atto che il Consiglio superiore della Magistratura è intervenuto molte volte sul tema attraverso l'adozione di risoluzioni di indirizzo e di natura organizzativa – da ultimo con la delibera del 3 novembre 2021 recante « Risultati del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a violenza di genere e domestica » – appare opportuno implementare il monitoraggio e la vigilanza dello stesso Consiglio, in particolare attraverso la verifica in concreto dei singoli progetti organizzativi e dell'effettività dell'azione giudiziaria nella trattazione dei procedimenti di violenza di genere e domestica.

In sostanza, ciò che risulta in modo evidente dall'inchiesta è una risposta istituzionale non sempre adeguata ai precetti normativi, che rischia

di alimentare un clima di sfiducia nelle istituzioni da parte delle donne che subiscono violenza.

A questo riguardo, vale la pena di sottolineare nuovamente che, dai dati statistici, risulta che solo 29 delle donne vittime di femminicidio nel biennio considerato (pari al 15 per cento) avevano denunciato alle Forze dell'ordine le violenze subite da colui che poi le avrebbe uccise, mentre il 63 per cento non aveva raccontato comunque a nessuno delle violenze.

La sfida che tutte le istituzioni coinvolte nel ciclo della violenza devono fare propria riguarda pertanto l'individuazione e il superamento delle cause per le quali non sono denunciati i casi di violenza di genere, nelle sue varie forme: è ineludibile comprendere perché l'85 per cento delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia.

Nell'attesa che sia adottata una legge organica che, come già previsto da alcuni paesi europei ⁽¹⁰⁹⁾, affronti unitariamente il tema del contrasto alla violenza di genere, appare auspicabile l'approvazione di alcuni interventi correttivi del quadro normativo vigente.

In particolare:

- l'approvazione in via definitiva del disegno di legge, d'iniziativa dei componenti della Commissione, già approvato all'unanimità al Senato, recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

- la previsione dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, lesioni e atti persecutori ⁽¹¹⁰⁾ ovvero, per i medesimi reati, l'adottabilità del provvedimento di fermo del pubblico ministero anche in assenza del pericolo di fuga;

- l'obbligo del patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dei reati di violenza di genere, ivi compreso il tentato femminicidio, anche in adesione alle indicazioni della Corte costituzionale ⁽¹¹¹⁾;

- la possibilità di disporre le intercettazioni in presenza di sufficienti indizi circa la commissione dei delitti sopra citati;

- l'obbligo di disporre l'incidente probatorio per l'ascolto delle vittime ⁽¹¹²⁾, se richiesto dal pubblico ministero anche su sollecitazione della persona offesa o del suo difensore;

- l'ampliamento dei diritti e dei poteri della persona offesa e del suo difensore, attraverso la comunicazione, da parte del pubblico ministero, dell'appello proposto avverso il rigetto di applicazione di misura cautelare dallo stesso richiesta, nonché di ogni altro appello proposto nel caso di sostituzione o revoca della misura cautelare da parte del giudice;

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. Doc. XXII-bis, n. 5

⁽¹¹⁰⁾ Come previsto ad esempio dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (codice antimafia) e dall'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

⁽¹¹¹⁾ Sentenza n. 1 del 2021 della Corte costituzionale.

⁽¹¹²⁾ Come peraltro già previsto dalla Corte di cassazione (Cassazione, sezione III, sentenza n. 34091 del 16 maggio 2019 (dep. 26 luglio 2019)) e per i minorenni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2021.

- la facoltà per la persona offesa di intervenire nel giudizio innanzi al tribunale del riesame;
- l’obbligo di trasmissione del verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese dal minorenne o dalla donna vittima di violenza domestica al giudice civile e al giudice minorile;
- l’obbligo di applicare i dispositivi elettronici di controllo per l’indagato sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, salva specifica e adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi;
- l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni per gli autori dei reati di violenza di genere;
- l’obbligo, ove sia disposto l’allontanamento dell’indagato dall’abitazione familiare, dell’ingiunzione di pagamento periodico di assegno previsto dall’articolo 282-bis, comma 3, del codice di procedura penale a favore delle persone conviventi, salva oggettiva impossibilità per mancanza di redditi dell’obbligato.

Come evidenziato nel Rapporto della Commissione Doc. XXII-bis n. 4, e confermato dall’inchiesta, sono auspicabili anche interventi di carattere organizzativo per tutti gli operatori coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza, oltre a quelli sulla formazione e sulle competenze in materia già richiamati.

In linea generale e con riferimento all’intera magistratura appare necessario dotare gli uffici giudiziari competenti, sia penali che civili, di personale specializzato e mezzi adeguati ed estendere le buone prassi già operative negli uffici più virtuosi. In questo contesto potrà certamente giocare un ruolo fondamentale la Scuola superiore della magistratura, attraverso la predisposizione di un’offerta formativa strutturata, permanente e di qualità in materia di violenza di genere.

Analoghe indicazioni appaiono opportune affinché sia assicurata un’adeguata, strutturata e costante formazione anche per le Forze dell’ordine, l’avvocatura e i professionisti che assumono incarichi di consulenza nei procedimenti per violenza di genere.

È necessario, in conclusione, promuovere una diffusa cultura del rispetto nei confronti delle donne, capace di estirpare le radici della violenza attraverso uno sforzo di consapevolezza che la renda riconoscibile, a partire da coloro che, ai diversi livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni, per ricreare con le vittime un rapporto di fiducia e liberarle dalla violenza.

